SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 luglio 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 giugno 2016, n. **120**.

Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, come modificata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in particolare, l'articolo 16, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *h)*;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)», adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, recante «Regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari» e, in particolare, gli articoli 4 e 6, commi 4 e 5;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2012, n. 76 «Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222»;

Acquisiti il parere n. 10 del 9 settembre 2015 approvato dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), espresso nell'adunanza del 30 settembre 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 gennaio 2016;

Considerata la necessità di definire criteri e parametri per la valutazione dei candidati all'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia;

Ritenuto altresì di definire i criteri e le modalità mediante le quali è accertata la coerenza dei criteri e parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti ai candidati all'abilitazione per la prima fascia ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 4687 del 28 aprile 2016;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende:

a) per Ministro e Ministero: il Ministro e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) per ANVUR: l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

c) per CUN: il Consiglio universitario nazionale;

d) per direttore generale: il direttore generale del Ministero competente ad adottare i decreti relativi alle procedure per l'abilitazione;

e) per Legge: la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni;

f) per Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari;

g) per abilitazione: l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 1, della Legge;

h) per bando candidati: il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento;

i) per bando commissari: il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento;

l) per Commissione: la Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera *f)*, della Legge;

m) per aree disciplinari: le aree disciplinari di cui all'articolo 16, comma 3, lettera *b)*, della Legge, determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, di riordino del CUN;

n) per macrosettori concorsuali, settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari: i macrosettori concorsuali, i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 15, comma 1, della Legge;

o) per settori bibliometrici: i settori concorsuali di cui all'allegato C, comma 1;

p) per settori non bibliometrici: i settori concorsuali di cui all'allegato D, comma 1;

q) per criteri: gli elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo;

r) per parametri: gli elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione e quindi possono essere valutati mediante il risultato di una misura;

s) per indicatori: gli strumenti operativi mediante i quali è resa possibile la quantificazione e quindi la misurazione dei parametri;

t) per «valore-soglia»: il valore di riferimento dell'indicatore, raggiunto il quale, è verificato un adeguato grado di impatto della produzione scientifica misurato utilizzando l'indicatore medesimo;

u) per indice *h* di *Hirsch*: l'indicatore, definito da Jorge E. Hirsch (Università della California, San Diego - *USA*), secondo il quale uno studioso ha un indice h, se h delle sue pubblicazioni hanno almeno h citazioni ciascuna, e le altre pubblicazioni dello stesso studioso hanno non più di h citazioni ciascuna;

v) per ORCID (*Open Research and Contributor ID)*: il codice alfanumerico per l'identificazione univoca degli autori di pubblicazioni scientifiche rilasciato da ORCID in qualità di organizzazione internazionale, interdisciplinare, aperta, non a scopo di lucro;

z) per *Scopus*: la banca dati citazionale gestita da Elsevier e basata su un selezionato insieme di pubblicazioni scientifiche oggetto di *peer review*, che attribuisce un codice identificativo univoco a ciascuna pubblicazione;

aa) per *Web of Science*: la banca dati citazionale «*Core collection*» gestita da Thomson Reuters e basata su un selezionato insieme di pubblicazioni scientifiche oggetto di *peer review*, che attribuisce un codice identificativo univoco a ciascuna pubblicazione;

bb) per ISSN (*l'International Standard Serial Number*): il codice unificato internazionale per l'identificazione univoca delle pubblicazioni in serie, e delle altre risorse in continuazione, su uno specifico supporto fisico, assegnato dalla Rete ISSN, secondo le disposizioni contenute nella norma ISO 3297:2007, adottata in Italia dall'UNI nel 2010 come norma UNI ISO 3297;

cc) per ISBN (*l'International Standard Book Number*): il codice internazionale di identificazione da applicarsi a qualsiasi pubblicazione monografica, a prescindere dal formato e dall'edizione, assegnato ad un richiedente da un'agenzia di registrazione ISBN, secondo le disposizioni contenute nella norma ISO 2108: 2005, adottata in Italia dall'UNI nel 2007 come norma UNI ISO 2108;

dd) per ISMN (*l'International Standard Music Number*): il codice internazionale di identificazione da applicarsi a qualsiasi edizione musicale scritta (a stampa o digitale), assegnato ad un richiedente da un'agenzia di registrazione ISMN, secondo le disposizioni contenute nello standard ISO 10957 del 1993, che fornisce le regole di base del sistema ISMN;

ee) per codici identificativi degli autori e delle pubblicazioni scientifiche: i codici di cui alle lettere *v)*, *z)*, *aa)*, *bb)*, *cc)* e *dd)*.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del Regolamento:

a) i criteri, i parametri e gli indicatori di attività scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, del Regolamento, utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all'abilitazione;

b) il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione;

c) le modalità di scelta dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la loro rilevanza ai fini dell'attribuzione o meno dell'abilitazione da parte della Commissione;

d) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all'abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.

Art. 3.

Valutazione della qualificazione scientifica per l'abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia

1. Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l'abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.

2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:

a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall'importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;

b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca.

Art. 4.

Criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche

1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri:

a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;

b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione;

c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;

d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;

e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;

f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.

Art. 5.

Criteri e parametri per la valutazione dei titoli

1. Nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la Commissione:

a) accerta l'impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell'allegato *A*;

b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera *b)*, la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all'allegato *A* ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione. Allo scopo di garantire l'oggettività, la trasparenza e l'omogeneità delle procedure e dei metodi di valutazione, la delibera ha validità per l'intera durata dei lavori della Commissione, anche nel caso in cui uno o più commissari siano sostituiti. Tale delibera può essere rivista esclusivamente nel caso in cui la Commissione decada per il mancato rispetto dei termini di conclusione delle valutazioni dei candidati.

3. Nelle procedure di abilitazione per la prima e per la seconda fascia, la Commissione utilizza per la misurazione dell'impatto della produzione scientifica di cui al numero 1 dell'allegato *A*:

a) gli indicatori specificati nell'allegato *C*, distintamente per la prima e per la seconda fascia, per i settori concorsuali bibliometrici;

b) gli indicatori specificati nell'allegato *D*, distintamente per la prima e per la seconda fascia, per i settori concorsuali non bibliometrici.

4. I valori dei parametri attribuiti a ciascun candidato sono calcolati esclusivamente sulla base dei codici identificativi degli autori e delle pubblicazioni scientifiche riportati nella domanda del candidato secondo il modello di domanda allegato al bando candidati. Non sono prese in considerazione le pubblicazioni prive dei codici identificativi corretti.

Art. 6.

Conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale

1. La Commissione attribuisce l'abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell'allegato *A* (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 5;

b) presentano, ai sensi dell'articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all'articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all'allegato *B*.

Art. 7.

Pubblicazioni presentate dai candidati

1. Nelle procedure di abilitazione per la prima e per la seconda fascia, il numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare è stabilito, per ciascuna area disciplinare, nell'allegato *B*.

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato presenta le pubblicazioni, a pena di esclusione, in formato elettronico e nel limite massimo prescritto dal presente decreto, secondo quanto previsto dalla Legge.

Art. 8.

Accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, lettera *h)*, secondo periodo, della Legge e dall'articolo 6, commi 3, 4 e 5 del Regolamento, possono essere inseriti nella lista, all'interno della quale sono sorteggiati i componenti della Commissione, soltanto coloro i quali:

a) appartengono al ruolo di professore ordinario;

b) hanno conseguito la positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della Legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del Regolamento;

c) sono in possesso di una qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti dal presente regolamento attestata dal raggiungimento dei «valori-soglia» degli indicatori secondo quanto previsto all'allegato *E* per il settore concorsuale di appartenenza. Se l'aspirante commissario appartiene a un settore concorsuale diverso da quello oggetto della procedura di abilitazione, la qualificazione dello stesso è valutata in relazione al settore concorsuale di appartenenza;

d) hanno reso pubblico il proprio *curriculum*, redatto secondo lo schema indicato nel bando commissari, sul sito del Ministero, e corredato dalla documentazione ivi specificata.

2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il direttore generale:

a) accerta che gli aspiranti commissari appartengano al medesimo settore concorsuale per il quale hanno presentato domanda;

b) accerta che sia stato reso pubblico per via telematica il *curriculum*, redatto ai sensi di quanto previsto nel bando commissari;

c) accerta che gli aspiranti commissari abbiano conseguito la positiva valutazione da parte dell'Ateneo ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge, fatto salvo quanto previsto dal dall'articolo 9, comma 2, del Regolamento;

d) redige la lista degli aspiranti commissari che hanno soddisfatto i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* e la trasmette all'ANVUR.

3. Entro quaranta giorni dalla ricezione della lista, l'ANVUR accerta il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 1, lettera *c)*.

4. I valori degli indicatori attribuiti a ciascun aspirante commissario sono calcolati esclusivamente sulla base dei codici identificativi delle pubblicazioni scientifiche riportati nella domanda, secondo il modello allegato al bando commissari. Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni prive dei codici identificativi corretti.

5. Se l'ANVUR reputa che dal *curriculum* e dalla documentazione acclusi alla domanda non risulti attestato il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 1, lettera *c)*, ne informa per iscritto il direttore generale, il quale comunica per via telematica all'interessato entro dieci giorni l'esclusione dalle liste per il sorteggio.

6. Entro quindici giorni dal completamento degli accertamenti, il direttore generale costituisce, per ciascun settore concorsuale, la lista prevista dall'articolo 6, comma 2, del Regolamento, con i nominativi dei professori ordinari che hanno presentato domanda per esservi inclusi.

Art. 9.

Revisione dei criteri e parametri

1. Decorso il primo biennio e successivamente ogni cinque anni, il Ministro procede alla verifica dell'adeguatezza e congruità dei criteri, dei parametri e degli indicatori secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento, nonché del numero massimo delle pubblicazioni di cui all'articolo 7, del presente decreto e dei relativi allegati, anche tenendo conto della valutazione delle politiche di reclutamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge e dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, nonché delle migliori prassi diffuse a livello internazionale, e dispone l'eventuale revisione dei criteri, dei parametri e degli indicatori con proprio decreto.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. L'ANVUR svolge le attività previste dal presente regolamento nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Gli allegati A, B, C, D ed E costituiscono parte integrante del presente regolamento.

4. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, del Regolamento sono stabiliti, sulla base di una proposta dell'ANVUR e sentito il CUN, i valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E.

5. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2012, n. 76, le cui disposizioni continuano ad applicarsi alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

6. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 giugno 2016

Il Ministro: GIANNINI

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, reg. n. 2781

ALLEGATO *A*

ELENCO DEI TITOLI

1. Impatto della produzione scientifica, valutata:

per i candidati nei settori bibliometrici secondo quanto indicato nell'Allegato C;

per i candidati nei settori non bibliometrici secondo quanto indicato nell'Allegato D;

per i commissari secondo quanto indicato nell'Allegato E;

2. organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero;

3. direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale;

4. responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;

5. responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

6. direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;

7. partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;

8. formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (*fellowship*) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

9. conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore;

10. risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (*spin off*), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti;

11. specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l'abilitazione.

ALLEGATO *B*

NUMERO MASSIMO DI PUBBLICAZIONI CHE POSSONO ESSERE PRESENTATE DAL CANDIDATO AI FINI DELLA VALUTAZIONE NELLA PROCEDURA PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE SCIENTIFICA PER LA PRIMA E PER LA SECONDA FASCIA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, E DEFINIZIONE PER LA LORO VALUTAZIONE

Area	I Fascia	II Fascia
1. Scienze matematiche ed informatiche	15	12
2. Scienze fisiche	16	12
3. Scienze chimiche	16	12
4. Scienze della Terra	16	12
5. Scienze biologiche	16	12
6. Scienze mediche	16	12
7. Scienze agrarie e veterinarie	16	12
8. Ingegneria civile e architettura	15	10
9. Ingegneria industriale e dell'informazione	16	12
10. Scienze dell'antichità, filologiche, letterarie e storico-artistiche	15	10
11. Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	15	10
12. Scienze giuridiche	15	10
13. Scienze economiche e statistiche	15	10
14. Scienze politiche e sociali	15	10

Si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale.

ALLEGATO *C*

IMPATTO DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA PUBBLICATA - INDICATORI BIBLIOMETRICI E SETTORI CONCORSUALI CUI SI APPLICANO

1. I settori concorsuali cui si applicano gli indicatori bibliometrici sono i seguenti:

a) i settori concorsuali afferenti alle aree disciplinari 1-9, ad eccezione dei settori concorsuali 08/C1: Design e progettazione tecnologica dell'architettura, 08/D1: Progettazione architettonica, 08/E1: Disegno, 08/E2: Restauro e storia dell'architettura, 08/F1: Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale;

b) i settori concorsuali del macrosettore 11/E: Psicologia.

2. Gli indicatori bibliometrici da utilizzare nelle procedure di abilitazione a professore di prima e seconda fascia sono i seguenti:

a) il numero complessivo di articoli riportati nella domanda e pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali «*Scopus*» e «*Web of Science*», rispettivamente nei dieci anni (prima fascia) e cinque anni (seconda fascia) precedenti;

b) il numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica contenuta nella domanda, pubblicata e rilevata dalle banche dati internazionali «*Scopus*» e «*Web of Science*», rispettivamente nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti;

c) l'indice *h* di *Hirsch*, calcolato sulla base delle citazioni rilevate dalle banche dati internazionali «*Scopus*» e «*Web of Science*» con riferimento alle pubblicazioni contenute nella domanda e pubblicate, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti.

3. Le modalità di utilizzo degli indicatori di cui al comma 2 sono le seguenti:

a) per ciascuno degli indicatori di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, è definito un «valore-soglia» distintamente per i professori di prima e di seconda fascia di ogni settore concorsuale; ove ne-

cessario e in relazione alle specifiche caratteristiche del settore concorsuale, tale «valore-soglia» può essere differenziato per settore scientifico-disciplinare;

b) ottengono una valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all'abilitazione i cui parametri sono almeno pari al «valore-soglia» in almeno due degli indicatori di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

c) al fine di cui alla lettera *b)* gli indicatori sono calcolati all'ultima data utile per la presentazione delle domande e riferiti esclusivamente a quanto riportato nelle stesse nel rispetto della previsione di cui all'articolo 5, comma 3, utilizzando entrambe le banche-dati di cui al comma 2 e considerando, per ogni prodotto scientifico, il valore più favorevole al candidato.

ALLEGATO *D*

IMPATTO DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA PUBBLICATA - INDICATORI DI ATTIVITÀ SCIENTIFICA NON BIBLIOMETRICI E SETTORI CONCORSUALI CUI SI APPLICANO

1. I settori concorsuali cui si applicano gli indicatori di attività scientifica non bibliometrici sono i seguenti:

a) i settori concorsuali afferenti alle aree disciplinari 10-14 con l'eccezione di tutti i settori concorsuali del macrosettore 11/E: Psicologia;

b) i settori concorsuali 08/C1: Design e progettazione tecnologica dell'architettura, 08/D1: Progettazione architettonica, 08/E1: Disegno, 08/E2: Restauro e storia dell'architettura, 08/F1: Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale.

2. Gli indicatori di attività scientifica non bibliometrici da utilizzare nelle procedure di abilitazione a professore di prima e seconda fascia sono i seguenti:

a) il numero di articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e di contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN) pubblicati, rispettivamente, nei dieci anni (prima fascia) e cinque anni (seconda fascia) precedenti;

b) il numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A pubblicati, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti;

c) il numero di libri (escluse le curatele) a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti.

3. Le modalità di utilizzo degli indicatori di cui al comma 2 sono le seguenti:

a) per ciascuno degli indicatori di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, è definito un «valore-soglia» distintamente per i professori di prima e di seconda fascia di ogni settore concorsuale; ove necessario e in relazione alle specifiche caratteristiche del settore concorsuale, tale «valore-soglia» può essere differenziato per settore scientifico-disciplinare;

b) ottengono una valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all'abilitazione i cui parametri sono almeno pari al «valore-soglia» in almeno due degli indicatori di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

c) al fine del calcolo di cui alla lettera *b)* gli indicatori sono calcolati all'ultima data utile per la presentazione delle domande e riferiti esclusivamente a quanto riportato nelle stesse nel rispetto della previsione di cui all'articolo 5, comma 5.

4. Per ciascun settore concorsuale di cui al comma 1, l'ANVUR, anche avvalendosi di esperti e revisori anonimi, determina e aggiorna regolarmente, pubblicandoli sul proprio sito istituzionale:

a) l'elenco di tutte le riviste di carattere scientifico dotate di ISSN;

b) il sottoinsieme delle riviste di carattere scientifico definite «di classe A», ovvero riviste dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, prestigio e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche-dati nazionali e internazionali;

5. Ai fini della classificazione delle riviste in classe A, nell'ambito di quelle che adottano la revisione tra pari, l'ANVUR verifica, rispetto alle caratteristiche del settore concorsuale, il possesso di almeno uno dei seguenti criteri:

a) qualità dei prodotti scientifici raggiunta nella VQR (Valutazione della qualità della ricerca) dai contributi pubblicati nella rivista;

b) significativo impatto della produzione scientifica, laddove appropriato.

ALLEGATO *E*

IMPATTO DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA PUBBLICATA - INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASPIRANTI COMMISSARI

1. Nei settori concorsuali bibliometrici, gli indicatori di attività scientifica da utilizzare per la valutazione della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari sono i seguenti:

a) il numero complessivo di articoli riportati nella domanda e pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali «*Scopus*» e «*Web of Science*», nei dieci anni precedenti;

b) il numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica contenuta nella domanda, pubblicata e rilevata dalle banche dati internazionali «*Scopus*» e «*Web of Science*» nei quindici anni precedenti;

c) l'indice *h* di *Hirsch*, calcolato sulla base delle citazioni rilevate nelle banche dati internazionali «*Scopus*» e «*Web of Science*» con riferimento alle pubblicazioni contenute nella domanda e pubblicate nei quindici anni precedenti.

2. Nei settori concorsuali non bibliometrici, gli indicatori di attività scientifica da utilizzare per la valutazione della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari sono i seguenti:

a) il numero di articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e di contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN) pubblicati nei dieci anni precedenti;

b) il numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A pubblicati nei quindici anni precedenti;

c) il numero di libri (escluse le curatele) a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati nei quindici anni precedenti.

3. Le modalità di utilizzo degli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono le seguenti:

a) ai sensi dell'articolo 10, comma 4, è definito un «valore-soglia» più selettivo rispetto a quello degli allegati C e D per i candidati alla prima fascia, distintamente per ogni settore concorsuale; ove necessario e in relazione alle specifiche caratteristiche del settore concorsuale, tale «valore-soglia» può essere differenziato per settore scientifico-disciplinare;

b) ottengono una valutazione positiva gli aspiranti commissari i cui parametri sono almeno pari:

per i settori bibliometrici, al «valore-soglia» di almeno due degli indicatori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

per i settori non bibliometrici, al «valore-soglia» di almeno due degli indicatori di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

c) al fine di cui alla lettera *b)* gli indicatori sono calcolati alla data di scadenza per la presentazione della domanda e riferiti esclusivamente a quanto riportato nelle stesse nel rispetto della previsione di cui all'articolo 8, comma 4; per i settori bibliometrici sono utilizzate entrambe le banche-dati di cui al comma 1, considerando per ogni prodotto scientifico il valore più favorevole al candidato.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*Omissis*).».

— La legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1989, n. 108, S.O.

— La legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 novembre 2005, n. 258.

— Si riporta l'art. 16, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *h)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, come modificata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

«Art. 16 *(Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale)*. — (*Omissis*).

3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:

a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il CUN e l'ANVUR;

b) la possibilità che il decreto di cui alla lettera *a)* prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci;

c) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui alla lettera *a)* e di revisione o adeguamento degli stessi con la medesima procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica è effettuata dopo il primo biennio;

h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera *f)* all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio; l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell'art. 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera *a)* del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;

(*Omissis*).».

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1980, n. 209, S.O.

Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 (Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 2010, n. 122, S.O.

Si riportano gli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 2016, n. 130:

«Art. 4 *(Criteri di valutazione)*. — 1.Il Ministro, con proprio decreto, in attuazione dell'art. 16, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge, sentiti il CUN e l'ANVUR, definisce:

a) i criteri, parametri e indicatori di attività scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale, tenendo presente la specificità dei settori concorsuali, ai fini della valutazione dei candidati;

b) il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione;

c) le modalità di scelta dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la loro rilevanza ai fini dell'attribuzione o meno dell'abilitazione da parte della commissione;

d) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all'abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.

2. Con successivo decreto del Ministro sono stabiliti, sulla base di una proposta dell'ANVUR e sentito il CUN, i valori-soglia degli indicatori che devono essere raggiunti per conseguire l'abilitazione.

3. Decorso il primo biennio e successivamente ogni cinque anni si procede alla verifica dell'adeguatezza e congruità dei criteri, dei parametri, degli indicatori e dei valori-soglia di cui ai commi 1 e 2. La revisione o l'adeguamento degli stessi è disposta con la medesima procedura adottata per la loro definizione.»

«Art. 6 *(Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia)*. — (*Omissis*).

4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri, parametri e indicatori di qualificazione scientifica coerenti e più selettivi di quelli previsti, ai sensi del decreto di cui all'art. 4, comma 1, per i candidati all'abilitazione scientifica alla prima fascia.

5. L'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari è effettuata dall'ANVUR per ciascun settore concorsuale nell'ambito delle competenze di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Il Ministero rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.

(*Omissis*).».

Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2012, n. 76 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 2012, n. 134.

Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.:

«Art. 16 *(Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale)*. — 1. È istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata «abilitazione». L'abilitazione ha durata di sei anni e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.».

Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, e 6, commi 1, 4 e 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95:

«Art. 3 *(Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa)*. — 1. Al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, nell'ambito dei principi ispiratori della presente riforma di cui all'art. 1, due o più università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero fondersi.».

«Art. 6 *(Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia)*. — 1. Per l'espletamento delle procedure di cui all'art. 3, comma 1, con decreto adottato dal competente direttore generale del Ministero pubblicato sul sito del Ministero, è avviato il procedimento preordinato alla formazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di una commissione nazionale, con mandato biennale, per ciascun settore concorsuale, composta da cinque membri. Nel terzo semestre di durata della commissione in carica, è avviato, con la medesima modalità di cui al periodo precedente, il procedimento per la formazione della nuova commissione di durata biennale.

2. I componenti delle commissioni sono individuati mediante sorteggio all'interno di una lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento che hanno presentato domanda per esservi inclusi. Ai membri delle commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennità.

3. Gli aspiranti commissari, secondo i termini e le modalità individuate dal decreto di cui al comma 1, presentano la domanda al Ministero esclusivamente tramite procedura telematica, validata ai sensi dell'art. 3, comma 5, attestando il possesso della positiva valutazione di cui all'art. 6, comma 7, della legge e allegando il curriculum e la documentazione concernente la complessiva attività scientifica svolta, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. Possono candidarsi all'inserimento nella lista i professori ordinari in servizio nelle università italiane.

4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri, parametri e indicatori di qualificazione scientifica coerenti e più selettivi di quelli previsti, ai sensi del decreto di cui all'art. 4, comma 1, per i candidati all'abilitazione scientifica alla prima fascia.

5. L'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari è effettuata dall'ANVUR per ciascun settore concorsuale nell'ambito delle competenze di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Il Ministero rende pubblico per via telematica il *curriculum* di ciascun soggetto inserito nella lista.

(*Omissis*).».

Si riporta il testo dell'art. 16, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)* ed *h)*, della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240:

«Art. 16 *(Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale)*. — (*Omissis*).

3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:

a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il CUN e l'ANVUR;

b) la possibilità che il decreto di cui alla lettera *a)* prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci;

c) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui alla lettera *a)* e di revisione o adeguamento degli stessi con la medesima procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica è effettuata dopo il primo biennio;

(*Omissis*).

f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di cinque commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera *h)*. La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità. Nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera *i)* e fatta salva la durata biennale della commissione, il regolamento di cui al presente comma può disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione;

(*Omissis*).

h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera *f)* all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio; l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell'art. 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera *a)* del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;

(*Omissis*).

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* della legge 16 gennaio 2006, n. 18 (Riordino del Consiglio universitario nazionale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 gennaio 2006, n. 21:

«Art. 1 *(Composizione)*. — 1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed è composto da:

a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;

(*Omissis*).».

Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240:

«Art. 15 *(Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari)*. — 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità, i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 16. I settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per quanto previsto agliarticoli 16,18,22,23e24della presente legge, nonché per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all'art. 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127.».

Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95:

«Art. 4 *(Criteri di valutazione)*. — 1. Il Ministro, con proprio decreto, in attuazione dell'art. 16, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge, sentiti il CUN e l'ANVUR, definisce:

a) i criteri, parametri e indicatori di attività scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale, tenendo presente la specificità dei settori concorsuali, ai fini della valutazione dei candidati;

b) il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione;

c) le modalità di scelta dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la loro rilevanza ai fini dell'attribuzione o meno dell'abilitazione da parte della commissione;

d) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all'abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.

2. Con successivo decreto del Ministro sono stabiliti, sulla base di una proposta dell'ANVUR e sentito il CUN, i valori-soglia degli indicatori che devono essere raggiunti per conseguire l'abilitazione.

3. Decorso il primo biennio e successivamente ogni cinque anni si procede alla verifica dell'adeguatezza e congruità dei criteri, dei parametri, degli indicatori e dei valori-soglia di cui ai commi 1 e 2. La revisione o l'adeguamento degli stessi è disposta con la medesima procedura adottata per la loro definizione.».

Per i riferimenti all'art. 16 della citata legge n. 240 del 2010, si veda nelle note all' art. 1.

Note all'art. 8:

— Per i riferimenti all'art. 16 della citata legge n. 240 del 2010, si veda nelle note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 7, della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240:

«Art. 6 *(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)*. — (*Omissis*).

7. Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 8.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95:

«Art. 9 *(Disposizioni transitorie e finali)*. — (*Omissis*).

2. Il possesso del requisito della positiva valutazione di cui all'art. 6, comma 7, della legge ai fini della candidatura a componente delle commissioni non è richiesto per il primo biennio delle procedure avviate ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente regolamento.

(*Omissis*).».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 5, della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240:

«Art. 5 *(Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario)*. — (*Omissis*).

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *c)*, il Governo si attiene al principio e criterio direttivo dell'attribuzione di una quota non superiore al 10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e fondati su: la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo; la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato, o, nel caso delle facoltà di medicina e chirurgia, di scuola di specializzazione, nella medesima università; la percentuale dei professori reclutati da altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari; il grado di internazionalizzazione del corpo docente.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere *b)* e *c)*, secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* e al comma 5), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 2012, n. 102:

«Art. 9 *(Valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei)*. — 1. Le politiche di reclutamento del personale sono valutate in relazione a:

a) la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori elaborata in data successiva alla presa di servizio presso l'ateneo ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo, tenuto conto delle specificità delle rispettive aree disciplinari;

b) la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato, o, nel caso delle discipline di area medica, di scuola di specializzazione, nella università in cui sono stati reclutati come ricercatori;

c) la percentuale dei professori reclutati da altri atenei;

d) la percentuale dei professori e ricercatori in servizio presso l'ateneo, responsabili scientifici di progetti di ricerca, comunitari e internazionali;

e) il grado di internazionalizzazione del corpo docente, valutato in termini di numerosità di docenti provenienti dall'estero o chiamati dall'ateneo in qualità di vincitori di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea;

f) la struttura e i rapporti dell'organico del personale docente e ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo anche tenuto conto degli indirizzi di cui all'art. 4.

2. Il periodo di riferimento della valutazione, la ponderazione dei criteri e la definizione dei parametri per l'attuazione del comma 1 sono stabiliti dall'ANVUR entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Note all'art. 10:

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, si veda nelle note alle premesse.

16G00130

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2015.

Conferimento dell'Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Su proposta del Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Di Tella amb. Torcuato Salvador Francisco Nicolàs.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2015

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

16A04956

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2015.

Conferimento dell'Onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Su proposta del Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Grande Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Akadiri on. Min. Saliou;

Ayaviri Gomez amb. Antolin;

Bakayoko on. Min. Hamed;

Berzoini dott. Ricardo;

Izquierdo Cabanas Ruiz amb. Miguel;

Kirtiputra amb. Surapit;

Kubuoba on. Min. Ratu Inoke;

Lorin on. Min. Robert;

Michaelides prof. Demetrios;

Mitov on. Min. Daniel;

Moreno dott. Giulio;

Mushikiwabo on. Min. Louise;

Pato on. Min. Rimbink;

Pinault sig. Francois;

Poposki on. Min. Nikola;

Rabl Stadler dott.ssa Helga;

Soldatelli Rossetto dott. Miguel;

Strathclyde lord Thomas;

Tan Sri SM Nasimuddin Kamal Datuk Wira Haji SM Faisal;

Tozaka on. Min. George Milner;

Tuomi-Nikula amb. Petri Tuomas;

Vohor on. Min. Rialuth Serge;

Waqa S.E. Baron.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2015

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

16A04957

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2015.

Conferimento dell'Onorificenza di Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Su proposta del Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Al Mahruqi dott. Salim Mohammed;

Al Shihhi ing. Mohammed Ahmed;

Berger dott. Alain;

Bogutsky prof. Yuriy;

Candido De Melo Falcão Neto dott. Francisco;

Chen dott. Ping;

Copat dott. Ezio;

Debenedictis ing. Nicholas;

Di Iulio dott. Palmacchio;

Djokovic sig. Novak;

Fassio Pignati sig.ra Maria;

Holmen Moller sig. Henning;

Lassalle Ruiz prof. José Maria;

Migone prof. Jaime;

Mulamula amb. Liberata;

Sisti sig. Alfonso;

Trajanovski ing. Koce;

Vasiliev sig. Vladimir Viktorovich;

Yilmaz sig.ra Serra;

Zacconi dott. Riccardo;

Zantan amb. Robert Djimon.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2015

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

16A04958

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2015.

Conferimento dell'Onorificenza Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Su proposta del Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Al Baloushi dott. Abdul Rahman Murad Hassan;

Albanese sig. Enzo;

Androsov dott. Sergey Olegovich;

Barbatelli prof.ssa Cristina Maria Antonia;

Ben Moussa prof. Moncef;

Bou Khalil Arch. Wajdi;

Cabeza prof. Angel;

Dolinskas dott. Vydas;

Duale amb. Elmi Ahmed

Famlonga dott.ssa Stefania;

Ferrucci dott. Luigi;

Fiumara dott. Franco Marcelo;

Georgiev ing. Dimitar;

Giavarini sig. Riccardo;

Gilmartin dott. John Patrick;
Grosso prof.ssa Alda;
Hellenius prof.ssa Mai-Lis;
Hoxha amb. Ferit;
Imbeni ing. Valentina;
Kevisas dott. Gintautas;
Livermore sig. Davide;
Maurino prof. Vincenzo;
Mazzullo dott Nuccio;
Mikhaylovskiy prof. Semen Ilich;
Mottola sig. Edward Jr;
Palladino sig. Domenico Antonio;
Pini avv. Domenic Augustus;
Pociute-Abukeviciene prof.ssa Dainora;
Popovic prof. Ivanka;
Quintarelli sig. Ronnie;
Schiappacasse dott. Alfredo;
Squilla sig. Mark;
Tafrov amb. Stefan;
Tan sig. Chong Meng;
Vannucci prof. Luca;
Zuccarini ing. Ermenegildo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2015

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

16A04959

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2015.

Conferimento dell'Onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Su proposta del Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Ajjampur dott.ssa Sanchita;
Alekseev dott. Mikhail Yurievich;
Amici prof.ssa Bianca;
Amin dott. Salah;
Anttila dott. Lars Hakan;
Arrivabeni in Rizzioli dott.ssa Silvana;
Attanasi maestro Walter;
Auriemma dott. Luigi;
Balestra sig.ra Antonella;
Basile Cherubino dott. Marcello;
Bernardini sig. Alfio;
Bizzotto sig. Gianclaudio;
Blazevic arch. Kanita-Ita;
Bolognini avv. Marco;
Bonato ing. Massimo;
Botta dott. Maggiorino Andrea;
Buono sig. Giovanni Giuseppe;
Burgos dott.ssa Matilde;
Camarotti dott. Gerson;
Campagna dott.ssa Francesca;
Cerina sig. Aldo;
Chernomyrdin ing. Vitaly Viktorovich;
Corsini dott. Piernino;
Cro sig.ra Maria;
Dandolo sig.ra Anna Maria Pia;
D'Aquino Renna sig.ra Patricia;
Daste avv. Matteo;
De Oliveira Perpetuo dott. Rodrigo;
Derenzi Maestro Victor;
Dragan avv. Carmen;
Fantechi dott. Filippo;
Fazal dott. Karim;
Fei dott. Augusto;
Ferreira Biondini on. Eros;
Foinikis comandante Panagiotis;
Forapagliero Barrios sig. Victorio Eduardo;
Franci dott. Roberto;
Garzesi dott. Igor;
Gatti sig. Pacifico;
Gentili dott.ssa Sandra;
Geraci dott. Michele;
Giannattasio dott. Raffaele;
Gokmen dott. Cagatay;
Gomez ing. Myriam;

Grishkjan dott. Armen Aleksandrovich;
Houshmand dott. Ali A.;
Huang prof. Weidong;
Ilicheva prof.ssa Irina Viktorovna;
Ingrosso Karaki dott.ssa Maria Rosaria;
Ivanov dott. Evghenyj Sergheevich;
Izzo sig.ra Carolina;
Keusseoglu sig. Alexandre;
Kilian dott.ssa Joanna;
Korkmaz maestro Huseyin Ertug;
Kosinski sig.ra Dorothy;
Koufalis sig. Aimero;
Kralkowska dott.ssa Aleksandra;
Krüger ing. Hans Dietrich;
Lombardi dott. Raul;
Magera dott. Sergii;
Magoulas dott.ssa Paolina;
Maroz dott.ssa Tatiana;
Marsella sig.ra Rita Antonia;
Martinez dott. Roberto Daniel;
Mattos Araujo arch. Marcelo;
Merlino sig. Felice;
Migliarina ing. Giorgio;
Minnikhanov ing. Rustam Nurgalievich;
Miranda De Souza dott. Mateus;
Moleón dott. Rubén César;
Monmany dott.ssa Mercedes;
Mrak sig. Bruno;
Nijpels dott.ssa Elisabeth;
Palmberger dott. Manfred;
Paolo dott. Elenio;
Pascucci sig. Mario;
Pennacchia sig. Antonio;
Pessolano Mattone sig.ra Mary Ann;
Petrozzi dott. Roberto;
Pierick Suor Metchilde;
Pisano sig. Giovanni;
Randazzo dott.ssa Diana Ester;
Ranzi Douglas sig.ra Adriana
Rappoport dott.ssa Ksenija Aleksandrovna;
Rizzi dott. Giovanni;
Rodriguez dott.ssa Regina;
Rodriguez Sobalvarro maestro Francisco Ramon;
Roellenbleck prof. Georg Rudolf Ewald;
Rossetti dott.ssa Maria Gabriela;
Ruggeri sig. Mauro;
Sandoval Diaz dott.ssa Mabel Isabel;
Santucci sig. Giuseppe;
Sarro prof.ssa Pasqualina Maria;
Schwarz dott. Sebastian;
Sciorilli sig. Franco;
Sejko Signor Roland;
Shavel dott. Konstantin;
Shvachka dott.ssa Anzhelina;
Soborova dott.ssa Irina;
Solder Bortolozzi sig.ra Hildegard;
Sorba sig. Pietro;
Spanedda dott. Giampiero;
Subacchi dott.ssa Paola;
Ulakhovich dott. Vladimir;
Vencatesan prof.ssa Vidya;
Wafa sig. Tareq;
Xinaris dott. Christodoulos;
Zanetti avv. Melania;
Zeccola dott. Guido;
Zhang sig. Youli;
Zito avv. Bruno;
Zizzo dott.ssa Mimma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2015

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

16A04960

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 2016.

Conferimento dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante «Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13»;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Su proposta del Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Giurgola arch. Romaldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 3 giugno 2016

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

16A04951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 2016.

Conferimento dell'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante «Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13»;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Su proposta del Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Agnello Hornby avv. Simonetta;

Linhart amb. Michael;

Martinez Bonilla ing. Hugo Roger;

Mc Clean On. Min. Maxine;

Meloni Amb. Andrea;

Modeste-Curwen On. Min. Clarice;

Sopoaga On. Min. Enele Sosene;

Weil dott. Francois.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 3 giugno 2016

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

16A04952

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 2016.

Conferimento dell'Onorificenza di Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Su proposta del Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Al Faheem amb. Shihab Ahmed;
Araujo De Lacerda sig. Marcio;
Belli De La Torre prof. Carlos German;
Di Matteo dott.ssa Colette
Entrecanales Domecq ing. Jose' Manuel;
Handal Vega dott.ssa Erlinda;
Kallala prof. Nabil;
Kyrylenko dott. Vyacheslav;
Liu dott. Chuanzhi;
Ma dott. Weihua;
Mai amb. Phuoc Dung;
Nguyen amb. Vu Ha Le;
Park dott. Yongmaan;
Pop prof. Ioan-Aurel;

Sawakami dott. Atsuto;

Thirring dott. Peter;

Wang dott. Jinzhen.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 3 giugno 2016

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

16A04953

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 2016.

Conferimento di Onorificenza Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Su proposta del Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Alliata Di Montereale dott. Giorgio;

Astatke sig. Mulatu;

Baldini prof. Pier Raimondo;

Bertazzo sig. Maurizio;

Biondi cons. Gabriella Gemma Antonietta;

Bonomi dott. Andrea;

Borea D'Olmo sig. Giovanni Battista;

Brenner dott.ssa Brigitte;

Fux sig.ra Maria;

Giovannelli sig. Guido;

Godi sig. Marino;

Karandieiev dott. Rostyslav;

Lungo Esquivel dott. Ricardo Augusto;

Manes dott. Facundo Francisco;

Ortayli prof. Ilber;

Passamonti dott. Luigi;

Peng prof. Long;

Prokoptsov dott. Vladimir Ivanovich;

Rattansi prof.ssa Vijaylaxmi;

Salort-Pons dott. Salvador;

Shirakawa sig. Motomitsu;

Vongkusolkit dott. Isara;

Wei dott. Arthur;

Yamaguchi dott.ssa Kaeko.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 3 giugno 2016

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

16A04954

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 2016.

Conferimento dell'Onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Su proposta del Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Al Sawair ing. Adnan;

Ambrogetti dott.ssa Francesca Romana;
Andronov dott. Mikhail Sergeevich;
Ardizzone sig. Giovanni;
Arrigoni padre Enrico;
Babichau sig. Anatoli Mikhailovich;
Bagnasco arch. Massimo;
Bagnoli sig. Enzo;
Balliana padre Emilio;
Barilaro sig. Francesco;
Basso sig. Juan Carlos Ramón;
Bellace prof.ssa Janice R.;
Bellini prof.ssa Beatrice;
Bellon dott. Emilio Angel;
Blaho dott. Jaroslav;
Bordini dott. Augusto;
Borsa padre Sandro;
Boscarol dott. Ivo;
Bruno sig. Maurizio;
Capriati dott. Pasquale;
Carena arch. Simone;
Caruso sig. Dominic J.;
Castellan sig. Gelson;
Catano dott. Antonio;
Chirathivat sig. Sudhitham;
Colombo suor Maria Graziosa;
Crescenzi dott. Stefano;
Crisafulli sig. Vincenzo;
Cuffaro sig. Antonino;
Davino dott.ssa Maria Grazia;
De Pauli dott. Carlos Primo;
Di Vito dott. Mario;
Diberardinis sig. Michael;
Efrati sig.ra Ilana;
Fantini prof. Bernardino;
Fedrigo ing. Enrico;
Forlini dott. Anthony Guido;
Fraccaro dott. Plinio;
Franco sig.ra Francesca Maria;
Giannattasio dott.ssa Carmen;
Gilhooly sig. John Thomas;
Gordeev ing. Aleksey Vasilievich;
Gordieiev dott. Viktor;
Iirillo sig. Gregorio;
Jin prof.ssa Jing;
Kalei dott.ssa Diana Elizabeth;
Kotzas dott. John;
Laganà sig. Santo Diego;
Lahotte dott. Daniel;
Landulfo dott. Gerardo;
Lazar dott. Valeriu;
Levytska dott.ssa Maria;
Li prof. Keyong;
Lo pilato Sig. Umberto;
Machado Junior ing. Olavo;
Marcazzan suor Teresa;
Marchi dott.ssa Loredana;
Marini sig. Modesto;
Marinucci ing. Marco;
Markosova dott.ssa Marta;
Merlino on. John Anthony;
Mikhasenka prof. Fiodar Timofeevich;
Monas dott.ssa Denise;
Mondi dott. Alberto;
Motta prof. Nunzio;
Onesti sig. Ronald;
Orvieto dott.ssa Iael;
Paina Dott. Corrado;
Paschetta Geom. Giuseppe;
Pezzutti maestro Massimo;
Piattelli dott Angelo;
Porcheddu prof.ssa Annarella;
Ricciardi dott.ssa Rita;
Salituri dott. Pietro;
Sanvito prof. Stefano;
Sartini sig. Luigi;
Scampoli prof.ssa Paola;
Schmidt-Ott sig. Konrad Ulrich Walter;
Sherpa sig. Nima Nuru;
Sirgiovanni sig. Gennaro;
Strimaitiene prof.ssa Beatriz Amelia;
Tognacci sig. Giannino;
Toscani dott. Vincenzo;
Tran prof. Thanh Quyet;
Valastro sig.ra Bartolo;
Varese dott. Andrea Umberto;
Vasilchanka dott.ssa Nadzeya Vassil'Evna;
Vignola dott. Gianfranco;
Vincenti dott. Oreste;
Vitale sig. Rio Steve;
Viterale sig. Giovanni;
Zaffari dott. Claudio;
Zaffari dott. Ivo;
Zanette sig. Giuliano;
Zingales avv. Alessandra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 3 giugno 2016

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

16A04955

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 2016.

Criteri e modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al corpo militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo determinato della associazione italiana della Croce Rossa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLA DIFESA

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, e successive modificazioni e, in particolare l'art. 2, rubricato «Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute»;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, recante «Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni, che stabilisce che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il Presidente della CRI, sono stabiliti i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale di cui all'art. 5 già appartenente al Corpo militare, nonché tra i livelli delle due predette categorie di personale e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti della Pubblica amministrazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali»;

Visto, altresì, l'art. 5, comma 5, terzo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni, il quale dispone che al personale già appartenente al Corpo militare, «continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi»;

Visto il decreto 16 aprile 2014 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa e, in particolare, l'art. 8, comma 4, rubricato «Personale a tempo indeterminato», il quale dispone che «Ai fini dell'equiparazione tra i livelli di inquadramento del personale appartenente al Corpo militare e il personale civile con contratto a tempo indeterminato, si provvede entro 120 dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, a definire le tabelle di equiparazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni»;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» e, in particolare, l'art. 7, rubricato «Proroga di termini in materia sanitaria»;

Sentito il Presidente dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

Ritenuto che le tabelle del presente decreto hanno anche la finalità di favorire i processi di mobilità del personale dell'Associazione italiana della Croce Rossa verso altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, recante «Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale», adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 29-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente»;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, il libro V - titolo IV «Personale della Croce Rossa Italiana, ausiliario delle Forze armate», Capo I «Personale del Corpo militare»;

Tenuto conto della classificazione del personale militare come individuata nella gerarchia dei gradi del medesimo personale di cui al citato decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni;

Ritenuto di dover tenere conto ai fini dell'equiparazione con il personale civile dell'Associazione italiana della Croce Rossa del grado rivestito dal personale militare;

Visto il CCNL del comparto enti pubblici non economici per il quadriennio 1998-2001, recante, nella parte seconda, il sistema di classificazione del personale;

Considerati i compiti, le mansioni, le responsabilità ed i titoli di accesso relativi alle posizioni professionali contenute nelle declaratorie di area degli ordinamenti professionali del comparto enti pubblici non economici;

Ritenuto che il personale già appartenente al Corpo militare della CRI debba essere collocato, nell'ambito dell'area di inquadramento, nella posizione economica da individuarsi sulla base del criterio di prossimità degli importi del trattamento tabellare in godimento con il trattamento tabellare stabilito per il personale non dirigenziale del comparto enti pubblici non economici dal CCNL relativo al biennio 2008-2009;

Ritenuto, altresì, di dover inquadrare gli Ufficiali con professionalità medica nelle due fasce funzionali di cui all'art. 90 del CCNL 1 agosto 2006 relativo al personale dirigente dell'area VI per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003;

Visto il parere reso dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 71724 del 21 settembre 2015;

Visto il parere reso dal Ministero della difesa con nota n. 36224 del 23 settembre 2015;

Visto il parere reso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con nota n. 54978 del 30 settembre 2015;

Ritenuto di poter accogliere le osservazioni formulate dal predetto Dipartimento;

Tenuto conto che la XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa riunitasi a Vienna nel mese di ottobre 1965, alla presenza anche del Governo Italiano, ha approvato i Sette Principi Fondamentali che devono ispirare l'attività e l'organizzazione della Croce Rossa, tra cui anche il Principio Fondamentale di «Unità» che prevede che nel territorio nazionale non vi può essere che una sola associazione di Croce Rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio, aderente alla federazione internazionale delle società di croce rossa e mezzaluna rossa;

Informate le organizzazioni sindacali con e-mail del 23 ottobre 2015 e sentite le stesse nell'incontro del 13 novembre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto definisce le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al Corpo militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.), ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 12 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni, nonché dell'art. 8, comma 4, del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa del 16 aprile 2014, secondo la corrispondenza definita nelle allegate tabelle «A» e «B» che fanno parte integrante del presente decreto.

2. Il personale nell'ambito dell'area funzionale di inquadramento individuata nella suddetta tabella «A», è collocato nella posizione economica indicata, sulla base del criterio di prossimità degli importi del trattamento tabellare in godimento con il trattamento tabellare stabilito per il personale non dirigenziale del comparto enti pubblici non economici dal CCNL relativo al biennio economico 2008-2009.

Art. 2.

1. Per l'equiparazione tra i livelli di inquadramento del personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI, appartenente al comparto degli enti pubblici non economici, e quelli del personale dei diversi comparti della pubblica amministrazione, trova applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, adottato ai sensi dell'art. 29-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 3.

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 25 marzo 2016

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
il Sottosegretario di Stato
DE VINCENTI

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro della difesa
PINOTTI

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2016
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 1783

TABELLA "A"

RUOLO	GRADO	LIVELLO RETRIBUTIVO DEL PERSONALE MILITARE	QUALIFICA DIRIGENZIALE CCNL relativo al personale dirigente degli enti pubblici non economici (EPNE)	AREE FUNZIONALI COMPARTO EPNE
UFFICIALI NON MEDICI	COLONNELLO		DIRIGENTE II FASCIA	
	TENENTE COLONNELLO			C
	MAGGIORE			C
	CAPITANO			C
	TENENTE			C
	SOTTOTENENTE			C
MARESCIALLI	MARESCIALLO MAGGIORE			B
	MARESCIALLO CAPO			B
	MARESCIALLO ORDINARIO			B
SERGENTI	SERGENTE MAGGIORE			B
	SERGENTE			B
GRADUATI E TRUPPA	CAPORAL MAGGIORE			A
	CAPORALE			A

TABELLA "B"

RUOLO	GRADO	QUALIFICHE FUNZIONALI DELL'AREA MEDICA Art. 90 del CCNL del personale dirigente degli enti pubblici non economici (EPNE)
UFFICIALI MEDICI	MAGGIORE GENERALE	II FASCIA FUNZIONALE
	COLONNELLO	I FASCIA FUNZIONALE
	TENENTE COLONNELLO	I FASCIA FUNZIONALE
	MAGGIORE	I FASCIA FUNZIONALE
	CAPITANO	I FASCIA FUNZIONALE
	TENENTE	I FASCIA FUNZIONALE
	SOTTOTENENTE	I FASCIA FUNZIONALE

16A04932

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 17 giugno 2016.

Tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 2019/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», ed in particolare, la Parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante «Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE», ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 settembre 2007, n. 185, recante l'istituzione e le modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, la costituzione e il funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e l'istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 25 settembre 2007, istitutivo del Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE;

Visto l'art. 41, comma 4, del decreto legislativo n. 49/2014, che dispone che gli oneri relativi alle attività di monitoraggio e gli oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti (Comitato di vigilanza e controllo), del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE e di tenuta del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE (Registro nazionale) sono a carico dei produttori di AEE in base alle rispettive quote di mercato;

Visto l'art. 41, comma 5, del decreto legislativo n. 49/2014, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 4 del citato decreto legislativo n. 49/2014, nonché le relative modalità di versamento;

Vista la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze n. 3557 del 9 marzo 2016;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le tariffe per la copertura degli oneri derivanti dalle attività sotto indicate, nonché le modalità di versamento delle stesse da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE):

a) monitoraggio sul raggiungimento del tasso di raccolta differenziata dei RAEE di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 49/2014;

b) monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi di recupero dei RAEE di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 49/2014;

c) funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 49/2014;

d) funzionamento del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 49/2014;

e) tenuta del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 49/2014.

Art. 2.

Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe dovute per le attività di cui all'art. 1 si articolano in una quota fissa e una quota variabile e garantiscono la copertura economica degli oneri di cui all'art. 4.

2. I produttori di AEE sono tenuti al versamento di una quota fissa annua pari a euro 10,00 (dieci) cadauno, indipendentemente dalla relativa quota di mercato.

3. I produttori di AEE sono, altresì, tenuti al versamento di una quota variabile calcolata come differenza tra l'ammontare totale degli oneri di cui all'art. 4, al netto della componente a carico dei produttori delle pile ed accumulatori ai sensi dall'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e il totale delle quote fisse dovute dai medesimi produttori.

4. La quota variabile è ripartita tra i produttori di AEE in base alle rispettive quote di mercato, calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 49/2014, sulla base delle comunicazioni annuali rese ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, entro il 30 aprile di ogni anno.

5. Le tariffe dovute dai produttori di AEE sono calcolate annualmente e pubblicate nell'area riservata del sito www.registroaee.it, entro il 30 giugno di ogni anno. I produttori di AEE versano le tariffe entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 3.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle tariffe dovute per la copertura degli oneri di cui all'art. 1 è effettuato mediante versamento al Capo di entrata 32° - capitolo n. 2592 - art. 26 del Ministero dell'economia e delle finanze intestato alla Tesoreria dello Stato.

2. Nella causale del versamento è indicato:

a) il riferimento al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

b) il nominativo del produttore;

c) il numero di iscrizione al registro di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 49/2014.

3. Sul sito www.registroaee.it sono resi disponibili i facsimile dei modelli da utilizzare per il versamento nonché gli ulteriori sistemi telematici di pagamento.

4. La ricevuta di versamento dell'importo è trasmessa dal produttore di AEE al Registro nazionale dei produttori contestualmente all'invio della comunicazione annuale di cui all'art. 2, comma 4.

5. I pagamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati cumulativamente dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE di cui agli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 49/2014 per conto dei produttori associati secondo le rispettive quote di mercato.

Art. 4.

Individuazione degli oneri

1. La quantificazione degli oneri di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1, comma 1 è riportata in allegato 1.

2. La quantificazione degli oneri di cui alla lettera *e)* dell'art. 1, comma 1 è riportata in allegato 2.

3. La quantificazione degli oneri di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 1, comma 1 è riportata in allegato 3 ed è ulteriormente dettagliata come segue:

a) oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, nonché gli eventuali rimborsi di spese di missione;

b) oneri sostenuti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per la per la predisposizione delle strutture e mezzi informatici necessari per il funzionamento della segreteria dei comitati di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 49/2014;

c) oneri sostenuti dall'ISPRA e dalla Guardia di finanza per le attività ispettive nei confronti dei produttori di AEE di cui all'art. 35, comma 1, lettera *d)* e comma 3 del decreto legislativo n. 49/2014;

d) oneri di funzionamento del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE, nonché gli eventuali rimborsi di spese di missione.

4. Ai sensi dall'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, gli oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, nonché gli eventuali rimborsi di spese di missione di cui al comma 3, lettera *a)*, sono posti in ugual misura a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle pile ed accumulatori.

Art. 5.

Ripartizione del gettito delle tariffe

1. I proventi derivanti dalle tariffe per la copertura degli oneri di cui all'art. 1, comma 1, vengono riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire alle amministrazioni competenti e alle associazioni interessate la quota dei proventi relativa alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attività.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. I produttori di AEE che non rispettano il termine per il versamento di cui all'art. 2, comma 5, sono tenuti al pagamento della tariffa stabilita maggiorata degli interessi nella misura del tasso legale vigente, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza di detto termine.

Roma, 17 giugno 2016

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

ALLEGATO *1*

(articolo 4, comma 1)

TARIFFE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SVOLTE DA ISPRA SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E RECUPERO DEI RAEE DI CUI ALL'ARTICOLO 14, COMMA 3 E 19, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2014, N. 49.

Tabella I

ISPRA			
Attività	**Risorse dedicate**	**Costo medio annuo**	**TOTALE**
Attività di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e recupero dei RAEE	1 Dirigente Area VII (per 20 giorni/anno/uomo) 2 Tecnologi III livello (per 3 mesi/uomo) 1 Collab. tecnico V livello (per 3 mesi/uomo) 1 Collab. amm. VII livello (per 1 mese/uomo)	1 Dirigente: € 8.674,98 2 Tecnologi: € 25.073,22 1 Coll. tecnico: € 12.223,17 1 Coll. amm.: € 3.314,06	€ 49.285,43
PERSONALE			**€ 49.285,43**
Dotazione strumentale	**Tipologia**	**Costo medio**	**TOTALE**
Acquisto hardware e software (solo per l'anno 2015)	2 PC 1 stampante a colori	€ 1.126,4+ IVA	€ 1.374,21
Manutenzione straordinaria		€ 600,00 + IVA	€ 732,00
DOTAZIONE STRUMENTALE			**€ 2.106,21**
TOTALE ONERI 2015			**€ 51.391,64**
TOTALE ONERI 2016			**€ 50.017,43**

ALLEGATO *2*

(articolo 4, comma 2)

TARIFFE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI TENUTA DEL REGISTRO NAZIONALE DEI SOGGETTI OBBLIGATI AL TRATTAMENTO DEI RAEE DI CUI ALL'ARTICOLO 29 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2014, N. 49.

Tabella II

CAMERE DI COMMERCIO				
Attività	**Risorse dedicate**	**Costo unitario**	**N. g/u stimate**	**TOTALE**
Coordinamento della gestione del progetto e gestione amministrativa	Funzionario	€ 400	75	€ 30.000,00
Manutenzione e gestione del sistema informativo, comprendente elaborazione dati e reporting, manutenzione base dati e manutenzione adattiva ed evolutiva software	Specialista	€ 490	190	€ 93.100,00
PERSONALE				**€ 123.100,00**
Dotazione strumentale		**Costo annuo**		**TOTALE**
Canone annuale per utilizzo infrastruttura tecnologica, hosting e connettività		€ 45.000,00		€ 45.000,00
DOTAZIONE STRUMENTALE				**€ 45.000,00**
TOTALE ONERI CAMERE DI COMMERCIO - TOTALE ONERI				**€ 168.100,00**

ISPRA			
Attività	**Risorse dedicate**	**Costo annuo**	**TOTALE**
Personale addetto alla gestione del sistema	1 coll. tecnico VI livello (per 12 mesi/anno)	€ 43.959,52	€ 43.959,52
PERSONALE			**€ 43.959,52**
Dotazione strumentale	**Tipologia**	**Costo medio**	**TOTALE**
Acquisto hardware e software (solo per l'anno 2015)	1 server 1 stampante	€ 7.125,00 + iva nel 2015	€ 8.692,50
Manutenzione straordinaria		€ 600 + iva annuo	€ 732,00
DOTAZIONE STRUMENTALE			**€ 9.424,50**
Logistica	**Tipologia**	**Costo annuo**	
Costo annuale -locazione stanza, utenze servizi di pulizia e vigilanza	1 stanza	€ 4.100,96	€ 4.100,96
ALTRE SPESE			**€ 4.100,96**
TOTALE ONERI ISPRA 2015			**€ 57.484,98**
TOTALE ONERI ISPRA 2016			**€ 48.792,48**
TOTALE ONERI CAMERE DI COMMERCIO + ISPRA 2015			**€ 225.584,98**
TOTALE ONERI CAMERE DI COMMERCIO + ISPRA 2016			**€ 216.892,48**

ALLEGATO 3

(articolo 4, comma 3)

TARIFFE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO E DEL COMITATO DI INDIRIZZO SULLA GESTIONE DEI RAEE DI CUI AGLI ARTICOLI 35 E 36 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2014, N. 49.

a) Oneri per il funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, nonché gli eventuali rimborsi di spese di missione

Tabella III.a

COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO		
Incarico	**Importi annui**	**TOTALE**
Presidente	€ 2.781,52 lordi	€ 2.781,52
Vicepresidente	€ 2.639,28 lordi	€ 2.639,28
6 componenti	€ 2495,92 lordi a componente (x 6 componenti)	€ 14.975,52
PERSONALE		**€ 20.396,32**
Rimborsi spese	**Importo annuo**	**TOTALE**
Rimborsi spese	€ 3.520,00 a componente (x 2 componenti)	€ 7.040,00
ALTRE SPESE		**€ 7.040,00**
TOTALE ONERI COMITATO DI VIGILANZA		**€ 27.436,32** [1]

[1] Ai sensi dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, gli oneri di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), pari a € 27.436,32, sono posti in ugual misura a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle pile ed accumulatori, per una quota pari a €13.718 per ciascuna categoria.

b) Oneri sostenuti dall'ISPRA per la per la predisposizione delle strutture e mezzi informatici necessari per il funzionamento della segreteria dei Comitati di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 49 del 2014

Tabella III.b

SEGRETERIA COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO E COMITATO DI INDIRIZZO SULLA GESTIONE DEI RAEE			
Attività	**personale**	**mesi**	**TOTALE**
Segreteria	1 collaboratore amministrativo di VII livello	12 mesi /anno	€ 39.768,78
	1 collaboratore amministrativo di VII livello	6 mesi /anno	€ 19.884,36
Supporto tecnico	2 collaboratori tecnici di VI livello	4 mesi/anno/uomo	€ 29.306,32
Supporto tecnico in materia di rifiuti	1 tecnologo/ricercatore III livello	4 mesi/uomo	€ 16.715,48
PERSONALE			**€ 105.674,97**
Tipologia	**Costo unitario medio pro/capite**	**Unità di segreteria**	**TOTALE**
Spese telefoniche e canone della PEC	59,15 €	5	€ 295,75
Spese di cancelleria	€ 160,25	5	€ 801,25
ALTRE SPESE			**€ 1.097,00**
TOTALE ONERI			**€ 106.771,97**

c) Oneri sostenuti dall'ISPRA e dalla Guardia di finanza per le attività ispettive nei confronti dei produttori di AEE di cui all'articolo 35 comma 1 lettera d) e comma 3 del decreto legislativo n. 49 del 2014;

Tabella III.c

GUARDIA DI FINANZA			
Attività	**Risorse dedicate**	**Costo singola ispezione**	**TOTALE (30 ispezioni)**
Attività di ispezione da parte di una pattuglia della Guardia di Finanza	2 militari (per 2gg)	€ 400,00	€ 12.000,00
Spese di trasporto		€ 600,00	€ 18.000,00
Spese di vitto e alloggio		€ 800,00	€ 24.000,00
ALTRE SPESE - 2015			**€ 54.000,00**
ALTRE SPESE - 2016			**€ 43.800,00**
ISPRA			
Attività	**Risorse dedicate**	**Costo singola ispezione**	**TOTALE (30 ispezioni)**
Attività di ispezione da parte di tecnologi ISPRA	2 tecnologi III livello (per 2gg)	€ 557,20	€ 16.716,00
Spese di trasporto tecnologi ISPRA		€ 500,00	€ 15.000,00
Vitto e alloggio tecnologi ISPRA		€ 440,00	€ 13.200,00
ALTRE SPESE			**€ 44.916,00**
TOTALE ONERI GUARDIA DI FINANZA + ISPRA - 2015			**€ 98.916,00**
TOTALE ONERI GUARDIA DI FINANZA + ISPRA - 2016			**€ 88.716,00**

d) Oneri per il funzionamento del Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, nonché gli eventuali rimborsi di spese di missione

Tabella III.d

COMITATO DI INDIRIZZO SULLA GESTIONE DEI RAEE		
Attività	**Importo annuo**	**TOTALE**
Funzionamento del comitato	€ 580,44 a componente (x 13 componenti)	€ 7.545,72
PERSONALE		**€ 7.545,72**
Rimborsi spese	**Importo annuo**	**TOTALE**
Rimborsi spese	€1.320,00 a componente (x 2 componenti)	€ 2.640,00
ALTRE SPESE		**€ 2.640,00**
TOTALE ONERI COMITATO DI INDIRIZZO		**10.185,72**

16A04938

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° giugno 2016.

Modifica all'allegato del decreto 7 marzo 2016 di individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto 7 marzo 2016, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 aprile 2016, con il quale sono stati stabiliti i prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali, individuati dall'allegato al decreto, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016;

Considerata la richiesta di modifica del codice dell'area di coltivazione delle uve destinate alla produzione del vino rosso Piceno DOC, pervenuta da parte dell'Organismo collettivo di difesa delle Marche, in quanto identificala la produzione delle uve Doc H80 nella sola provincia di Ancona mentre la produzione è propria di tutto il territorio della regione Marche, ad eccezione della provincia di Pesaro;

Ritenuto di accogliere la richiesta di modifica anche alla luce della positiva valutazione effettuata da ISMEA - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - trasmessa il 17 maggio 2016, con l'indicazione del nuovo codice dell'area di coltivazione

Decreta:

Art. 1.

1. Il codice dell'area di coltivazione relativo al prodotto uva da vino H80 Doc-Docg nera per la produzione del Rosso Piceno, avente ID Varietà 1680, indicato nell'allegato al decreto ministeriale 7 marzo 2016, è sostituito con quello riportato nell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2016

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1826

ALLEGATO

Aggiornamento codice area prodotto riportato nell'allegato al decreto ministeriale 7 marzo 2016:

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Prezzi massimi 2016 €/100 KG, Iva esclusa
11	H80	Uva da vino Doc-Docg nera	Rosso Piceno	1680	40,67

16A04933

DECRETO 8 giugno 2016.

Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 e dalla legge 19 dicembre 1984, n. 865 recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290 che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/69, che istituisce il registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 sopra indicato;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 201 - del 28 agosto 2002, con il quale si modifica il decreto ministeriale 6 febbraio 2001 relativo alla selezione clonale di vite;

Visto lo schema di accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite del 25 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 212 - del 10 settembre 2002;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 242 - del 14 ottobre 2004 recante «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000», con il quale, in particolare, è stato pubblicato l'intero registro aggiornato delle varietà di vite;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005, «Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 82 - del 9 aprile 2005, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 210 - del 9 settembre 2005, recante: «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000»;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 61 - del 14 marzo 2006, recante: «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000»;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 93 - del 21 aprile 2006, «Rettifica dell'allegato al decreto ministeriale 2 febbraio 2006, recante: "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000"»;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 38 - del 15 febbraio 2007, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il regolamento CE n. 607/2009 della commissione del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento UE n. 401/2010 della commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 182 - del 7 agosto 2007, recante «Disposizioni transitorie per l'uso del sinonimo "Friulano" della varietà di vite "Tocai friulano", nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino a denominazione di origine della Regione Friuli Venezia Giulia»;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 253 - del 30 ottobre 2007, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 251 - del 27 ottobre 2007, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite e disposizioni per l'uso del sinonimo "Tai", della varietà di vite "Tocai friulano", nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino di talune denominazioni di origine controllata della Regione Veneto, a decorrere dalla campagna vendemmiale 2007/2008.»;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 62 - del 13 marzo 2008, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 194 - del 20 agosto 2008, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 93 - del 22 aprile 2009, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 146 - del 26 giugno 2009, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 189 - del 14 agosto 2010, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 170 - del 23 agosto 2011, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 137 - del 14 giugno 2012, «Modifiche al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 60 - del 12 marzo 2013, «Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, pubblicato nel supplemento ordinario n. 141, alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2012 ed in particolare l'art. 12, comma 20;

Vista la legge 7 agosto 2012, n. 135 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», pubblicata nel supplemento ordinario n. 173 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 14 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 186 - del 9 agosto 2013, «Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 241 - del 14 ottobre 2013, «Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 127 - del 4 giugno 2014, «Modifiche al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 258 - del 6 novembre 2014, «Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 103 - del 6 maggio 2015, «Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 199 - del 28 agosto 2015, «Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 16 - del 21 gennaio 2016, «Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in particolare l'art. 8, così come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 con l'art. 2, comma 1-*ter*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

Viste le richieste di iscrizione di nuove varietà di vite, le richieste di omologazione di nuovi cloni e le richieste di riconoscimento di nuovi sinonimi, inviate al Ministero;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ad un aggiornamento del registro nazionale delle varietà di viti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Articolo unico

Alla sezione I – vitigni ad uve da vino, vengono inserite le seguenti nuove varietà:

Albana rosa Rs. N. codice varietà 849;

Festasio N. codice varietà 850;

Lambrusco del Pellegrino N. codice varietà 851;

Merera N. codice varietà 852;

Passeretta B. N. codice varietà 853.

Alla sezione I – vitigni ad uve da vino, vengono aggiunti, alle varietà già iscritte, i seguenti nuovi cloni:

062 - Ciliegiolo N., cloni I – LA – VITE- CIL – 13 e I - LA – VITE- CIL – 16;

150 - Montepulciano N., cloni I – Vitis 19, I – UNIMI 10, I – UNIMI 14;

153 - Moscato bianco B., cloni I – Martini Rossi CVT 17, I – Martini Rossi CVT 34, I – Martini Rossi CVT 61 e I – Martini Rossi CVT 70;

330 - Pelaverga piccolo N., cloni I – CVT C1, I – CVT 212 e I – CVT 223;

218 - Sangiovese N., cloni I – LA – VITE- SG – 56, I – LA – VITE- SG – 57 e I – LA – VITE – SG – 58;

258 – Vermentino B., cloni I – LA – VITE – VERM – 67 e I – LA – VITE- VERM – 90.

Alla sezione II – vitigni ad uve da tavola, vengono inserite le seguenti nuove varietà:

783 - Arrathirty B.;

784 - IFG Eighteen Rs.;

785 - IFG Fourteen Rs.;

786 - IFG Nineteen Rs.;

787 - IFG Sixteen N.;

788 - IFG Thirteen N.;

789 - IFG Twelve N.;

790 - IFG Twenty N.;

791 - IFG Twenty one Rs.

Alla sezione IV - vitigni per portainnesto, vengono aggiunti, alle varietà già iscritte, i seguenti nuovi cloni:

621 - 110 Richter, clone I – Vitis 1;

622 - 140 Ruggeri, cloni I - Vitis 1;

628 - 41 B, clone I - Vitis 1;

615 - S. O. 4 clone I - Vitis 1.

Alla sezione VII – elenco proponenti l'omologazione dei cloni, il nominativo al codice 79 viene come di seguito modificato:

da Università di Verona - Dipartimento scienze, tecnologie e mercati della vite e del vino a Università di Verona - Dipartimento di biotecnologie cattedra di viticoltura.

Alla sezione VII – elenco proponenti l'omologazione dei cloni, viene aggiunto il seguente nuovo proponete:

Gini Vivai di Cenaia - PI.

L'elenco delle varietà e dei cloni e dei relativi codici, di cui all'allegato 1, sezione I, sezione IV e sezione V, nonché la sezione VII del medesimo allegato, del decreto ministeriale 7 maggio 2004 citato nelle premesse, viene di conseguenza modificato, nelle parti interessate, secondo l'allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2016

Il direttore generale: CACOPARDI

ALLEGATO

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
849	ALBANA ROSA RS.						
062	CILIEGIOLO N.	001	I - U.S. PI FI Pec. 21	1987	3	LANCELLOTTA	
		002	I - VCR 1	1999	2		
		003	I - CL CAB 8	1976	2		
		004	I - ARSIAL-CRA 223	2009	8/34		
		005	I - UBA-RA Cl 3	2009	2		
		006	I - LA – VITE- CIL – 13	2016	89/9/102		
		007	I - LA – VITE- CIL – 16	2016	89/9/102		
850	FESTASIO N.						
851	LAMBRUSCO DEL PELLEGRINO N.						
852	MERERA N.						
150	MONTEPULCIANO N.	001	I - RAUSCEDO 7	1969	2		
		002	I - AP-MP1	1977	13		
		003	I - AP-MP3	1977	13		
		004	I - VCR 100	2002	2		
		005	I - UBA-RA MP 11	2002	11/47		
		006	I - UBA-RA MP 12	2002	11/47		
		007	I - UBA-RA MP 13	2002	11/47		
		008	I - UBA-RA MP 14	2002	11/47		
		009	I - TEA 5	2006	59/60		
		010	I - UNIMI-ASSAM MTP VV 301	2005	33/61		
		011	I - UNIMI-ASSAM MTP VV 312	2007	33/61		
		012	I - UNIMI-ASSAM MTP VV 321	2007	33/61		
		013	I - VCR 453	2007	2		
		014	I - VCR 454	2007	2		
		015	I - VCR 456	2007	2		
		016	I - VCR 462	2007	2		
		017	I - Ampelos TEA 21	2007	59/60		
		018	I - VCR 496	2009	2		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		019	I - VCR 498	2009	2		
		020	I - UBA-RA MP 33	2009	47/11/73/74		
		021	I - VCR 419	2013	2		
		022	I - Ampelos CNT 12	2014	78/60		
		023	I - Ampelos CNT 16	2014	78/60		
		024	I – Vitis 19	2016	58		
		025	I – UNIMI 10	2016	33		
		026	I – UNIMI 14	2016	33		
153	MOSCATO BIANCO B.	001	I - RAUSCEDO 2	1969	2	MUSCAT BLANC A PETIT	* Ai soli fini della designazione
		002	I - FEDIT 6 C.S.G.	1969	3	GRAIN,	
		003	I - CN 4	1980	12	MUSCAT DE CHAMBAVE,	** Ai soli fini della designazione, per
		004	I - MB 25 Bis	1990	19/20/22	MOSCATO*, MOSCATELLO*,	l'esportazione o la spedizione verso
		005	I - CVT CN 16	1990	12	MOSCATELLONE*,	altri Stati membri
		006	I - CVT AT 57	1990	12	MUSCAT**, MUSKATELLER**,	
		007	I - AL-MOS-30	1988	24	MOSCATO REALE***	***Ai soli fini della designazione dei vini
		008	I - VCR 3	1995	2	GELBER MUSKATELLER	DO e IGT della Regione Puglia
		009	I - ISV 5	1999	1		
		010	I - CVT 190	2005	12		
		011	I - MartiniRossi CVT G3	2005	12		
		012	I - MartiniRossi CVT G9	2005	12		
		013	I - VCR 221	2009	2		
		014	I - UBA-RA MO 16	2009	47/11/73/74		
		015	I - CRAVIT-ERSA FVG 135	2009	23/1		
		016	I - VCR 315	2010	2		
		017	I - Regione Sicilia 247	2011	84		
		018	I - MM-CDO-5	2012	50/87/9/15/37		
		019	I - MM-CDO-13	2012	50/87/9/15/37		
		020	I – Martini Rossi CVT 17	2016	12/76		
		021	I – Martini Rossi CVT 34	2016	12/76		
		022	I – Martini Rossi CVT 61	2016	12/76		
		023	I – Martini Rossi CVT 70	2016	12/76		
330	PELAVERGA PICCOLO N.	001	I - CVT C1	2016	12/76		
		002	I - CVT 212	2016	12/76		
		003	I - CVT 223	2016	12/76		
853	PASSERETTA B.						

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
218	SANGIOVESE N.	001	I - RAUSCEDO 10 (Grosso Lamole)	1969	2	SANGIOVETO	
		002	I - RAUSCEDO 24 (Medio Predappio)	1969	2		
		003	I - SG 2 T	1976	8		
		004	I - SG 4 T	1976	8		
		006	I - SG 12 T	1976	8		
		007	I - PECCIOLI 1	1976	9		
		008	I - AP-SG 1	1977	13		
		009	I - AP-SG 2	1977	13		
		010	I - SS-F9-A5-48	1978	15		
		011	I - MONTALCINO 42	1980	9		
		012	I - CSV-AP-SG5	1990	13		
		013	I - FEDIT 20-CH	1990	42		
		014	I - FEDIT 21-CH	1990	3		
		015	I - FEDIT 22-CH	1990	3		
		016	I - VCR 4	1995	2		
		017	I - VCR 19	1995	2		
		018	I - UBA 74/C	1992	11/35/36		
		019	I - UBA 79/C	1992	11/35/36		
		020	I - VCR 5	1994	2		
		021	I - VCR 6	1994	2		
		022	I - VCR 30	1994	2		
		023	I - U.S. FI-PI 3	1994	9/15		
		025	I - U.S. FI-PI 172	1994	9/15		
		026	I - B-BS-11	1978	15		
		027	I - VCR 23	1995	2		
		028	I - BF 10	1996	6/7/27/28/33		
		029	I - BF 30	1996	6/7/27/28/33		
		030	I - TIN-10	1996	6/7/27/28/33		
		031	I - TIN-50	1996	6/7/27/28/33		
		032	I - JANUS-10	1996	6/7/27/28/33		
		033	I - JANUS-20	1996	6/7/27/28/33		
		034	I - VCR 16	1996	2		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		035	I - VCR 103	1996	2		
		036	I - UBA 63/F	1996	11/35/36		
		037	I - UBA 63/L	1996	11/35/36		
		038	I - VCR 102	1997	2		
		039	I - CCL 2000/1	1999	9/15/27/30		
		040	I - CCL 2000/2	1999	9/15/27/30		
		041	I - CCL 2000/3	1999	9/15/27/30		
		042	I - CCL 2000/4	1999	9/15/27/30		
		043	I - MI-BF-50	1999	7/33		
		044	I - MI-TIN-20	1999	7/33		
		045	I - MI-TIN-30	1999	7/33		
		046	I - MI-TIN-40	1999	7/33		
		047	I - C.FUTURO 1	2000	9/37/39		
		048	I - C.FUTURO 2	2000	9/37/39		
		049	I - C.FUTURO 3	2000	9/37/39		
		050	I - C.FUTURO 4	2000	9/37/39		
		051	I - VCR 106	2000	2		
		052	I - VCR 108	2000	2		
		053	I - Fedit 30 ESAVE	2000	3/32		
		054	I - Fedit 38 ESAVE	2000	3/32		
		055	I - VCR 105	2001	2		
		056	I - VCR 109	2001	2		
		057	I - VCR 116	2001	2		
		058	I - JANUS 50	2001	7/33		
		059	I - CSV - SG 4	2002	13		
		060	I - CSV - SG 6	2002	13		
		061	I - 9 ISV - CSV	2002	1/13		
		062	I - ISV RC 1	2002	1		
		063	I - ISV 2	2002	1		
		064	I - CCL 2000/5	2002	15/43/9/30/27		
		065	I - CCL 2000/6	2002	15/43/9/30/27		
		066	I - CCL 2000/7	2002	15/43/9/30/27		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		067	I - SG-CDO-4	2003	9/15/50		
		068	I - SG-CDO-6	2003	9/15/50		
		069	I - SG-P.A-1	2003	9/15/51		
		070	I - SG-P.A-8	2003	9/15/51		
		071	I - Fedit 2 ESAVE	2004	3/32		
		072	I - Agri 3	2005	9/15/56		
		073	I - Agri 45	2005	9/15/56		
		074	I - TEA 6	2005	59/60		
		075	I - VCR 207	2006	2		
		076	I - SA-PA-9	2006	15/9		
		077	I - VCR 209	2006	2		
		078	I - VCR 214	2006	2		
		079	I - VCR 218	2006	2		
		080	I - VCR 235	2006	2		
		081	I - VCR 237	2006	2		
		082	I - Agri 6	2007	9/15/56		
		083	I - Ampelos TEA 7	2007	59/60/9		
		084	I - Ampelos TEA 8	2007	59/60/9		
		085	I - Ampelos TEA 9	2007	59/60		
		086	I - Ampelos TEA 10 D	2007	59/60/65		
		087	I - Ampelos TEA 15	2007	59/60		
		088	I - UNIMI-VITIS SANG VV 101	2009	33/58		
		089	I - UNIMI-VITIS SANG VV 110	2009	33/58		
		090	I - SG - VITIS 1	2010	58		
		091	I - SG - VITIS 3	2010	58		
		092	I - CRA VIC BC SF6	2011	82/60/90/91		
		093	I - AGRI-100	2012	56/87/9/15/37		
		094	I - AGRI-200	2012	56/87/9/15/37		
		095	I - CHI 8	2012	87/9/37		
		096	I - CHI 10	2012	87/9/37		
		097	I - CHI 13	2012	87/9/37		
		098	I - CCL-2000/9	2012	30/87/9/15/37		
		099	I - CCL-2000/10	2012	30/87/9/15/37		
		100	I - FUTURO-352	2012	39/87/9/37		
		101	I - FUTURO-398	2012	39/87/9/37		
		102	I - SG-CDO-8	2012	50/87/9/15/37		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		103	I- PRU-RA	2012	40/87/9/15/37		
		104	I - S-PRU-WA	2012	40/87/9/15/37		
		105	I - SG-CAPSI-300	2013	42		
		106	I - SG-CAPSI-301	2013	42		
		107	I - G 76	2014	95		
		108	I - GM 1	2014	95		
		109	I - GM 32	2014	95		
		110	I - GCV 10	2014	95		
		111	I - GCV 12	2014	95		
		112	I - FdB - CAB M 43	2014	8		
		113	I - FdB - CAB M 18	2014	8		
		114	I - CRA - BR 1141	2015	82/100/101		
		115	I - CRA - BR 1872	2015	82/100/101		
		116	I – LA – VITE- SG - 56	2016	89/9/102		
		117	I – LA – VITE- SG – 57	2016	89/9/102		
		118	I – LA – VITE- SG – 58	2016	89/9/102		
258	VERMENTINO B.	001	I - CAP VS 12	1991	25	(190) PIGATO, (80) FAVORITA	
		002	I - VCR 1	1994	2		
		003	I - CAP VS 3	1994	25		
		004	I - CVT 78	2002	12		
		005	I - CVT 84	2002	12		
		006	I - CAPVS 1	2002	25		
		007	I - VCR 12	2003	2		
		008	I - CVT 133	2006	12		
		009	I - CVT 134	2007	12		
		010	I - Sirena 1	2007	62/9/15/1/6		
		011	I - Marem 1	2007	62/9/15/1/6		
		012	I - Marem 3	2007	62/9/15/1/6		
		013	I - Sileno 1	2007	62/9/15/1/6		
		014	I - Sileno 3	2007	62/9/15/1/6		
		015	I - CVT 10	2010	12/76/70/34		
		016	I - CRA VIC LOR5	2011	82/60/90/91		
		017	I - VR-CDO-2	2012	50/87/9/15/37		
		018	I - VR-CDO-5	2012	50/87/9/15/37		
		019	I - VITIS 15	2014	58		
		020	I - Ampelos BC 8	2014	90/60		
		021	I – LA – VITE- VERM – 67	2016	89/9/102		
		022	I – LA – VITE- VERM – 90	2016	89/9/102		

SEZIONE II – vitigni ad uve da tavola

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà
783	ARRATHIRTY B.					
784	IFG EIGHTEEN Rs.					
785	IFG FOURTEEN Rs.					
786	IFG NINETEEN Rs.					
787	IFG SIXTEEN N.					
788	IFG THIRTEEN N.					
789	IFG TWELVE N.					
790	IFG TWENTY N.					
791	IFG TWENTY ONE Rs.					

SEZIONE IV - vitigni per portinnesto

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti
621	110 RICHTER	001	I - ISV CONEGLIANO 1	1969	1	
		002	I - UBA 05	1978	11	
		003	I - VCR 114	1996	2	
		004	I - VCR 424	2002	2	
		005	I - VCR 418	2002	2	
		006	I - Ampelos 2	2013	60/34	
		007	I - AGRI - TEA - 1	2015	9/15/56/59	
		008	I – Vitis 1		58	
622	140 RUGGERI	001	I - ISV CONEGLIANO 1	1969	1	
		002	I - V.G.V.A. 1	1969	4	
		003	I - V.G.V.A. 2	1969	4	
		004	I - V.G.V.A. 3	1969	4	
		005	I - V.G.V.A. 4	1969	4	
		006	I - V.G.V.A. 5	1969	4	
		007	I - V.G.V.A. 7	1969	4	
		008	I - V.G.V.A. 8	1969	4	
		009	I - V.G.V.A. 10	1969	4	
		010	I - V.G.V.A. 11	1969	4	
		011	I - V.G.V.A. 12	1969	4	
		012	I - V.G.V.A. 18	1969	4	
		013	I - V.G.V.A. 19	1969	4	
		014	I - V.G.V.A. 22/b	1969	4	
		015	I - V.G.V.A. 25/b	1969	4	
		016	I - UBA 05	1977	11	
		017	I - CFC 34/33	1992	14	
		018	I - VCR 120	1999	2	
		019	I - FEDIT 105 ESAVE	1999	3/32	
		020	I - Vitis 1		58	
628	41 B	001	I - ISV CONEGLIANO 1	1969	1	
		002	I - V.G.V.A. 11	1969	4	
		003	I - V.G.V.A. 12	1969	4	
		004	I - VCR 117	1999	2	
		005	I - Vitis 1		58	

SEZIONE IV - vitigni per portinnesto

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti
615	S. O. 4	001	I - ISV - VCR 4	1990	1/2	
		002	I - ISV - VCR 6	1990	1/2	
		003	I - VCR 105	1996	2	
		004	I - DONNINELLI S 35	2004	6/55	
		005	I - DONNINELLI S 36	2004	6/55	
		006	I - Ampelos 1	2013	60/34	
		007	I - Vitis 1	2016	58	

SEZIONE VII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni		
Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
1	CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura	Viale XXVIII Aprile, 26 31015 CONEGLIANO TV
2	Vivai Cooperativi di Rauscedo	Via Udine, 39 33095 RAUSCEDO DI S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA
3	Sig. Giuseppe Tocchetti	Via Campolongo 42 35020 DUE CARRARE PD
4	Vivaio Federico Paulsen Centro Regionale per attività di vivaismo settore agricolo	Via A. Lo Bianco, 1 90144 PALERMO
5	Centro Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg	39040 Vadena ORA BZ
6	Istituto Agrario di San Michele all'Adige	Via E. Mach, 1 38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE TN
7	Università degli Studi di Milano Istituto di Patologia Vegetale	Via Celoria, 2 20133 MILANO
8	Università degli Studi di Bologna Dipartimento di Scienze Agrarie	Viale Fanin, 46 40127 BOLOGNA
9	Università degli Studi di Pisa - (DCDSL) Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose "G. Scaramuzzi"	Via del Borghetto, 80 56124 PISA
10	Dr. Gino Salvaterra	c/o Istituto Agrario di San Michele all'Adige Via E. Mach 1- 38010 S.MICHELE ALL'ADIGE TN
11	Università degli Studi di Bari - DIBCA Dipartimento di Biologia e Chimica Agro-forestale ed Ambientale	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
12	CNR - IVV Istituto di Virologia Vegetale - Unità Staccata di Grugliasco	Via L. da Vinci, 44 10095 GRUGLIASCO TO
13	Istituto Tecnico Agrario Statale "Celso Ulpiani"	Via Garibaldi s.n.c. 63100 ASCOLI PICENO
14	Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari	Via G. Mameli, 126/D 09123 CAGLIARI
15	Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze delle Produzioni vegetali, del Suolo e dell'Ambiente Agroforestale Sezione Coltivazioni Arboree	Vale delle Idee, 26 50019 SESTO FIORENTINO FI
16	Università Cattolica del "Sacro Cuore" Facoltà di agraria di Piacenza - Istituto di Fruttiviticoltura	Via Emilia Parmense, 84 29100 PIACENZA
17	Comitato Vitivinicolo Veronese	c/o Ispettorato Regionale Agricoltura Via Locatelli 1 – 37100 VERONA
18	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vicenza	Corso Fogazzaro, 37 36100 VICENZA
19	Università degli Studi di Catania Istituto di Coltivazioni Arboree ed Istituto di Patologia Vegetale	Via Valdisavoia, 5 95123 CATANIA
20	Cantina sperimentale di Milazzo	Via XX Luglio s.n.c. 98057 MILAZZO ME
21	Veneto Agricoltura	Palazzo dell'Agricoltura - Viale dell'Università, 14 35020 LEGNARO PD
22	Cantina sperimentale di Noto	Largo Pantheon, 1 96017 NOTO SR
23	ERSA - Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli-Venezia Giulia	Via Montesanto, 15/6 34170 GORIZIA
24	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Alessandria	c/o Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura Settore produzione agricola Corso Stati Uniti, 21 - 10128 TORINO
25	Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei e Dipartimento di Patologia Vegetale	Via E. De Nicola 07100 SASSARI
26	Università degli Studi di Perugia Istituto di Coltivazioni Arboree	Fraz. San Pietro 06121 PERUGIA
27	Regione Toscana Assessorato Agricoltura	Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE
28	Soc. Banfi S.p.A.	S. Angelo Scalo 53024 MONTALCINO SI
29	Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia	Viale Bornata, 65 25123 BRESCIA
30	Consorzio Vino Chianti Classico	Via Scopeti, 155 – Sant'Andrea in Percussina 50026 S. CASCIANO VAL DI PESA FI
31	Regione Campania – Assessorato Agricoltura Settore Sperimentazione e Ricerca	Centro Direzionale Isola A/6 80143 NAPOLI

SEZIONE VII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni		
Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
32	C.R.P.V. - Centro Ricerche Produzioni Vegetali	Via Vicinale Monticino 1965 47020 DIEGARO DI CESENA FC
33	Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Produzione Vegetale (Di.Pro.Ve) - Sez di Coltivazioni Arboree	Via Celoria, 2 20133 MILANO
34	Università degli Studi di Bologna - DI.S.T.A. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali	Viale Fanin, 42 40127 BOLOGNA
35	Università degli Studi di Bari - D.S.P.V. Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
36	Università degli Studi di Bari Istituto di Tecnologie dei Prodotti Agroalimentari	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
37	ARSIA - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale	Via Pietrapiana, 30 50121 FIRENZE
38	Università degli Studi di Catania Dipartimento di scienze e tecnologie fitosanitarie	Via Valdisavoia, 5 95123 CATANIA
39	Consorzio Vino Chianti	Lungarno Corsini, 4 50144 FIRENZE
40	Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano	Piazza Grande, 7 53045 MONTEPULCIANO SI
41	Regione Lombardia Direzione Agricoltura	P.zza IV Novembre, 5 20124 MILANO
42	Consorzio Agrario di Siena	Via Pianigiani 9 53100 SIENA
43	Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Biotecnologie Agrarie	Via G. Donizetti, 6 50144 FIRENZE
44	Consorzio della denominazione San Gimignano	Villa della Rocca 53037 SAN GIMIGNANO SI
45	Fondazione "Fojanini" di Studi Superiori, Sondrio	Via Valeriana 32 23100 SONDRIO
46	ARUSIA - Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura	Via Fontivegge, 51 06124 PERUGIA
47	ARSSA - Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo in Abruzzo	Piazza Torlonia, 91 67051 AVEZZANO AQ
48	Consorzio tutela del Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC	Via Ludovico Ariosto, 67 60030 (Loc. Moie) MAIOLATI SPONTINI AN
49	Azienda Val di Maggio Arnaldo Caprai Società à Agricola s.r.l.	Località Torre di Montefalco 06036 MONTEFALCO PG
50	Col d'Orcia s.r.l. Società Agricola	Via Giuncheti 53020 SANT'ANGELO IN COLLE SI
51	Progetto Agricoltura s.r.l.	Via Gramsci, 140 52025 MONTEVARCHI AR
52	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Lecce	Viale Gallipoli 39 73100 LECCE
53	Institut Agricole Régional	Reg. La Rochére 1/A 11100 AOSTA
54	Sig. Umberto Angelini	Località Renzon 37013 CAPRINO VERONESE VR
55	Donninelli Vivai Piante	Via S. Maria, 39 60020 CASTELFERRETTI AN
56	Agriserv s.r.l.	Via dell'Artigianato, 21 53011 CASTELLINA IN CHIANTI SI
57	Azienda Agricola Vivaistica Piante Mediterranee di Guido Dr. Giuseppe	Via San Nicola 78 73100 LECCE
58	Vitis Rauscedo Società Cooperativa Agricola	Via Richinvelda 45 33095 SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA PN
59	ENOTRIA s.s. di Tempesta e Scotton	Via Campagnole 2 31050 CAVASAGRA DI VEDELAGO TV
60	C.I.V.V. AMPELOS	Via Tebano 45 48018 FAENZA RA
61	ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche	Via dell'Industria, 1 60026 OSIMO STAZIONE AN
62	Provincia di Grosseto - Dip. Attività Produttive, Lavoro e Società - Settore Sviluppo Rurale e Attività Produttive	Via Pietro Micca 39 58100 GROSSETO

SEZIONE VII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni		
Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
63	CRA-ENC Unità di ricerca per le produzioni enologiche dell'Italia centrale	Via Cantina Sperimentale 1 00049 VELLETRI RM
64	CRA-PAV Centro di ricerca per la patologia vegetale	Via C. G. Bertero 22 00156 ROMA
65	DALMONTE GUIDO E VITTORIO s.s. Società Agricola	Via Casse, 1 48013 BRISIGHELLA RA
66	Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia"	Via Cisternino, 281 70010 LOCOROTONDO BA
67	CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo	Via Ceglie, 9 70010 VALENZANO BA
68	Vivai Cooperativi di Padergnone	Via Barbazan, 13 38070 PADERGNONE TN
69	Az. Agr. Vivaistica Viticola Longobardi Antonio	Via Mangia, 29 73020 SERRANO DI CARPIGNANO SALENTINO LE
70	Università degli Studi di Torino - Facoltà di Agraria - Di.Va.P.R.A. Dipartimento di Valorizzazione e Protezione delle Risorse Agroforestali	Via Leonardo da Vinci, 44 10095 GRUGLIASCO TO
71	CNR - IVV Istituto di Virologia Vegetale - Sezione di Bari c/o Dipartimento Protezione Piante e Microbiologia applicata	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
72	ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio	Via R. Lanciani, 38 00162 ROMA
73	Università degli Studi di Foggia Dipartimento di Scienze Agroambientali Chimica e Difesa Vegetale	Via Napoli, 25 71100 FOGGIA
74	C.Ri.V.E.A. - Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica in Abruzzo	Via S. Giacomo, 1 66010 MIGLIANICO CH
75	Istituto Regionale della Vite e del Vino	Via Libertà, 66 90143 PALERMO
76	Centro Sperimentale Vitivinicolo Regionale "Tenuta Cannona"	Loc. Cannona, 518 15071 CARPENETO AL
77	Consorzio Tutela Gavi	Corte Zerbo, 27 15066 GAVI AL
78	Vivai Cantone di Gandini Ercolano e Domenico	Strada dei Colli Sud 46040 MONZAMBANO MN
79	Università di Verona Dipartimento di Biotecnologie cattedra di viticoltura	Villa Lebrecht - Viale della Pieve, 70 37029 SAN FLORIANO VR
80	Regione Puglia - Assessorato Agricoltura	Lungomare Nazario Sauro, 47 70121 BARI BA
81	Università degli Studi della Tuscia Dipartimento di Produzione Vegetale	Via San Camillo de Lellis 01100 VITERBO VT
82	CRA-VIC Unità di Ricerca per la Viticoltura	Via Romea, 53 52100 AREZZO AR
83	Società Agricola Spiazzi Vivai di Spiazzi Carlo e Gianfranco S.S.	Via Tacconi, 3 37010 PASTRENGO VR
84	Regione Siciliana - Assessorato Risorse Agricole e Alimentari	Viale della Regione Siciliana, 4600 90145 PALERMO
85	Università degli Studi di Palermo Dipartimento Demetra - Colture Arboree	Viale delle Scienze, Edificio 4 90128 PALERMO
86	Associazione Florovivaisti Trentini (A.FLO.VI.T.) Sezione A.V.I.T.	Via Guardini, 73 38100 TRENTO
87	TOS.CO.VIT. Associazione Toscana Costitutori Viticoli	Via Vecchia di Marina, 6 56122 SAN PIERO A GRADO PI
88	Scomat s.c.r.l. - Società Cooperativa per la Valorizzazione dei Prodotti Agricoli	Via De' Serragli, 133 50124 FIRENZE
89	Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali, del Suolo e dell'Ambiente Agroforestale Sezione di "Coltivazioni Arboree" -	Via delle Idee, 30 50019 SESTO FIORENTINO FI
90	Azienda Agricola Vivai Viti Bianchi Carla	Via Aurelia, 297 55041 LIDO DI CAMAIORE LU
91	Azienda Agricola Vivai Signorini Franco	Via di Borra, 3 56043 LORENZANA PI
92	ERSAF Lombardia - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	Via Pola, 12 20124 MILANO MI
93	Vivai Baldi Stefano	Via Paradosso, 2 48012 BAGNACAVALLO RA

SEZIONE VII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni		
Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
94	Pépinières Guillaume	70700 CHARCENNE - FRANCE
95	Azienda Librandi Antonio & Nicodemo S.p.A.	SS 106 Contrada S. Gennaro 88811 CIRO' MARINA KR
96	Vivai Sommadossi s.s agr.	Via Barbazan, 40/B 38070 PADERGNONE TN
97	Vivai Sommadossi Enzo	Via Barbazan, 34 38070 PADERGNONE TN
98	Consorzio per la Valorizzazione dei Prodotti Ortoflorovivaistici Veronesi	Via Locatelli, 1 37122 VERONA
99	Provincia di Verona - Servizio Agricoltura	Via della Pieve, 64 37029 San Floriano VR
100	Azienda Barone Ricasoli S.p.A.	Loc. Madonna a Brolio 53013 GAIOLE DI CHIANTI SI
101	Burroni Fabio	Via Niccolò da Uzzano, 107 50125 FIRENZE FI
102	Gini Vivai	Via P. Togliatti, 41 56040 CENAIA (PI)

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo da parte della Corte dei conti, art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.*

16A04970

DECRETO 14 giugno 2016.

Autorizzazione al Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena, in Modena, per consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOC «Modena» o «di Modena», ai sensi dell'articolo 72 del Reg. (CE) n. 607/2009 e dell'articolo 13 del decreto 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento 29 agosto 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto, in particolare, l'art. 72, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione UE della domanda di protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 38, paragrafo 5, regolamento (CE) n. 479/2008 (attualmente sostituito dall'art. 96, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del regolamento (CE) n. 607/2009, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 72 del medesimo regolamento;

Ritenuto, che le disposizioni di etichettatura temporanea di cui all'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 sono applicabili anche nei confronti delle proposte di modifica dei disciplinari DOP e IGP che comportano una o più modifiche al documento unico, per le quali, a conclusione della fase di procedura nazionale preliminare, le relative domande sono inoltrate alla Commissione UE (conformemente alle disposizioni di cui al citato art. 96, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013 relative alle domande di protezione, applicabili per analogia alle domande di modifica dei disciplinari in questione);

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto, in particolare, l'art. 13 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, concernente le disposizioni nazionali transitorie di etichettatura, ai sensi del richiamato art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009;

Considerato che sono tuttora in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione UE previsti dall'art. 109, paragrafo 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del citato regolamento (CE) n. 607/2009, ivi compresa la disposizione di cui al citato art. 72;

Ritenuto pertanto che, nelle more dell'adozione da parte della Commissione UE dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali in questione le disposizioni del citato regolamento (CE) n. 607/2009 e conseguentemente del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2016, concernente aspetti procedurali per il rilascio ai soggetti interessati dell'autorizzazione per l'etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto 7 novembre 2012;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2015, ai sensi del quale l'autorizzazione per l'etichettatura transitoria di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 è riferita ad un unico disciplinare, così come aggiornato con tutte le modifiche inserite nella relativa proposta trasmessa alla Commissione UE, escludendo la coesistenza con le disposizioni del preesistente disciplinare, e con il quale è stato previsto l'adeguamento delle situazioni pregresse, nel rispetto delle disposizioni procedurali di cui al richiamato art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP e sulla G.U.R.I. n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione UE ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOC «Modena» o «di Modena»;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2015, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della predetta DOC;

Vista l'istanza pervenuta dal Consorzio tutela del Lambrusco di Modena, con sede in Modena, con la quale, conseguentemente alla presentazione della domanda di protezione della DOP dei vini «Pignoletto», è stata richiesta la modifica del disciplinare di produzione della DOC «Modena» o «di Modena», nel rispetto della procedura prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il provvedimento ministeriale 29 agosto 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP, concernente la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Modena» o «di Modena» e del relativo documento unico, a conclusione della procedura nazionale preliminare della relativa richiesta, e la trasmissione alla Commissione UE della medesima richiesta;

Vista la richiesta datata 15 aprile 2016 presentata a questo Ministero dal citato Consorzio tutela del Lambrusco di Modena, ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, a seguito della presentazione alla Commissione UE della proposta di modifica del disciplinare e del relativo

documento unico riepilogativo del disciplinare di cui al citato provvedimento 29 agosto 2014, intesa ad ottenere l'autorizzazione nazionale transitoria di etichettatura dei vini a DOC «Modena» o «di Modena», relativamente ai prodotti ottenuti in conformità alle modifiche inserite nella predetta proposta di modifica del disciplinare;

Vista la nota n. PG/2016/316692 del 29 aprile 2016 con la quale la Regione Emilia–Romagna ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di autorizzazione all'etichettatura temporanea in questione, ai fini dell'intesa di cui all'art. 13 del richiamato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che, a seguito dell'esame della predetta richiesta e dei documenti ad essa allegati è emerso che la stessa richiesta è risultata conforme alle disposizioni di cui all'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e all'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare, il soggetto richiedente ha dichiarato che non vi sono state variazioni al piano dei controlli conseguenti alla modifica in questione e la dichiarazione con la quale esonera espressamente il Ministero e la competente Regione da qualunque responsabilità presente e futura conseguente al mancato accoglimento della domanda di modifica del disciplinare da parte della Commissione UE;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti giuridici e le condizioni per accogliere la predetta richiesta di autorizzazione all'etichettatura temporanea per i vini DOC «Modena» o «di Modena», prodotti in conformità alla proposta di modifica del disciplinare di cui al richiamato provvedimento ministeriale 29 agosto 2014, rendendo altresì applicabili le disposizioni di etichettatura temporanea in questione per le produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2016/2017;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 richiamato in premessa è autorizzata l'etichettatura transitoria di cui all'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 nei riguardi delle produzioni dei vini a DOC «Modena» o «di Modena», ottenute in conformità all'allegata proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, così come definita e pubblicata con il provvedimento ministeriale 29 agosto 2014 richiamato in premessa.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è in capo al Consorzio tutela del Lambrusco di Modena, con sede in Modena, in qualità di soggetto richiedente ai sensi dell'art. 13 del richiamato decreto ministeriale 7 novembre 2012 e questo Ministero e la Regione Emilia–Romagna sono esonerati da qualunque responsabilità presente e futura conseguente al mancato accoglimento della domanda di modifica del disciplinare della DOC «Modena» o «di Modena» in questione da parte della Commissione UE. Tale responsabilità resta in capo al citato Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena e, qualora si verificasse il predetto non accoglimento della richiesta, i vini etichettati in applicazione del paragrafo 1 devono essere ritirati dal mercato, oppure rietichettati, in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del regolamento (CE) n. 607/2009.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è riferita all'unico disciplinare di produzione della DOC «Modena» o «di Modena», così come risulta dalla proposta di modifica approvata con il citato provvedimento ministeriale 29 agosto 2014, ed entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto ed è applicabile per le produzioni provenienti dalla campagna vendemmiale 2016/2017.

4. L'elenco dei codici, previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, è aggiornato, in via transitoria, con le modifiche autorizzate ai sensi del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2016

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione consolidato della DOP dei vini "Modena" o "di Modena" di cui al provvedimento ministeriale del 29 agosto 2014.

Articolo 1

Denominazione e vini

1.1. La denominazione di origine controllata "Modena" o "di Modena" è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
"Modena" Lambrusco spumante o Lambrusco" di Modena" spumante
"Modena" Lambrusco rosato spumante o Lambrusco rosato "di Modena" spumante
"Modena" Lambrusco frizzante o Lambrusco "di Modena" frizzante
"Modena" Lambrusco rosato frizzante o Lambrusco rosato "di Modena" frizzante
"Modena" Lambrusco novello frizzante o Lambrusco "di Modena" novello frizzante
~~"Modena" Pignoletto spumante o Pignoletto "di Modena" spumante~~
~~"Modena" Pignoletto frizzante o Pignoletto "di Modena" frizzante~~
"Modena" Rosso spumante o Rosso "di Modena" spumante
"Modena" Rosso frizzante o Rosso "di Modena" frizzante
"Modena" Rosso novello frizzante o Rosso "di Modena" novello frizzante
"Modena" Rosato spumante o Rosato "di Modena" spumante
"Modena" Rosato frizzante o Rosato "di Modena" frizzante
"Modena" Bianco spumante o Bianco "di Modena" spumante
"Modena" Bianco frizzante o Bianco "di Modena" frizzante
1.2 La specificazione del nome di vitigno e della tipologia possono precedere la denominazione di origine controllata "di Modena".

Articolo 2

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata "Modena" o "di Modena" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Lambrusco – vitigni: Lambrusco grasparossa, Lambrusco salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Lambrusco Oliva, Lambrusco a foglia frastagliata, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Malbo gentile, Fortana, fino a un massimo del 15%;

~~Pignoletto – vitigni: Pignoletto, nella misura minima dell'85%.~~
~~Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia- Romagna, fino a un massimo del 15%;~~

Bianco – vitigni: Montuni, ~~Pignoletto~~Grechetto gentile, Trebbiano (tutte le varietà e cloni idonei alla coltivazione nella regione Emilia Romagna), da soli o congiuntamente, nella misura minima de11'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

Rosso, Rosato – vitigni: "Lambrusco grasparossa, Lambrusco salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Lambrusco Oliva, Lambrusco a foglia frastagliata, minimo 85%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di vitigni Ancellotta, Fortana e, per non più del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con la denominazione di origine controllata "Modena" o "di Modena" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Prignano sul Secchia, Ravarino, S. Cesario sul Panaro, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio, S. Prospero sul Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Soliera, Spilamberto, Vignola, tutti in provincia di Modena.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

4.1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4.2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
4.3. La produzione massima di uva per ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

Tipologia	Produzione massima Uva tonn./ettaro	Titolo alcol vol. naturale minimo
Bianco	23	9,50%
Rosso	23	9,50%
Rosato	23	9,50%
Lambrusco	23	9,50%
~~Pignoletto~~	~~18~~	~~9,50%~~

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art.1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

5.1. Le operazioni di vinificazione, ivi compresa l'elaborazione per la presa di spuma tale da conferire al vino le caratteristiche finali del prodotto destinato al consumo, devono essere effettuate nel territorio della provincia di Modena. Sono ammesse le pratiche enologiche, leali e costanti, comprese quelle che riguardano la tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
5.2. Le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento devono essere effettuate nel territorio della provincia di Modena.
Conformemente all'articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli.

5.3. Nella elaborazione dei vini frizzanti di cui all'articolo 1, la dolcificazione può essere effettuata con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo o all'elenco delle vigne atte alla produzione dei vini a DOC "Modena" o "di Modena", indicati all'articolo 2, prodotti nella zona delimitata descritta nel precedente art.3, o con mosto concentrato rettificato, mosto concentrato ottenuto da uve prodotte da vigneti ubicati nella provincia di Modena, a condizione che tali quantitativi siano sostituiti da identiche quantità di vino DOC.
L'arricchimento, quando consentito, può essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti prodotte in provincia di Modena.
Nella produzione dei vini spumanti la presa di spuma deve effettuarsi con mosti di uve, mosti di uve concentrati, mosti di uve parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione dei vini DOC "Modena" o "di Modena". In alternativa con mosto concentrato rettificato o mosto concentrato ottenuto da uve prodotte da vigneti ubicati in provincia di Modena purchè tali quantitativi siano sostituiti da identiche quantità di vino DOC. I vini a denominazione di origine controllata "Modena" o "di Modena", elaborati nella tipologia spumante e frizzante, devono essere ottenuti ricorrendo ai metodi della fermentazione/rifermentazione naturale in bottiglia ("fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale" o "metodo tradizionale" o "metodo classico" o "metodo tradizionale classico") o della fermentazione/rifermentazione naturale in autoclave.
5.4. Le operazioni di arricchimento, l'aggiunta dello sciroppo zuccherino, l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio per i vini spumanti sono consentite nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria.
5.5. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutte le
tipologie di vino. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non l'80%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine e può essere rivendicata con la menzione IGT esistente sul territorio. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

6.1. I vini a denominazione di origine controllata "Modena" o "di Modena", all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Lambrusco rosso spumante»:
Spuma: fine e persistente;
Colore: rosso rubino o granato di varia intensità;
Odore: delicato, fragrante, ampio con note floreali;
Sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Lambrusco rosato spumante»:
Spuma: fine e persistente;
Colore: rosato più o meno intenso;
Odore: fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;
Sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 1 1,00% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

~~*«Pignoletto spumante»:*~~
~~Spuma: fine e persistente;~~
~~Colore: giallo paglierino con riflessi dorati;~~
~~Odore: fragrante, caratteristico, pieno;~~
~~Sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;~~
~~Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;~~
~~Acidità totale minima: 5,0 g/l;~~
~~estratto non riduttore minimo: 16 g/l.~~

«Rosso spumante»:
Spuma: fine e persistente;
Colore: rosso rubino o granato di varia intensità;
Odore: delicato, fragrante, ampio con note floreali;
sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Rosato spumante»:
Spuma: fine e persistente;
Colore: rosato più o meno intenso;
Odore: fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;
sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

«Bianco spumante»:
Spuma: fine e persistente;
Colore: giallo paglierino di varia intensità;
Odore: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;
Sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

«Lambrusco rosso frizzante»:
Spuma: vivace, evanescente;
Colore: rosso rubino o granato di varia intensità;
Odore: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali;
Sapore: di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Lambrusco rosato frizzante»:
Spuma: vivace, evanescente;
Colore: rosato più o meno intenso;
Odore: gradevole, netto, fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;
Sapore: di corpo fresco, sapido;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

«Lambrusco novello frizzante»:
Spuma: vivace, evanescente;
Colore: rosso rubino o granato di varia intensità;
Odore: vinoso, intenso, caratteristico con note floreali e fruttate;
Sapore: di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

~~*«Pignoletto frizzante»:*~~
~~Spuma: vivace, evanescente;~~
~~Colore: giallo paglierino brillante;~~
~~Odore: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate;~~
~~Sapore: di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;~~
~~Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;~~
~~Acidità totale minima: 5,0 g/l;~~
~~estratto non riduttore minimo: 16 g/l.~~

«Rosso novello frizzante»:
Spuma: vivace, evanescente;
Colore: rosso rubino o granato di varia intensità;
Odore: vinoso, intenso, caratteristico con note floreali e fruttate;
Sapore: di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 1 1,00% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Rosso frizzante»:
Spuma: vivace, evanescente;
Colore: rosso rubino o granato di varia intensità;
Odore: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali;
Sapore: di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Rosato frizzante»:
Spuma: vivace, evanescente;
Colore: rosato più o meno intenso;
Odore: gradevole, netto, fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;
Sapore: di corpo fresco, armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

«Bianco frizzante»:
Spuma: vivace, evanescente;

Colore: giallo paglierino di varia intensità;
Odore: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;
Sapore: di corpo fresco, armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

6.2. È in facoltà del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7

Designazione e presentazione dei vini

7.1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Modena" o "di Modena" è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "scelto", "selezionato" e similari.
7.2. Nella presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Modena" o "di Modena" frizzanti è obbligatorio il riferimento al contenuto in zuccheri residui con le menzioni previste dalle disposizioni nazionali. Per i vini spumanti a denominazione di origine controllata "Modena" o "di Modena" è obbligatorio il riferimento al residuo zuccherino come stabilito dalla normativa comunitaria.
7.3. Nella presentazione dei vini a denominazione di origine "Modena" o "di Modena" rosati è obbligatorio indicare la locuzione "rosato".
Per i vini a denominazione di origine controllata "Modena" o "di Modena", spumante
"rosato" è ammessa, in alternativa, l'indicazione "rosé".

Articolo 8

Confezionamento

8.1. I vini designati con le denominazioni di origine controllata "Modena" o "di Modena", devono essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro aventi la capacità non
superiore a 1,5 lt.
8.2. In considerazione della consolidata tradizione è consentita la commercializzazione di vino, avente un residuo zuccherino minimo di 5 grammi per litro, necessario alla successiva fermentazione naturale in bottiglia, con la denominazione di origine controllata "Modena" o "di Modena", purché detto prodotto sia confezionato in contenitori non a tenuta di pressione di capacità da 10 a 60 litri.
8.3. Per i vini frizzanti a denominazione di origine controllata "Modena" o "di Modena" sono consentiti i tipi di chiusura ammessi per i vini frizzanti, compresa la chiusura con tappo a fungo ancorato a gabbietta, tradizionalmente utilizzato nella zona con eventuale capsula di altezza non superiore a 7 cm.
I vini spumanti a denominazione di origine controllata "Modena" o "di Modena" devono essere immessi al consumo esclusivamente con il tappo a fungo ancorato a gabbietta; per bottiglie con contenuto nominale non superiore a cl 20 è ammesso altro dispositivo di chiusura adeguato.

Articolo 9

Legame con l'ambiente geografico

A) informazioni sulla zona geografica

1) fattori naturali rilevanti per il legame
La provincia di Modena, al centro della regione emiliana, ha tutte le caratteristiche climatiche della Valle Padana, anche se differenziazioni non lievi sono indotte dal fatto che la metà di essa si sviluppa nella regione collinare e montuosa appenninica. La speciale posizione della pianura, posta

ai piedi dell'Appennino, è la causa di un regime termo-pluviometrico tipicamente continentale, con estati calde ed inverni rigidi. I venti umidi del sud vi giungono generalmente asciutti, determinando una bassa pluviometria, molto inferiore a quella che si registra, ad esempio nell'Italia centrale. I valori medi degli indici relativi alla luminosità, all'escursione termica alle precipitazioni piovose, confermano l'alto grado di continentalità del nostro clima caratterizzato tra l'altro da piovosità mal distribuita, con due massimi (primavera ed autunno) di pericoloso eccesso idrologico e due minimi (inverno ed estate) di grave carenza. Per quanto concerne la piovosità in particolare, l'ambiente della pianura modenese presenta valori sempre più bassi rispetto alla restante pianura emiliana soprattutto nei mesi estivi, tanto che la pluviometria naturale non copre mediamente più della metà del fabbisogno idrico delle colture agrarie. La natura argillosa e compatta di gran parte dei terreni modenesi non ha certo facilitato l'esercizio dell'agricoltura attraverso i secoli e ne costituisce ancor oggi uno degli aspetti più difficili. Questi caratteri geografici sono raccontati nel capitolo dedicato all'Ambiente Geografico del volume VI "Ducato di Modena e Reggio" compreso nell'opera letteraria di Giuseppe Gorani "L'Italia del XVIII secolo" che apre il capitolo con questa frase: *" La natura sembra abbia favorito in modo particolare la città e il territorio dello Stato di Modena".*
Si deve soprattutto all'attività dell'uomo il fatto di avere creato le condizioni per mantenere l'ambiente naturale e fertile attraverso canalizzazioni di scolo, difesa degli eccessi idrologici, tecniche ed ordinamenti colturali basati sull'impiego di ammendanti organici per ridurre il carattere negativo della eccessiva argillosità dei terreni agrari.

2) Fattori umani rilevanti per il legame
Della "vitis Labrusca" ne parla Catone nel De Agricoltura e Varrone nel De Rustica. E ancora Plinio, che nella Naturale Historia, documenta le caratteristiche della "vitis vinifera" "le cui foglie come quelle della vite Labrusca, diventano di colore sanguigno prima di cadere". Nel 1300 il bolognese Pier dè Crescenzi, nel suo trattato di agricoltura osserva sulle Labrusche, che "nere sono, tingono i vini e chiariscono, ma intere e con raspi stropicciati si pongono nei vasi e non viziano il sapore del vino".E' il primo documento che indica che in quei tempi era nato l'uso di fare il vino dall'uva di quelle viti, che forse non erano più tanto "selvatiche". Occorre ricordare infatti che le antiche Labrusche erano le viti selvatiche (vitis vinifera silvestris) o le viti della sottospecie vitis vinifera sativa, che nascevano spontaneamente da seme, nei luoghi non coltivati. Per questo motivo il Lambrusco è considerato uno dei vitigni più autoctoni del mondo in quanto deriva dall'evoluzione genetica della vitis vinifera silvestris occidentalis la cui domesticazione ha avuto luogo nel territorio modenese. Il vino Lambrusco è sempre stato tenuto in grande onore dai Duchi, tanto è vero che, due secoli e mezzo prima, in un suo "olografo" del giugno del 1430, Nicolò III d'Este aveva ordinato che "di tutto il vino che veniva condotto da Modena a Parigi, la metà del dazio non venisse pagata", in modo da favorirne il commercio. Gli autori più significativi dell'800 confermano come nel corso dei secoli Modena rappresenta un territorio vocato alla produzione di vini mossi che hanno acquisito particolare notorietà e tradizione di produzione e consumo e i cui caratteri sono dovuti esclusivamente o essenzialmente all'ambiente, compresi tutti i fattori naturali e umani che lo definiscono. L'origine storica della menzione "Modena" o "di Modena" è sicuramente nota nella metà del 1800 grazie alla metodologia produttiva relativa al tipico vino frizzante/spumante rosso derivato da un uvaggio dei vari lambruschi tradizionalmente coltivati in provincia di Modena. Il vino ottenuto veniva denominato "Lambrusco di Modena" in quanto nome della città capoluogo di provincia. I consistenti e significativi risultati commerciali, consolidatisi in oltre un secolo di attività, hanno reso il "Lambrusco di Modena" un vino tra i più qualificati del'enologia provinciale. L'incidenza dei fattori umani si rileva in particolare nella determinazione degli aspetti tecnici e produttivi che rappresentano gli elementi di relazione con il disciplinare di produzione:

La base ampelografica dei vigneti: I vini a denominazione di origine controllata "Modena" o "di Modena" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Lambrusco - vitigni: Lambrusco grasparossa, Lambrusco salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Lambrusco Oliva, Lambrusco a foglia frastagliata, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Malbo gentile, Fortana, fino a un massimo del 15%;
~~**Pignoletto** - vitigni: Pignoletto, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia- Romagna, fino a un massimo del 15%;~~
Bianco - vitigni: Montuni, ~~Pignoletto~~Grechetto gentile, Trebbiano (tutte le varietà e cloni idonei alla coltivazione nella regione Emilia Romagna), da soli o congiuntamente, nella misura minima de11'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;
Rosso, Rosato - vitigni: "Lambrusco grasparossa, Lambrusco salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Lambrusco Oliva, Lambrusco a foglia frastagliata, minimo 85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di vitigni Ancellotta, Fortana e, per non più del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna

Le forme di allevamento,.
L'ambiente pedoclimatico modenese favorisce un naturale accrescimento della vite. Le imprese viticole hanno optato per forme di allevamento a cordone permanente con tralci ricadenti capaci di contenere la vigoria delle piante. La forma di allevamento deve inoltre consentire un'adeguata distribuzione spaziale delle gemme, esprimere la potenzialità produttiva delle piante, permettere la captazione dell'energia radiante, assicurare sufficiente aerazione e luminosità ai grappoli. Le forme di allevamento più diffuse sono il cordone libero, il cordone speronato, il G.D.C., il guyot, il sylvoz. La densità d'impianto è di 2.500-3.000 ceppi/ettaro nei terreni di pianura mentre è di 3.000/4.000 ceppi/ettaro nei terreni del margine appenninico e del basso appennino associati a calanchi.
I portinnesti maggiormente utilizzati sono: Kober5BB, SO4, 420A, 1103P.

Le pratiche relative all'elaborazione dei vini.
Le pratiche relative all'elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate, leali e costanti e fanno riferimento esclusivamente alla pratica della rifermentazione naturale in bottiglia e della rifermentazione naturale in autoclave, indispensabili a conferire ai vini D.O.C. "Modena" o "di Modena" le loro peculiari caratteristiche. Le operazioni di arricchimento e l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio sono consentite nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria.
Gli Autori latini (Catone, Plinio, Columella) nei loro scritti descrivono la produzione di un vino mosso (lambrusco) in grado di liberare spuma e quindi se ne deriva l'immagine di un vino frizzante. Occorre però attendere lo sviluppo delle conoscenze che si ebbero dalla fine del '600 a tutto l'800 per capire la causa biologica e la natura chimica della fermentazione alcolica e alcuni aspetti relativi alla tecnica enologica collegata. Altre scoperte dovevano però fare far in modo che tutta l'anidride carbonica prodotta nel corso della fermentazione rimanesse sciolta nel vino: occorreva da un lato un contenitore in grado di reggere la pressione e dall'altro un tappo che ne impedisse la fuga. Sono due condizioni queste che si realizzarono tra la fine del '600 e gli inizi del '700. Tale propensione per vini frizzanti bianchi e rossi viene ricordata da Autori successivi del seicento e del settecento,fino alla conclusione della lunga evoluzione genetica che porterà alla miglior identificazione delle viti selvatiche dei latini nelle varietà bianche e soprattutto rosse (famiglia dei Lambruschi modenesi) descritte dagli ampelografi del 1800 (in particolare Acerbi, Mendola e Agazzotti). Oltre ai progressi tecnologici si ebbe anche un importante cambiamento climatico (piccola era glaciale) con autunni freddi e umidi, ritardi di maturazione e fermentazioni incomplete che determinavano riprese fermentative in botte con rottura delle stesse. Dalla metà dell'800 alla metà del '900 la maniera più

diffusa di ottenere un lambrusco frizzante naturale in senso industriale era rappresentata dalla rifermentazione in bottiglia. Si otteneva così un lambrusco frizzante torbido, senza sboccatura, e la gran parte del prodotto. Nel 1860 prese così ad operare a Modena la prima cantina di produzione di lambrusco frizzante di tutta l'Emilia. Le produzioni migliori venivano comunque sottoposte alla eliminazione delle fecce anche con metodi che ne diminuissero le perdite quanti qualitative, dapprima con macchine travasatrici isobariche (messe a punto dal Martinotti a fine '800), mentre attualmente anche nei vini frizzanti e spumanti rifermentati in bottiglia si usa eliminare il deposito di fecce di lievito dopo averlo fatto discendere verso il tappo e previo congelamento del collo della bottiglia.

B) Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuiti all'ambiente geografico.
La DOC "Modena" o "di Modena" è riferita alla produzione di vino rosso con la possibilità di menzionare il vitigno "Lambrusco" o il riferimento alle due tipologie "Rosso" e "Rosato" e alla produzione di vino bianco con ~~la menzione del vitigno "Pignoletto" o~~ il riferimento alla tipologia "Bianco". Dal punto di vista analitico ed organolettico questi vini presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.
Dalle uve prodotte nel territorio modenese si possono quindi ottenere vini rossi di colore rubino e vini rossi ben colorati con tendenze al violaceo con acidità medio-alta e struttura medio-bassa. I vini bianchi hanno colore giallo paglierino, buona acidità, struttura media.
La freschezza e la fragranza dei profumi con evidenze floreali e fruttate contribuiscono al loro equilibrio gustativo.

C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
A Modena la vitivinicoltura ha un valore socio-economico molto importante ed è legata alla produzione di vini "frizzanti" e "spumanti". Il fattore ambientale più importante nel condizionare l'equilibrio vegeto-produttivo e la qualità del vino è il terreno. Pur nella loro variabilità determinata dall'ambiente e dagli interventi agronomici, i terreni agrari modenesi possono pertanto considerarsi di buona fertilità che si identificano nei seguenti tre tipi rappresentativi:
a) terreni sciolti, di colorazione gialla o rossastra, poveri di calce e spesso anche di fosforo totale ed assimilabile, localizzati nella fascia pedecollinare ma anche ad altimetrie più elevate con suoli che in pianura vengono denominati "terre parzialmente decarbonate della pianura pedemontana", mentre due sono i suoli dei rilievi "terre scarsamente calcaree del margine appenninico", "terre calcaree del basso appennino localmente associate a calanchi;
b) terreni di medio impasto, ottimi sia sotto il profilo fisico che chimico, originati dalle alluvioni dei fiumi Secchia e Panaro, localizzati nella media pianura che rientrano nei suoli denominati "terre calcaree dei dossi fluviali con i suoli Sant'Omobono franca limosa argillosa";
c) terreni argillosi, molto compatti ma chimicamente ben dotati e fertili, i quali costituiscono la maggior parte della pianura con i suoli denominati "terre argillose delle valli bonificate".
I terreni di pianura appartengono alle alluvioni del pleistocene e dell'olocene, mentre i terreni collinari e montani, cretacei ed eocenici, sono molto ricchi di componenti finissimi e colloidali. I terreni di pianura sono praticamente esenti da scheletro grossolano che invece è spesso presente nei terreni coltivati di collina e di montagna in forma di frammenti brecciosi che possono ostacolare le normali operazioni colturali.
Nella media pianura della provincia modenese caratterizzata dai suoli "Sant'Omobono franca limosa argillosa" l'indice di Winkler varia dai 1900 ai 2000 gradi giorno con precipitazioni del periodo aprile-ottobre che si attestano attorno di 450 mm. La vigoria dei vigneti è elevata con produzioni medio-alte. Dalle uve prodotte in questo territorio si ottiene un vino discretamente colorato, povero di struttura, di moderato grado alcolico, di buona acidità e con note floreali e

fruttate molto evidenti. Nella pianura posta a nord della provincia modenese dove prevalgono i suoli denominati "terre argillose delle valli bonificate" l'indice di Winkler varia dai 1900 ai 2000 gradi giorno con precipitazioni del periodo aprile-ottobre che si attestano attorno ai 450 mm. La vigoria dei vigneti è elevata con produzioni costanti. Dalle uve prodotte in questo territorio si ottiene un vino ben colorato, di buona struttura, di corpo morbido, di media acidità e con note fruttate evidenti. Nella pianura posta a sud della provincia modenese prevalgono i suoli "terre parzialmente decarbonate della pianura pedemontana" l'indice di Winkler varia dai 2169 ai 2193 gradi giorno. Le precipitazioni medie del periodo aprile-ottobre si sono attestate sui 437-449 mm. Il territorio pedecollinare e collinare della provincia di Modena è caratterizzato dai suoli " terre scarsamente calcaree del margine appenninico", "terre calcaree del basso appennino localmente associate a calanchi". L'indice di Winkler varia dai 1890 gradi giorno rilevati nella zona di Vignola posta all'altitudine di 120-125 m. ai 2028 gradi giorno di Levizzano Rangone posto ad una altitudine di 135 m.. Dalle uve prodotte in questi areali si ottiene un vino di colore rosso tendente al violaceo, strutturato, di corpo morbido, di bassa acidità, con note fruttate molto evidenti. La storia del Lambrusco e della produzione dei vini frizzanti nel territori modenesi parte da lontano e racchiude dentro di sè il fascino delle prime testimonianze dei poeti e degli scrittori del'età classica (Virgilio, Catone, Varrone) che nelle loro opere raccontano di una "*Labrusca vitis*", ovvero un vitigno selvatico che produceva frutti dal gusto aspro e che soleva crescere ai margini delle campagne. Il Lambrusco, un vino rosso che può essere frizzante o spumante, il colore rosso rubino brillante, da servire a 12-14 °C per cogliere appieno fragranze e profumi, è nato a Modena e da qui si è diffuso sui mercati nazionali ed esteri. Diversi sono gli elementi dai quali si coglie l'importanza che ha la vitivinicoltura a Modena, 7.620 ettari di superficie vitata costituiti per l'87% da vitigni lambrusco, l'azienda vinicola più antica della regione Emilia-Romagna, la presenza della cantina sociale più antica d'Italia in attività, tre cantine sociali che hanno festeggiato il centenario della loro fondazione, ma soprattutto il fatto che a Modena prevale la produzione di vini a Denominazione di Origine, DOP e IGP. Con l'utilizzo della Denominazione di Origine i produttori modenesi desiderano affermare al consumatore che i loro prodotti hanno più cose da raccontare rispetto ad altri: da dove provengono, come vengono lavorati, quali sono le caratteristiche e le peculiarità che li differenziano dalle produzioni che non si identificano in un territorio ben definito.

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo: VALORITALIA società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.
Via Piave n. 24 – 00187 ROMA
Telefono 0039 0445 313088 Fax 0039 0445 313080
Mail info@valoritalia.it website www.valoritalia.it

La Società Valoritalia è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 2).

16A04934

DECRETO 14 giugno 2016.

Autorizzazione al Consorzio di Tutela Vini del Reno DOC, con sede in Castelfranco Emilia, per consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOC «Reno», ai sensi dell'articolo 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'articolo 13 del decreto 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento 29 agosto 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto, in particolare, l'art. 72, paragrafo 1, del citato Regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione UE della domanda di protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 38, paragrafo 5, Regolamento (CE) n. 479/2008 (attualmente sostituito dall'art. 96, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento (CE) n. 607/2009, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 72 del medesimo Regolamento;

Ritenuto, che le disposizioni di etichettatura temporanea di cui all'art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 sono applicabili anche nei confronti delle proposte di modifica dei disciplinari DOP e IGP che comportano una o più modifiche al documento unico, per le quali, a conclusione della fase di procedura nazionale preliminare, le relative domande sono inoltrate alla Commissione UE (conformemente alle disposizioni di cui al citato art. 96, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 relative alle domande di protezione, applicabili per analogia alle domande di modifica dei disciplinari in questione);

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto, in particolare, l'art. 13 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, concernente le disposizioni nazionali transitorie di etichettatura, ai sensi del richiamato art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Considerato che sono tuttora in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione UE previsti dall'art. 109, paragrafo 3, e dall'art. 110 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 607/2009, ivi compresa la disposizione di cui al citato art. 72;

Ritenuto pertanto che, nelle more dell'adozione da parte della Commissione UE dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali in questione le disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 607/2009 e conseguentemente del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2016, concernente aspetti procedurali per il rilascio ai soggetti interessati dell'autorizzazione per l'etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto 7 novembre 2012;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2015, ai sensi del quale l'autorizzazione per l'etichettatura transitoria di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 è riferita ad un unico disciplinare, così come aggiornato con tutte le modifiche inserite nella relativa proposta trasmessa alla Commissione UE, escludendo la coesistenza con le disposizioni del preesistente disciplinare, e con il quale è stato previsto l'adeguamento delle situazioni pregresse, nel rispetto delle disposizioni procedurali di cui al richiamato art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP e sulla G.U.R.I. n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione UE ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOC «Reno»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della predetta DOC;

Vista l'istanza pervenuta Consorzio di Tutela Vini del Reno DOC, con sede in Castelfranco Emilia (MO), con la quale, conseguentemente alla presentazione della domanda di protezione della DOP dei vini «Pignoletto», è stata richiesta la modifica del disciplinare di produzione della DOC «Reno», nel rispetto della procedura prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il provvedimento ministeriale 29 agosto 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP, concernente la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Reno» e del relativo documento unico, a conclusione della procedura nazionale preliminare della relativa richiesta, e la trasmissione alla Commissione UE della medesima richiesta;

Vista la richiesta datata 15 aprile 2016 presentata a questo Ministero dal citato Consorzio di Tutela Vini del Reno DOC, ai sensi dell'art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, a seguito della presentazione alla Commissione UE della proposta di modifica del disciplinare e del relativo documento unico riepilogativo del disciplinare di cui al citato provvedimento 29 agosto 2014, intesa ad ottenere l'autorizzazione nazionale transitoria di etichettatura dei vini a DOC «Reno», relativamente ai prodotti ottenuti in conformità alle modifiche inserite nella predetta proposta di modifica del disciplinare;

Vista la nota n. PG/2016/302813 del 26 aprile 2016 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di autorizzazione all'etichettatura temporanea in questione, ai fini dell'intesa di cui all'art. 13 del richiamato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che, a seguito dell'esame della predetta richiesta e dei documenti ad essa allegati è emerso che la stessa richiesta è risultata conforme alle disposizioni di cui all'art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 e all'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare, il soggetto richiedente ha dichiarato che non vi sono state variazioni al piano dei controlli conseguenti alla modifica in questione e la dichiarazione con la quale esonera espressamente il Ministero e la competente Regione da qualunque responsabilità presente e futura conseguente al mancato accoglimento della domanda di modifica del disciplinare da parte della Commissione UE;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti giuridici e le condizioni per accogliere la predetta richiesta di autorizzazione all'etichettatura temporanea per i vini DOC «Reno», prodotti in conformità alla proposta di modifica del disciplinare di cui al richiamato provvedimento ministeriale 29 agosto 2014, rendendo altresì applicabili le disposizioni di etichettatura temporanea in questione per le produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2016/2017;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 richiamato in premessa è autorizzata l'etichettatura transitoria di cui all'art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 nei riguardi delle produzioni dei vini a DOC «Reno», ottenute in conformità all'allegata proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, così come definita e pubblicata con il provvedimento ministeriale 29 agosto 2014 richiamato in premessa.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è in capo al Consorzio di Tutela Vini del Reno DOC, con sede in Castelfranco Emilia (MO), in qualità di soggetto richiedente ai sensi dell'art. 13 del richiamato decreto ministeriale 7 novembre 2012 e questo Ministero e la Regione Emilia-Romagna sono esonerati da qualunque responsabilità presente e futura conseguente al mancato accoglimento della domanda di modifica del disciplinare della DOC «Reno» in questione da parte della Commissione UE. Tale responsabilità resta in capo al citato Consorzio di Tutela Vini del Reno DOC e, qualora si verificasse il predetto non accoglimento della richiesta, i vini etichettati in applicazione del paragrafo 1 devono essere ritirati dal mercato, oppure rietichettati, in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento (CE) n. 607/2009.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è riferita all'unico disciplinare di produzione della DOC «Reno», così come risulta dalla proposta di modifica approvata con il citato provvedimento ministeriale 29 agosto 2014, ed entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto ed è applicabile per le produzioni provenienti dalla campagna vendemmiale 2016/2017.

4. L'elenco dei codici, previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, è aggiornato, in via transitoria, con le modifiche autorizzate ai sensi del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2016

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione consolidato della DOP dei vini “Reno” di cui al provvedimento ministeriale del 29 agosto 2014.

(Le modifiche sono evidenziate utilizzando la funzione “Revisione” di Word)

Articolo 1

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Reno» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

- “Reno” Montuni
- “Reno” Montuni frizzante
- “Reno” Montuni spumante
- ~~“Reno” Pignoletto~~
- ~~“Reno” Pignoletto frizzante~~
- ~~“Reno” Pignoletto spumante~~
- “Reno” Bianco
- “Reno” Bianco frizzante
- “Reno” Bianco spumante

Articolo 2

Base Ampelografica

I vini di cui all’art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

“Reno” Montuni, Reno Montuni frizzante, “Reno” Montuni spumante:

Montù: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, presenti in ambito aziendale, a bacca bianca non aromatica, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna, fino a un massimo del 15%;

~~“Reno” Pignoletto, “Reno” Pignoletto frizzante, “Reno” Pignoletto spumante;~~

~~Pignoletto: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, presenti in ambito aziendale, a bacca bianca non aromatica, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia, fino ad un massimo del 15%;~~

“Reno” Bianco, “Reno” Bianco frizzante, “Reno” Bianco spumante; Albana e Trebbiano romagnolo, da soli o congiuntamente: minimo 40%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca bianca non aromatica, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con DM 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare fino ad un massimo del 60%.

Articolo 3

Zona di Produzione

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “RENO” ricade nelle province di Modena e Bologna e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme, Castelguelfo, Medicina, Ozzano dell’Emilia, Castenaso, Budrio, Granarolo dell’ Emilia, Bologna, San Lazzaro di Savena, Bentivoglio, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, Pieve di Cento, Castelmaggiore, Argelato, Castello d’Argile, Casalecchio di Reno, Calderara di Reno, Sala Bolognese, Zola Predosa, Crespellano, Anzola dell’Emilia, San Giovanni in Persiceto, Sant’ Agata Bolognese, Crevalcore e

Bazzano, ricadenti nella provincia di Bologna e Ravarino, Nonantola, Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, ricadenti nella provincia di Modena.
Più precisamente il comprensorio risulta esser così delimitato: partendo dal confine con la provincia di Modena all'altezza della strada provinciale dei Castelli Medioevali (Comune di Bazzano) , si segue la medesima strada fino a Bologna proseguendo per la circonvallazione a sud di Bologna sino all'incrocio con la via Emilia Levante e si prosegue per la stessa sino a Imola. Quindi all'incrocio della via Emilia con la via Selice si prosegue per si prosegue per quest'ultima verso nord sino ad incontrare la via San Vitale, poi si volta a sinistra per Medicina percorrendo la strada statale San Vitale fino all'altezza di via Molina , in località Fantuzza si gira a destra fino ad incontrare via Curiel si percorrono la stessa via Curiel e via Ercolana fino a incontrare via Nuova, si volta a destra per via Dell'Amore seguendo via Guazzaloca e via Campione, poi si gira a sinistra fino ad incontrare la via Canale. Quindi si va a sinistra per quest'ultima via e si prosegue per via del Lavoro, via del Piano, via di Villa Fontana e via Dell'Olmo fino a Budrio. Da Budrio si prosegue per via Martiri Antifascisti , via Giacomo Matteotti, via C. Partengo e via Dritto. Quindi a destra per via Vigoroso, via Riccardina, via Fornace, fino all'incrocio con via Zenone. Si gira a sinistra per via Zenone fino alla località Maddalena di Cazzano, poi a destra per via San Donato fino al confine con il comune di Minerbio. Si segue il confine nord dei comuni di Budrio e Granarolo dell'Emilia fino alla via Ventura, si prosegue per via di Mezzo fino in località San Marino di Bentivoglio. Da quest'ultima località si gira a sinistra per via Canale di Crociali fino al canale Navile. Si prosegue a destra seguendo il Corso del Navile fino al confine sud del comune di San Pietro in Casale. Da questo punto si gira a sinistra seguendo il confine nord dei comuni di Bentivoglio e San Giorgio in Piano fino a incontrare la strada Galliera che da San Giorgio di Piano và a San Pietro in Casale. Si prosegue per la strada Galliera in direzione nord fino all'incrocio con la circonvallazione di San Pietro in Casale. A questo punto si gira a sinistra per la stessa circonvallazione e via Asia, fino a incontrare il confine comunale di Pieve di Cento. Si volta quindi a sinistra e si segue il confine comunale di Pieve di Cento fino alla confluenza del fiume Reno con il torrente Samoggia. Si percorre via Pioppe fino all'incrocio con la strada statale 255 poi a sinistra per via Calcina quindi per la strada provinciale Mediana di Pianura fino a Crevalcore. Si segue la circonvallazione nord di Crevalcore fino all'incrocio con la strada statale 568, poi si svolta a destra fino al confine con la provincia di Modena. Si segue il confine provinciale verso sud fino a incontrare la linea ferroviaria Nonantola-Crevalcore. Da questo punto si segue, verso ovest, la linea ferroviaria stessa fino al suo incrocio con la strada Ravarino-Carpi in località Caradelle. Si prosegue per quest'ultima strada, passando per la località Rami di Ravarino fino all'incrocio con la via di Mezzo, che si segue procedendo verso sud fino a Nonantola. Da qui si continua per la via Nonantolana fino in prossimità di Navicello, e precisamente fino a incontrare il fiume Panaro in località Cà Simonini. Da Cà Simonini si sale il Panaro fino a incontrare il confine comunale fra i comuni di Savignano e Guiglia, quindi si segue verso est detta linea di confine, fino a incontrare il confine tra le provincie di Modena e Bologna nei pressi di Cà Colomba. Si prosegue poi la delimitazione provinciale verso Nord-Est, fino a incontrare la strada dei Castelli Medioevali nei pressi di Cà Torricella in comune di Bazzano

Articolo 4

Norme per la viticoltura

1) Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "RENO" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione all'albo i vigneti di buona esposizione ubicati in terreni di medio impasto tendenti all'argilloso.
2) I sesti d'impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona. I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinarne effetti negativi sulla caratteristiche delle uve. La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento

della vite, deve essere quella generalmente usata e comunque atta a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini di cui all'art. 1.
3) E' vietata ogni pratica di forzatura, è consentita l'irrigazione di soccorso.
4) La produzione massima di uva per ettaro e la gradazione minima naturale sono:

Tipologia	Produzione Uva t/ha	Titolo alcol. volum. naturale minimo% Vol.
"Reno" Montuni	18	10
~~"Reno" Pignoletto~~	~~18~~	~~10~~
"Reno" Bianco	18	10

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata a vite.
5) Nelle annate particolarmente favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "RENO" devono essere riportati ai limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. I quantitativi di uve eccedenti, fino al raggiungimento del limite massimo previsto, potranno essere presi in carico per la produzione di vini da tavola.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

1) Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'arricchimento del grado alcolico, la dolcificazione, la spumantizzazione, la frizzantatura, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dal precedente articolo 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle province di Bologna e Modena.
2) Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualità.
3) E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
4) Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.
5) Per la presa di spuma della tipologia frizzante deve essere utilizzato esclusivamente mosto, mosto parzialmente fermentato o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti all'Albo della denominazione d'origine, oppure mosto concentrato rettificato
6) Per la presa di spuma della tipologia spumante deve essere utilizzato esclusivamente mosto, mosto parzialmente fermentato o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti all'Albo della denominazione d'origine, oppure mosto concentrato rettificato o saccarosio nei termini previsti dalla vigente legislazione.
7) La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti e frizzanti sono le seguenti:

Tipologia	Resa Uva/Vino	Produzione Max hl di vino ad ha
"Reno" Montuni	70%	126
~~"Reno" Pignoletto~~	~~70%~~	~~126~~
"Reno" Bianco	70%	126

9) Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% , anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di

origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
10) Per i vini di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le I.g.t. di pertinenza se iscritti allo schedario viticolo o a vino da tavola

Articolo 6
Caratteristiche al Consumo

I vini di cui all'art. 1 possono essere prodotti nelle versioni secco, abboccato, amabile, dolce e, per i vini frizzanti, nella versione vivace e devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

1) "Reno" Montuni
Colore: giallo paglierino
Odore: gradevole, caratteristico, vinoso
Sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, sapido, di giusto corpo
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 %vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 17.0 g/l.

2) "Reno" Montuni frizzante
Spuma: fine e persistente o vivace
Colore: giallo paglierino
Odore: gradevole, caratteristico, vinoso
Sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, sapido, di giusto corpo
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

3) "Reno" Montuni Spumante
Spuma: fine e persistente
Colore: giallo paglierino
Odore: gradevole, caratteristico, vinoso
Sapore: da secco a dolce, sapido, di giusto corpo
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol
Acidità totale minima: 5,5 g/l.
Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

~~4) "Reno" Pignoletto~~
~~Colore: giallo paglierino scarico con riflessi verdognoli;~~
~~Odore: delicato, caratteristico;~~
~~Sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, armonico, fine;~~
~~Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;~~
~~Acidità totale minima: 5,0 g/l;~~
~~Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.~~

~~5) "Reno" Pignoletto frizzante~~
~~Spuma: fine e persistente o vivace;~~
~~Colore: giallo paglierino scarico con riflessi verdognoli;~~
~~Odore: delicato, caratteristico;~~
~~Sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, armonico, fine;~~
~~Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 %vol;~~

~~Acidità totale minima: 5,0 g/l;~~
~~Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.~~

~~6) "Reno" Pignoletto spumante~~
~~Spuma: fine e persistente~~
~~Colore: giallo paglierino scarico con riflessi verdognoli~~
~~Odore: delicato, caratteristico~~
~~Sapore: da secco a dolce, armonico, fine~~
~~Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,0 % vol;~~
~~Acidità totale minima: 5,0 g/l.~~
~~Estratto non riduttore minimo: 14 g/l.~~

7) "Reno" Bianco
Colore: giallo paglierino più o meno intenso;
Odore: gradevole, delicato;
Sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, sapido, armonico;
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 %vol;
Acidità totale minima: 5,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

8) "Reno" Bianco frizzante
Spuma: fine e persistente o vivace;
Colore: giallo paglierino più o meno intenso;
Odore: gradevole, delicato;
Sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, sapido, armonico;
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 %;
Acidità totale minima: 5,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

9) "Reno" Bianco spumante:
Spuma: fine e persistente;
Colore: giallo paglierino più o meno intenso;
Odore: gradevole, delicato;
Sapore: da secco a dolce, sapido, armonico;
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol
Acidità totale minima: 5,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.
I vini a denominazione di origine controllata "Reno" nella tipologia «frizzante» e «spumante» devono essere ottenuti per fermentazione naturale, nel rispetto della normativa vigente e con le caratteristiche del presente articolo.

Articolo 7

Designazione e presentazione dei vini

1) Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato", e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

2) Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, dei modi di elaborazione e altre purchè pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
3) Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione del vino di origine, salve le norme generali più restrittive.
4) La menzione " vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente.
5) L'indicazione della categoria merceologica è facoltativa, è obbligatoria nel caso in cui si possa generare confusione tra le tipologie previste dal disciplinare. L'indicazione della menzione relativa al tenore zuccherino del prodotto per gli spumanti è obbligatoria nei limiti della normativa comunitaria; quella dei vini non spumanti è facoltativa per i tipi secchi o abboccati, è obbligatoria per i tipi amabile o dolci

Articolo 8
Confezionamento

1) I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo in tutti i recipienti di volume nominale autorizzati dalle normative vigenti.
2) Per la tappatura dei vini spumanti e frizzanti si applicano le norme vigenti in via generale per i rispettivi settori. Per i vini frizzanti è tuttavia ammessa la chiusura con tappo a fungo ancorato, tradizionalmente utilizzato nella zona, con eventuale capsula non superiore a 7 centimetri. Per gli altri, allorquando siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, escluso il tappo a corona per bottiglie di capacità nominale superiore a 375 ml.

Articolo 9
Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
La media pianura delle province di Bologna e Modena, posta Modena al centro della regione emiliana, ha tutte le caratteristiche climatiche della Valle Padana. La speciale posizione della pianura, posta ai piedi dell'Appennino, è la causa di un regime termo-pluviometrico tipicamente continentale, con estati calde ed inverni rigidi. I venti umidi del sud vi giungono generalmente asciutti, determinando una bassa pluviometria, molto inferiore a quella che si registra, ad esempio nell'Italia centrale. I valori medi degli indici relativi alla luminosità, all'escursione termica alle precipitazioni piovose, confermano l'alto grado di continentalità del nostro clima caratterizzato tra l'altro da piovosità mal distribuita, con due massimi (primavera ed autunno) di pericoloso eccesso idrologico e due minimi (inverno ed estate) di grave carenza. La media ponderata annuale delle precipitazioni è di 925 mm che sono così distribuite: inverno 23%, primavera 26%, estate 18%, autunno 33%.
I terreni della media pianura di Bologna e Modena hanno una origine geologica alluvionale di riporto con pendenze piane con una composizione chimica dove l'elemento potassio (K) prevale sul fosforo (P).
I suoli dei terreni della media pianura bolognese e quelli della media pianura modenese posti alla destra del fiume Panaro hanno una composizione fisico meccanica di medio impasto tendente all'argilloso.
Dalle uve bianche prodotte in questo territorio si ottengono vini di colore giallo paglierino, di media acidità, con evidenza di note erbacee e fruttate.

2. Fattori umani rilevanti per il legame

La civiltà del vino è talmente compenetrata dalle vicende storiche, di costume e culturale dell'ambiente con la straordinaria capacità di mantenere i confini e l'identità del territorio da dove un vino ha avuto origine e fama.
La media pianura delle province di Bologna e Modena sono storicamente città rivali, Bologna per l'appartenenza allo Stato Pontificio, Modena capitale di un piccolo ducato legato alla casa reale d'Asburgo Lorena.
Chi appena più di un secolo fa si recava da Modena a Bologna una volta attraversato il fiume Panaro al ponte di Sant'Ambrogio trovava appunto il confine con lo Stato Pontificio e i vigneti con i vitigni lambrusco lasciavano spazio ai vigneti con i vitigni a bacca bianca (montù, trebbiano, albana) con prevalenza del montù. Con la comparsa dei primi saggi ampelografici compare l'antichissima tradizione del vino bianco della zona di "Castelfranco Emilia" un tempo città fortificata bolognese passata nel 1929 al territorio modenese.
L'incidenza dei fattori umani è riferita in particolare alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi che costituiscono parte integrante del disciplinare di produzione:
1. La base ampelografica dei vigneti: I vini a denominazione di origine controllata "Reno"devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Montuni: montù, minimo 85% , possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, presenti in ambito aziendale a bacca bianca non aromatica, raccomandati e/o autorizzati per le province di Bologna e Modena fino a un massimo del 15%;
~~Pignoletto: pignoletto minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, presenti in ambito aziendale a bacca bianca non aromatica, raccomandati e/o autorizzati per le province di Bologna e Modena fino a un massimo del 15%;~~
Bianco: albana e trebbiano romagnolo da soli o congiuntamente minimo 40%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, presenti in ambito aziendale a bacca bianca non aromatica, raccomandati e/o autorizzati per le province di Bologna e Modena fino a un massimo del 60%;
2. Le forme di allevamento: l'ambiente pedoclimatico della media pianura modenese e bolognese favorisce un naturale accrescimento della vite. Le imprese viticole hanno optato per forme di allevamento a cordone permanente con tralci ricadenti capaci di contenere la vigoria delle piante. La forma di allevamento deve consentire un'adeguata distribuzione spaziale delle gemme, esprimere la potenzialità produttiva delle piante, permettere la captazione dell'energia radiante, assicurare sufficiente aerazione e luminosità ai grappoli. Le forme di allevamento più diffuse sono il cordone speronato e il G.D.C. con una densità d'impianto di 1.500-2.800 ceppi/ettaro. I portainnesti più utilizzati sono Kober5BB, SO4, 420A.
3. Le pratiche enologiche specifiche relative all'elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate, leali e costanti e fanno riferimento, quasi esclusivamente, alla pratica della rifermentazione naturale in bottiglia e della rifermentazione naturale in autoclave. Le operazioni di arricchimento sono consentite nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria.

B) Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuiti all'ambiente geografico.
La D.O.C. "RENO" è riferita alla produzione di vini bianchi con la possibilità di menzionare il ~~vitigni~~ vitigno "Montuni" ~~e "Pignoletto"~~ o il riferimento alla tipologia "Bianco". Dal punto di vista analitico ed organolettico questi vini presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.
Tali caratteristiche del vino di base, sono evidentemente condizionate dall'ambiente fertile e fresco caratteristico dell'area doc e delle forme di allevamento principalmente basate su cordoni

permanenti (cordone speronato e G.D.C.) e portainnesti che assecondano la naturale vigoria del vitigno (Kober 5BB, SO4 e 420A).
Dalle uve prodotte nella media pianura bolognese e nella media pianura modenese posta alla destra del fiume Panaro si possono quindi ottenere vini bianchi dal colore giallo paglierino, di media struttura, buona acidità. La freschezza e la fragranza dei profumi con evidenze floreali e fruttate contribuiscono al loro equilibrio gustativo.

C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).
La D.O.C. “Reno” viene utilizzata e presentata abbinata ~~ai~~ al ~~nomi~~ nome ~~dei~~ del ~~vitigni~~ vitigno “Montuni” ~~e “Pignoletto”~~ in misura molto minore viene rivendicata la DOC “Reno” abbinata alla tipologia “Bianco”.
Il vitigno Montù è una delle prime varietà di uva bianca che compare nella zona pianeggiante e pede-collinare nei dintorni di Bologna. Si ricordano le citazioni dell' Acerbi che con il sinonimo di Montonego lo descrive già nel 1823 come vitigno presente nei dintorni di Bologna. Altre citazioni sono riportate nel "Saggio di ampelografia universale" da Giuseppe dei Conti di Rovasenda. Domizio Cavazza nel testo "viticoltura" scrive della presenza del vitigno Montù nella pianura tra Modena e Bologna: cita il vino bianco asciutto, sapido, piacevolissimo. Anche nel testo "uve da vino" di Norberto Marzotto si cita il Montù tra le varietà maggiormente diffuse nella piana Bolognese. Oggi nelle terre che furono dei Bentivoglio e in molti comuni della pianura bolognese e modenese, la coltura di questo vitigno è molto diffusa ed è fondamentale per i viticultori della zona e le loro cantine sociali, tantè che il vitigno Montù è tra le varietà più rappresentative nella zona di produzione della DOC “Reno”.
~~Il vitigno Pignoletto è diffuso da molto tempo nella pianura Bolognese. Dall'inizio del secolo fino agli anni '60 veniva coltivato principalmente in consociazione all'olmo nelle tradizionali "alberate bolognesi", sistemi di allevamento a filare che raggiungevano anche gli otto metri di altezza e rispondevano a due esigenze essenziali: la produzione di ottima uva da vino che veniva in gran parte commercializzata in castellate (antica misura di uva pigiata pari a circa 840 litri) e mezze (420 litri) nella città di Bologna e la difesa dal vento delle piantagioni di canapa, diffusissime nella zona. Esso è stato oggetto di approfondito studio da parte dei Professori Faccioli e Marangoni dell'Istituto di Coltivazioni Arboree dell' Università di Bologna, studio pubblicato su "La Mercanzia", n. 2 - Marzo - Aprile 1978. Nella prefazione allo studio i Professori Faccioli e Marangoni citano testualmente: «Da tempo è diffuso nella parte nord-ovest della provincia di Bologna (comune di Bentivoglio e terreni limitrofi) un vitigno localmente chiamato "Pignoletto", "Pignolino", "Alionzina", che ha incontrato il favore dei viticoltori per le sue caratteristiche agronomico colturali ed enologiche. La sua coltura si è estesa anche nella fascia collinare (zona dei Colli Bolognesi), ove veniva erroneamente chiamato "Pinot Bianco" ed è diventato uno dei vitigni fondamentali della locale viticoltura. E ancora, al capitolo "Origini e Storia": «Sembra mancare una documentazione scritta riguardante questo vitigno nella provincia di Bologna, anche se si trovano accenni e riferimenti ad "Uve Pignole" (Tanara, 1658). Oggi la coltura di questo vitigno si è ulteriormente estesa interessando anche il territorio dei comuni della media pianura modenese posti alla destra del fiume Panaro.~~
Nell'ambito del territorio delimitato dalla zona di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata <<Reno>> è diffusa, da molto tempo, la coltivazione di altri due importanti vitigni: 1'Albana e il Trebbiano. Il vitigno Trebbiano fece la sua comparsa in Emilia Romagna in epoca antichissima, con I'avvento del popolo etrusco. Pier Dè Crescenzi, nel suo trattato "Liber ruralium coinmodoruin", apparso nel 1305, scrive tra l'altro: «C'è un'altra specie di uva, detta tribiana, che è bianca, con acini tondi, piccoli e abbondanti; in giovane età questa vite non dà frutto, crescendo diventa feconda>>. Nello stesso secolo del Dè Crescenzi la parola trebbiano comincia a correre in tutta la regione, sia nella accezione latina, sia in quella volgare. Si trovano Turbien a Imola, Trebianum a Ferrara, Tribulanum a Bologna, Tarbian in Romagna.

La storia del vitigno Albana si confonde con la leggenda. Si coltiva da tempi remoti in Emilia Romagna, dove forse furono i romani ad introdurlo. E' comunque soltanto negli ultimi tre secoli che il vitigno è stato oggetto di studi e descrizioni sempre più numerose. L'agronomo bolognese Vincenzo Tanara, nel '700, ne elencava già alcune varietà: «l'albana rara, l'albana spessa che marcisce facilmente e l'albanone che matura prima delle altre». Il vino bianco ottenuto dalla vinificazione dei due vitigni, anche in uvaggio fra di loro, è molto apprezzato soprattutto dagli abitanti di Bologna e dei paesi limitrofi.

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo: VALORITALIA società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.
Via Piave n. 24 – 00187 ROMA
Telefono 0039 0445 313088 Fax 0039 0445 313080
Mail info@valoritalia.it website www.valoritalia.it

La Società Valoritalia è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 3).

16A04937

DECRETO 14 giugno 2016.

Autorizzazione al Consorzio tutela vini Emilia, in Modena, per consentire l'etichettatura transitoria dei vini IGT «Emilia» o «dell'Emilia», ai sensi dell'articolo 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'articolo 13 del decreto 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento 29 agosto 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto, in particolare, l'art. 72, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione UE della domanda di protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 38, paragrafo 5, regolamento (CE) n. 479/2008 (attualmente sostituito dall'art. 96, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del regolamento (CE) n. 607/2009, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 72 del medesimo regolamento;

Ritenuto, che le disposizioni di etichettatura temporanea di cui all'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 sono applicabili anche nei confronti delle proposte di modifica dei disciplinari DOP e IGP che comportano una o più modifiche al documento unico, per le quali, a conclusione della fase di procedura nazionale preliminare, le relative domande sono inoltrate alla Commissione UE (conformemente alle disposizioni di cui al citato art. 96, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013 relative alle domande di protezione, applicabili per analogia alle domande di modifica dei disciplinari in questione);

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto, in particolare, l'art. 13 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, concernente le disposizioni nazionali transitorie di etichettatura, ai sensi del richiamato art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009;

Considerato che sono tuttora in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione UE previsti dall'art. 109, paragrafo 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del citato regolamento (CE) n. 607/2009, ivi compresa la disposizione di cui al citato art. 72;

Ritenuto pertanto che, nelle more dell'adozione da parte della Commissione UE dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali in questione le disposizioni del citato regolamento (CE) n. 607/2009 e conseguentemente del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2016, concernente aspetti procedurali per il rilascio ai soggetti interessati dell'autorizzazione per l'etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2015, ai sensi del quale l'autorizzazione per l'etichettatura transitoria di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 è riferita ad un unico disciplinare, così come aggiornato con tutte le modifiche inserite nella relativa proposta trasmessa alla Commissione UE, escludendo la coesistenza con le disposizioni del preesistente disciplinare, e con il quale è stato previsto l'adeguamento delle situazioni pregresse, nel rispetto delle disposizioni procedurali di cui al richiamato art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione UE ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGT «Emilia» o «dell'Emilia»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della predetta IGT;

Vista l'istanza pervenuta dal Consorzio tutela vini Emilia, con sede in Modena, con la quale, conseguentemente alla presentazione della domanda di protezione della DOP dei vini «Pignoletto», è stata richiesta la modifica del disciplinare di produzione della IGT «Emilia» o «dell'Emilia», nel rispetto della procedura prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il provvedimento ministeriale 29 agosto 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP, concernente la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Emilia» o «dell'Emilia» e del relativo documento unico, a conclusione della procedura nazionale preliminare della relativa richiesta, e la trasmissione alla Commissione UE della medesima richiesta;

Vista la richiesta datata 21 aprile 2016 presentata a questo Ministero dal citato Consorzio tutela vini Emilia, ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, a seguito della presentazione alla Commissione UE della proposta di modifica del disciplinare e del relativo documento unico riepilogativo del disciplinare di cui al citato provvedimento 29 agosto 2014, intesa ad ottenere l'autorizzazione nazionale transitoria di etichettatura dei vini a IGT «Emilia» o «dell'Emilia», relativamente ai prodotti ottenuti in conformità alle modifiche inserite nella predetta proposta di modifica del disciplinare;

Vista la nota n. PG/2016/316749 del 29 aprile 2016 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di autorizzazione all'etichettatura temporanea in questione, ai fini dell'intesa di cui all'art. 13 del richiamato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che, a seguito dell'esame della predetta richiesta e dei documenti ad essa allegati è emerso che la stessa richiesta è risultata conforme alle disposizioni di cui all'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e all'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare, il soggetto richiedente ha dichiarato che non vi sono state variazioni al piano dei controlli conseguenti alla modifica in questione e la dichiarazione con la quale esonera espressamente il Ministero e la competente regione da qualunque responsabilità presente e futura conseguente al mancato accoglimento della domanda di modifica del disciplinare da parte della Commissione UE;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti giuridici e le condizioni per accogliere la predetta richiesta di autorizzazione all'etichettatura temporanea per i vini IGT «Emilia» o «dell'Emilia», prodotti in conformità alla proposta di modifica del disciplinare di cui al richiamato provvedimento ministeriale 29 agosto 2014, rendendo altresì applicabili le disposizioni di etichettatura temporanea in questione per le produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2016/2017;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 richiamato in premessa è autorizzata l'etichettatura transitoria di cui all'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 nei riguardi delle produzioni dei vini a IGT «Emilia» o «dell'Emilia», ottenute in conformità all'allegata proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, così come definita e pubblicata con il provvedimento ministeriale 29 agosto 2014 richiamato in premessa.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è in capo al Consorzio tutela vini Emilia, con sede in Modena, in qualità di soggetto richiedente ai sensi dell'art. 13 del richiamato decreto ministeriale 7 novembre 2012 e questo Ministero e la Regione Emilia-Romagna sono esonerati da qualunque responsabilità presente e futura conseguente al mancato accoglimento della domanda di modifica del disciplinare della IGT «Emilia» o «dell'Emilia» in questione da parte della Commissione UE. Tale responsabilità resta in capo al citato Consorzio tutela vini Emilia e, qualora si verificasse il predetto non accoglimento della richiesta, i vini etichettati in applicazione del paragrafo 1 devono essere ritirati dal mercato, oppure rietichettati, in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del regolamento (CE) n. 607/2009.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è riferita all'unico disciplinare di produzione della IGT «Emilia» o «dell'Emilia», così come risulta dalla proposta di modifica approvata con il citato provvedimento ministeriale 29 agosto 2014, ed entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto ed è applicabile per le produzioni provenienti dalla campagna vendemmiale 2016/2017.

4. All'elenco dei codici, previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, sono inseriti, in via transitoria, i codici relativi alle nuove tipologie di vini autorizzate ai sensi del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2016

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione consolidato della IGP dei vini "Emilia" o "dell'Emilia" di cui al provvedimento ministeriale del 29 agosto 2014.

Articolo 1

Denominazione e vini

La indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Articolo 2

Base ampelografica

La indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» bianchi, rossi e rosati, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

L'indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Alionza, Ancellotta o Lancellotta, Barbera, Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Fortana, Lambrusco, Malvasia di Candia Aromatica, Malbo gentile, Malvasia bianca di Candia, Marzemino, Merlot, Montù, ~~Pignoletto~~Grechetto gentile, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling italico, Sangiovese, Sauvignon, Trebbiano è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, come di seguito indicati:

Alionza.
Vitigni: Alionza, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna fino ad un massimo del 15%.

Ancellotta o Lancellotta.
Vitigni: Ancellotta o Lancellotta nella misura minima dell'85%.
Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Barbera.
Vitigni: Barbera, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna fino ad un massimo del 15%.

Cabernet.
Vitigni: Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna fino ad un massimo del 15%.

Cabernet Sauvignon.
Vitigni: Cabernet Sauvignon nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vigneti idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Cabernet Franc.
Vitigni: Cabernet Franc, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Chardonnay.
Vitigni: Chardonnay, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Fortana.
Vitigni: Fortana, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Lambrusco.
Vitigni: Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Lambrusco vinificato in bianco.
Vitigni: Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.
Le uve devono essere vinificate in bianco.

Malbo Gentile
Vitigni: Malbo Gentile, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Malvasia.
Vitigni: Malvasia di Candia aromatica, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Malvasia bianca.
Vitigni: Malvasia bianca di Candia, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Marzemino.
Marzemino in misura non inferiore all'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Merlot.
Vitigni: Merlot, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Montù.
Vitigni: Montù, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

~~Pignoletto~~Grechetto gentile.
Vitigni: ~~Pignoletto bolognese~~Grechetto gentile, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Pinot grigio.
Vitigni: Pinot grigio, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Pinot bianco.
Vitigni: Pinot bianco, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Pinot nero.
Vitigni: Pinot nero, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Riesling italico.
Vitigni: Riesling italico, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Sangiovese.
Vitigni: Sangiovese, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Sauvignon.
Vitigni: Sauvignon, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Trebbiano.
Vitigni: Trebbiano romagnolo, Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante, con esclusione dei vitigni Pinot grigio, Pinot nero, Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Riesling italico e Sangiovese.
I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» con la specificazione del vitigno lambrusco, se immessi al consumo in contenitori di capacità inferiore a 6 litri, possono essere prodotti solo nella tipologia frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», con la specificazione di un vitigno a bacca nera, possono essere prodotti anche nella tipologia novello.
Per i vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», con o senza il nome del vitigno, nella tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.
I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» prodotti nella tipologia frizzante sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 9 ottobre 2004).

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e la parte della provincia di Bologna situata alla sinistra del fiume Sillaro.

Articolo 4

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale e non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia»: nelle tipologie bianco, rosso e rosato a tonnellate 29, e per le tipologie con le specificazioni di vitigno a quelle di seguito riportate:
Alionza tonnellate 26;
Ancellotta o Lancellotta tonnellate 26;
Barbera tonnellate 21;
Cabernet tonnellate 21;
Cabernet Franc tonnellate 21;
Cabernet Sauvignon tonnellate 20;
Chardonnay tonnellate 23;
Fortana tonnellate 29;
Lambruschi tonnellate 29;
Malbo Gentile tonnellate 20;
Malvasia di Candia aromatica tonnellate 24;

Malvasia bianca tonnellate 20;
Marzemino tonnellate 20;
Merlot tonnellate 20;
Montù tonnellate 29;
~~Pignoletto~~ Grechetto gentile tonnellate 26;
Pinot bianco tonnellate 26;
Pinot grigio tonnellate 20;
Pinot nero tonnellate 20;
Riesling italico tonnellate 20;
Sangiovese tonnellate 21;
Sauvignon tonnellate 23;
Trebbiano tonnellate 29.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» devono assicurare ai vini il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo:
Bianco 8,50 % vol.;
Rosso 8,50% vol.;
Rosato 8,50% vol.;
Alionza 8,50%;
Ancellotta o Lancellotta 8,50%;
Barbera 8,50%;
Cabernet 8,50%;
Cabernet Franc 8,50%;
Cabernet Sauvignon 8,50%;
Chardonnay 8,50%;
Fortana 8,50%;
Lambrusco 8,50%;
Malbo Gentile 8,50%;
Malvasia di Candia aromatica 8,50%;
Malvasia bianca 8,50%;
Marzemino 8,50%;
Merlot 8,50%;
Montù 8,50%;
~~Pignoletto~~ Grechetto gentile 8,50%;
Pinot bianco 8,50%;
Pinot grigio 8,50%;
Pinot nero 8,50%;
Riesling italico 8,50%;
Sangiovese 8,50%;
Sauvignon 8,50%;
Trebbiano 8,50%.
È consentito l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale mediante la pratica dell'arricchimento da effettuarsi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa comunitaria.
Le operazioni di arricchimento da effettuarsi in un'unica fase, devono essere annotate negli appositi registri e documenti e non devono determinare alcun aumento quantitativo del prodotto finito.

Articolo 5
Norme per la vinificazione
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino.
Qualora venga superato detto limite, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.
È consentita a favore dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» l'aggiunta di mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 nella misura non eccedente il limite del 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia», o «dell'Emilia» possono essere sottoposti anche ad un periodo di invecchiamento in recipienti di legno.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», con o senza la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
«Emilia» o «dell'Emilia» bianco 10,00%;
«Emilia» o «dell'Emilia» rosso 10,00%;
«Emilia» o «dell'Emilia» rosato 10,00%;
«Emilia» o «dell'Emilia» novello 11,00%;
Alionza 10,00%;
Ancellotta o Lancellotta 10,00%;
Barbera 10,00%;
Cabernet 10,00%;
Cabernet Franc 10,00%;
Cabernet Sauvignon 10,00%;
Chardonnay 10,00%;
Fortana 10,00%;
Lambrusco 10,00%;
Malvasia di Candia aromatica 10,00%;
Malvasia bianca 10,00%;
Malbo Gentile 10,00%;
Marzemino 10,00%;
Merlot 10,00%;
Montù 10,00%;
~~Pignoletto~~ Grechetto gentile 10,00%;
Pinot bianco 10,00%;
Pinot grigio 10,00%;
Pinot nero 10,00%;
Riesling italico 10,00%;
Sangiovese 10,00%;
Sauvignon 10,00%;
Trebbiano 10,00%.

In particolare, i vini afferenti all'Indicazione Geografica Tipica "Emilia" o "dell'Emilia" presentano le seguenti caratteristiche:

"Emilia" o "dell'Emilia" bianco
colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: di buona intensità, con sentori floreali e/o fruttati prevalenti a seconda della composizione varietale e dell'ambiente di coltivazione;
sapore: da secco a dolce, sapido;
acidità totale minima 3.5 g/l
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" bianco frizzante
colore: giallo paglierino;
odore: di buona intensità, con sentori floreali e fruttati diversamente composti a seconda della composizione varietale, ma sostanzialmente freschi;
sapore: da secco a dolce, sapido;
acidità totale minima 3.5 g/l
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" rosso
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, con note fruttate più o meno mature che talora si accompagnano a note floreali, più spesso di viola, e a note speziate, a seconda della composizione varietale e dell'areale di coltivazione;
sapore: secco, di buona morbidezza e giusta acidità;
acidità totale minima 3.5 g/l
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" rosso frizzante
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;
sapore: da secco a dolce, di buona freschezza e sapidità;
acidità totale minima 3.5 g/l
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" rosso novello
colore: rosso rubino brillante;
odore: vinoso e con spiccate note fruttate;
sapore: di buona morbidezza e giusta acidità;
acidità totale minima 3.5 g/l
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" rosato
colore: rosato, con varie intensità e tonalità;
odore: con note fruttate prevalenti;
sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido;
acidità totale minima 3.5 g/l
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" rosato frizzante
colore: rosato, con varie intensità e tonalità;
odore: con lievi note floreali, cui si accompagnano note fruttate più decise;
sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido;
acidità totale minima 3.5 g/l
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" con indicazione di vitigno a bacca bianca (anche nella tipologia frizzante)
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: di buona intensità, con una variegata gamma di sentori floreali e/o fruttati variabili in composizione ed intensità a seconda del vitigno e dell'ambiente di coltivazione; i vini con l'indicazione di vitigno "Malvasia" e "Malvasia bianca" possono presentare note aromatiche più o meno spiccate;
sapore: da secco a dolce, più o meno fresco, sapido;
acidità totale minima 3.5 g/l
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" con indicazione di vitigno a bacca nera (anche nella tipologia frizzante)
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, con note fruttate più o meno mature che talora si accompagnano a note floreali, più spesso di viola, e a note speziate, a seconda del vitigno e dell'areale di coltivazione;
sapore: da secco a dolce, più o meno morbido e più o meno fresco a seconda delle tipologie, di buona sapidità e pienezza;
acidità totale minima 3.5 g/l
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

"Emilia" o "dell'Emilia" novello, con indicazione di vitigno a bacca nera
colore: rosso rubino brillante, più o meno intenso e con riflessi dal rosso al violetto a seconda del vitigno;
odore: vinoso e con spiccate note fruttate;
sapore: di buona morbidezza e giusta acidità;
acidità totale minima 3.5 g/l
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

Per tutte le tipologie, in cui é stato effettuato l'affinamento in fusti di legno, può notarsi la presenza di sapore di legno.

Articolo 7

Designazione e presentazione

All'indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del dlgs 8 aprile 2010, n. 61 l'indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti nello schedario viticolo

a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Articolo 8

Confezionamento

I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

Articolo 9

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica:

1) *fattori naturali rilevanti per il legame*

La zona geografica relativa all'indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia", interessa gran parte della regione Emilia-Romagna ad eccezione dell'area sud-orientale, che lambisce il Mare Adriatico.
La zona delimitata, che, a partire dall'estremità ovest, interessa sei provincie, comprende paesaggi molto diversi, ripartiti quasi egualmente tra ambienti di pianura e di rilievo appenninico. Tale zona presenta caratteri di uniformità negli aspetti pedoclimatici vista la comune origine. la giacitura e l'esposizione dei terreni. Il clima nelle sue varie espressioni ha uniformato il passaggio e di conseguenza, le colture, tanto che i vitigni che compongono la base ampelografica dei vini a Indicazione Geografica Tipica "EMILIA" sono allevati e coltivati con tecniche sostanzialmente omogenee in tutta la zona
La pianura, con un'altitudine tipicamente compresa tra i 2 ed i 70 m s.l.m., occupa un'area continua dal fiume Po alla costa adriatica, e fino agli ampi fondovalli appenninici, dove si raggiungono quote anche di 150 m s.l.m. Nella piana pedemontana e nella piana alluvionale a crescita verticale, i sedimenti provengono principalmente dai fiumi e torrenti appenninici; sono invece di pertinenza del fiume Po i sedimenti della pianura a meandri e della pianura deltizia.
Il rilievo appenninico interessa un'area continua che si estende dalle prime colline fino al crinale appenninico, compresa una area di pianura di transizione, morfologicamente mossa, quasi assente nella zona sud est della regione esclusa dalla delineazione. Le quote variano da 100 a 2.200 metri, ma il vigneto interessa prevalentemente quote inferiori ai 600 metri. Predominano le rocce sedimentarie, con litotipi molto vari (arenarie, argille, calcari, gessi, sabbie, conglomerati). I suoli sono distribuiti secondo mosaici complessi, per la varietà dei fattori orografici locali, e dei condizionamenti dovuti ai processi morfogenetici, per la complessità dell'assetto geologico strutturale e della distribuzione dei litotipi, per la diversità del clima, della vegetazione, e dell'intervento umano.
A seconda della zona, in relazione ai vitigni coltivati e alla tradizione viticola ed enologica, il vigneto è presente a differenti altitudini, a partire dalla pianura; l'area meno vitata risulta quella dell'alto appennino, caratterizzato da climi eccessivamente freddi.
Il regime delle temperature dell'area è caratterizzato da un'elevata variabilità, passando dal temperato sub continentale (più importante relativamente all'area vitata) al temperato fresco.
In pianura, il clima assume maggiori caratteri continentali, con valori medi annui intorno a 14-16°C.
Le precipitazioni variano da 600 a 800 mm annui, concentrate maggiormente nel periodo autunnale e secondariamente primaverile. Le piovosità minime sono localizzati nell'area nord-orientale, nella zona deltilizia del Po, dove si rende evidente anche l'influenza del mare.
Le condizioni di deficit idrico avvengono principalmente nel periodo estivo, attenuate dall'elevata umidità relativa dell'aria e dalle dotazioni idriche superficiali. Salendo di altitudine la piovosità

aumenta, variando da circa 800 m (margine appenninico prospiciente la pianura) ad oltre i 2.000 mm dell'alto appennino, parallelamente ad un aumento dei giorni di pioggia. Il bilancio idroclimatico segue il medesimo andamento della piovosità con valori variabili da circa -400 mm della pianura più interna fino a raggiungere lo 0 sul medio Appennino e valori positivi a maggiori altitudini.

2) fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino "Emilia".
Il vigneto emiliano vanta origini antichissime, essendosi rinvenuti semi di uva risalenti al periodo dell'età del ferro in diverse stazioni terramaricole presenti sul territorio. I Lambruschi sono i vitigni più antichi della regione, sicuramente di origine etrusca e in ogni caso geneticamente più prossimi alla vite selvatica, dalla quale sono stati selezionati
Sul territorio delimitato hanno impiantato viti i paleoliguri, gli etruschi, i romani, influenzati anche dalla presenza di popolazioni celtiche. Ai diversi influssi si deve la diffusione dell'*arbustum gallicum,* forma maritata a tutori vivi, più alta e adatta ad ambienti fertili di pianura, e la *vinea characatae,* forma d'allevamento bassa, di origine greca, idonea per aree collinari. Successivamente diversi autori romani, citano ed elogiano la diffusione della viticoltura emiliana che prospera e dà buoni vini.
Lo sviluppo della viticoltura prosegue durante l'epoca medioevale grazie all'operosità dei villani e dei monaci-agresti della zona. Pier de Crescenzi nel 1300, riporta una trentina di varietà di viti e vini, prodotti in Emilia, dalla pianura i monti, tra cui il Trebbiano, il ~~Pignoletto~~ Grechetto gentile ("Pignuolo") e le lambrusche.
Interessante la testimonianza storica di come la viticoltura e i relativi prodotti enologici si siano sviluppati fin dal XIV secolo dalle terre più basse di pianura, alla più alta collina, come cita il Pier de Crescenzi:*" Ed è d'un'altra spezie, la quale è detta duracla, la quale è molto nera ed ha i granelli lunghi, e fa vino molto nero e buono nelle terre umide e acquose, ma né monti e nei luoghi secchi non si rallegra: e questa sopra tutte le altre spezie è eletta a Ferrara: ed è un'altra spezie, la quale è detta gmaresta, e non è molto nera ed ha il granello lungo, e perde anzi la maturità tutte le foglie, e in sapore è agra e acetosa, mezzanamente fruttifera, e fa grappoli rari e vino ottimo e ben servabile. E questa uva non è manicata né dagli uccelli, né da cani, né dagli uomini volentieri: e di questa è trovata molta nelle parti dè monti di Bologna."*
La rinomanza dei vini emiliani si è poi diffusa attraverso i secoli, sia nella produzione di vini frizzanti, che di vini fermi, rossi e bianchi e anche di vini liquorosi o passiti, come emerge da diverse esposizioni internazionali di vini (si citi ad esempio il Catalogo nazionale dell'esposizione italiana del 1861), fino ad approdare ad una ufficializzazione con la nascita delle denominazioni di origine.
Nel 1925, Norberto Marzotto erige un'interessante lista delle uve coltivate nelle diverse provincie emiliane in cui figurano tutte le varietà delle tipologie specificate nell'articolo 2, comprese alcune molto locali come Spergola, Moscato, Fogarina e Termarina; non sono citate varietà internazionali, non considerate dall'autore, ma egualmente diffuse sul territorio.
All'inizio degli anni cinquanta la vitivinicoltura della zona ritrova slancio e vitalità economica grazie ai consistenti e significativi risultati commerciali che hanno reso possibile una larga diffusione dei vini IGT "Emilia" in particolare quelli abbinati ai vitigni "Lambrusco", "Malvasia", ~~"Pignoletto"~~"Grechetto gentile", "Trebbiano". Nel 1967, nel territorio considerato, sono approvate tre denominazioni d'origine controllata, che raggiungono la decina nel decennio successivo, a conferma dell'elevata vocazionalità vinicola della zona.
Il 18-11-1995 il decreto ministeriale approva la costituzione dell'IGT "Emilia" o "Dell'Emilia" e altri IGT i cui confini ricadono in parte o completamente all'interno della più ampia indicazione "Emilia".
Il potenziale complessivo viticolo dell'area delimitata è elevato, essendo presenti nel 2000 (Istat) ben 32.427 ha di vite.

La produzione di vino IGT "Emilia" prodotta da questi vigneti è negli anni sempre stata importante. Nel 2009 (Osservatorio ISMEA-Mipaaf), con una produzione di uva di 1,3 milioni di quintali, ottenuta da circa 6.300 ettari, si è affermata come la terza indicazione geografica nazionale per importanza. Predominano i vini rossi sui bianchi:

Il fattore umano si rivela essenziale per l'indicazione geografica tipica, in riferimento:
- alla base ampelografica del vigneto: i vitigni sono quelli tradizionalmente coltivati nella zona delimitata, di cui diversi autoctoni dell'area emiliana e diffusi solo localmente;

- alle tecniche agronomiche adottate: le forme d'allevamento, i sesti d'impianto sono quelle storicamente evolutesi nella zona, volte a contenere le rese e ottenere le qualità previste dal disciplinare; l'ambiente pedoclimatico favorisce un naturale accrescimento della vite, le imprese hanno optato per forme di allevamento a cordone permanente con tralci ricadenti capaci di contenere la vigoria delle piante, di consentire un'adeguata distribuzione spaziale delle gemme, esprimere la potenzialità produttiva, permettere la captazione dell'energia radiante, assicurare sufficiente aerazione e luminosità ai grappoli. Le forme di allevamento più diffuse sono il cordone libero, il cordone speronato, il G.D.C., il guyot, il sylvoz. La densità d'impianto varia dai 2.500-3.000 ceppi/ettaro nei terreni di pianura ai 3.000/4.000 ceppi/ettaro nei terreni del margine appenninico e del basso appennino associati a calanchi. I portinnesti maggiormente utilizzati sono: Kober5BB, SO4, 420A, 1103P.

- alle pratiche di elaborazione dei vini: tradizionalmente consolidate in zona per la produzione di vini rossi e bianchi, fermi o frizzanti per le tipologie consentite dal disciplinare, nonché per la produzione di vini passiti e novelli.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico:

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.
In generale l'Emilia è la patria dei vini frizzanti, frutto di una lunga tradizione locale, caratteristica che accomuna i vini di pianura e di collina, da est a ovest della Regione, ma non mancano vini rossi e bianchi fermi importanti, ottenuti per lo più in ambito collinare.
In particolare, tra i vini rossi varietali si distinguono vini tranquilli, equilibrati e fruttati come Cabernet (Cabernet Franc e Sauvignon), Merlot, Pinot nero e Sangiovese, da vini a duplice attitudine, fermo e frizzante, come Malbo Gentile, Marzemino, Ancellotta, Barbera e Perla dei Vivi, da quelli più tipicamente frizzanti, di giusta acidità e profumati, come i vini IGT "Emilia" Lambrusco, Fogarina e Fortana.
Tutti i vini bianchi sono prodotti sia nelle versioni fermo o frizzante, quest'ultima più diffusa, anche con varietà aromatiche come Malvasia di Candia aromatica e Moscato bianco. La tradizionale presenza di bollicine dei vini frizzanti partecipa all'equilibrio gustativo esaltando i profumi varietali.
I vini bianchi, sia da vitigni internazionali, come il Sauvignon o Chardonnay, che regionali o locali, come il ~~Pignoletto~~ Grechetto gentile o il Montù, manifestano adeguati livelli di acidità, anche malica, che esaltano i profumi varietali.
D'interesse la sapidità e la struttura manifestata nelle aree più vocate, soprattutto collinari, dove si possono ottenere vini più strutturati e anche vini passiti, tradizionali della zona.
Nelle versioni novello dei vini IGT "Emilia", i sentori legati alla macerazione carbonica delle uve, si legano ai caratteri sensoriali del vitigno e all'ambiente di coltivazione.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La zona geografica delimitata è un'area molto variabile, con caratteristiche che hanno portato a diverse viticolture e all'insediamento di diversi vitigni, specifici per ogni zona.
Il vigneto "Emilia" è per circa il 60% localizzato in di pianura e il 38 % in collina; marginale la montagna (Istat, 2000). I vini rispecchiano le due macrozone viticole dell'Emilia-Romagna, perché la pianura produce vini più freschi e beverini, mentre la collina ha spesso vini più strutturati, eleganti e persistenti all'olfatto e al gusto.
In generale le condizioni d'illuminazione e calore della zona geografica delimitata, in riferimento all'area vitata, permettono alle uve di raggiungere un adeguato grado di maturazione. Le sommatorie termiche più elevate si raggiungono in pianura con 2.400 gradi (Indice di Winkler), che decrescono salendo di altitudine. Nell'area collinare, sono tradizionalmente vitate le aree con le condizioni climatiche migliori, su versanti ben esposti o valli maggiormente protette da correnti di aria fredda, dove si ottengono vini di elevato pregio. Più diffusa la viticoltura collinare nelle province di Piacenza, Parma e Bologna.
Ad altitudini più elevate, dove il vigneto è più marginale, con suoli poco profondi, soggetti a intensi fenomeni erosivi, trovano un ambiente particolarmente favorevole vitigni a ciclo breve.
Nell'area di pianura trovano le condizioni migliori varietà a maggiore richiesta di calore, come i lambruschi, più diffusi nella parte centrale della regione, soprattutto nelle province di Reggio Emilia e Modena, mentre l'area di margine e di basso Appennino, dove si incontrano i primi rilievi collinari e le prime vallate, trovano le condizioni ideale un ampio gruppo di vitigni, da bianchi a rossi, sia per la produzione di vini fermi che frizzanti, o anche passiti. Qui il carattere climatico continentale è attenuato da una maggiore ventosità e precipitazioni, e i versanti e relativi suoli, più eterogenei, sono scelti in base al tipo di prodotto desiderato.
Il clima sub continentale, garantisce una adeguata piovosità durante l'anno, mentre i fenomeni di siccità estiva, sono mitigati in pianura dalla presenza di corsi d'acqua e terreni profondi e da una migliore entità e distribuzione delle piogge in collina, rendendo tali ambienti favorevoli alla coltura della vite.
Non mancano fenomeni locali particolari, come ad esempio, in pianura, nei pressi di Ferrara, la presenza di suoli deltilizi e della pianura costiera, con altitudini inferiori al livello del mare, ad idromorfia poco profonda, ma la cui disponibilità idrica del suolo è contrastata da un bilancio idroclimatico molto negativo; in questo ambiente è tradizionalmente diffusa la varietà Fortana.
In generale comunque, la presenza di elevate escursioni termiche tra notte e giorno nel periodo di maturazione delle uve, abbinate a terreni prevalentemente sub alcalini o alcalini, a tessitura fine o moderatamente fine, determinano l'ottenimento di vini profumati e dall'alto contenuto in polifenoli, da cui derivano le caratteristiche organolettiche tipiche dei vini.
La viticoltura ed i prodotti enologici variano anche da ovest ad est, secondo la tradizione delle singole zone. L'area di pianura è quella che produce la maggiore quantità di vino e comprende la zona storica emiliana etrusca dei Lambruschi, una zona coltivata a Trebbiano e un'area particolare della provincia di Ferrara, nei pressi della costa, dove predomina la Fortana. Nei colli, procedendo da ovest verso est, si incontra la tradizione viticola greco romana dei colli di Piacenza, a cui sono legati i vitigni Barbera, Croatina, e la tradizionale Malvasia di Candia aromatica che raggiunge l'area delle colline di Parma e Reggio Emilia. Sui colli si diffondono molti altri vitigni, internazionali o locali, tra cui si incontrano il Sauvignon, la Spergola, il Montuni e il ~~Pignoletto~~Grechetto gentile, quest'ultimo molto diffuso nell'area di Bologna, unitamente ai rossi alla base dei vini bordolesi Cabernet e Merlot. Ai confini est dell'area collinare troviamo anche lo storico Sangiovese e l'Albana.
L'importanza della viticoltura di questa area viticola è ufficializzata dall'importante diffusione del vigneto all'interno dell'area delimitata e dalle centinaia di migliaia di ettolitri di vino "Emilia" prodotto e commercializzato ogni anno nel mondo.

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

VALORITALIA S.r.l.
Sede legale: Via Piave, 24
00187 ROMA
Tel. 0445 313088 Fax. 0445 313080
info@valoritalia.it

La Società Valoritalia è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all'articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 3).

16A04939

DECRETO 14 giugno 2016.

Adeguamento del decreto 26 settembre 2014 di autorizzazione all'etichettatura transitoria dei vini DOCG «Colli Bolognesi Pignoletto» alle disposizioni del decreto 23 dicembre 2015.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto, in particolare, l'art. 72, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione UE della domanda di protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 38, paragrafo 5, regolamento (CE) n. 479/2008 (attualmente sostituito dall'art. 96, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del regolamento (CE) n. 607/2009, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 72 del medesimo regolamento;

Ritenuto, che le disposizioni di etichettatura temporanea di cui all'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 sono applicabili anche nei confronti delle proposte di modifica dei disciplinari DOP e IGP che comportano una o più modifiche al documento unico, per le quali, a conclusione della fase di procedura nazionale preliminare, le relative domande sono inoltrate alla Commissione UE (conformemente alle disposizioni di cui al citato art. 96, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013 relative alle domande di protezione, applicabili per analogia alle domande di modifica dei disciplinari in questione);

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto, in particolare, l'art. 13 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, concernente le disposizioni nazionali transitorie di etichettatura, ai sensi del richiamato art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009;

Considerato che sono tuttora in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione UE previsti dall'art. 109, paragrafo 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del citato regolamento (CE) n. 607/2009, ivi compresa la disposizione di cui al citato art. 72;

Ritenuto pertanto che, nelle more dell'adozione da parte della Commissione UE dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali in questione le disposizioni del citato regolamento (CE) n. 607/2009 e conseguentemente del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2015, ai sensi del quale l'autorizzazione per l'etichettatura transitoria di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 è riferita ad un unico disciplinare, così come aggiornato con tutte le modifiche inserite nella relativa proposta trasmessa alla Commissione UE, escludendo la coesistenza con le disposizioni del preesistente disciplinare, e con il quale è stato previsto l'adeguamento delle situazioni pregresse, nel rispetto delle disposizioni procedurali di cui al richiamato art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione UE ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOCG «Colli Bolognesi Pignoletto»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della predetta DOCG;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP, con il quale è stata concessa al Consorzio Vini Colli Bolognesi, con sede in Valsamoggia (Bologna), l'autorizzazione per consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOCG «Colli Bolognesi Pignoletto», ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 28 agosto 2014;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto ministeriale 26 settembre 2014, ai cui sensi le disposizioni di etichettatura transitoria di cui all'art. 1 dello stesso decreto coesistono con le disposizioni del preesistente disciplinare di produzione della DOP «Colli Bolognesi Pignoletto»;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2016, concernente aspetti procedurali per il rilascio ai soggetti interessati dell'autorizzazione per l'etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto 7 novembre 2012;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2015, ai sensi del quale l'autorizzazione per l'etichettatura transitoria di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 è stata riferita ad un unico disciplinare, così come aggiornato con tutte le modifiche inserite nella relativa proposta trasmessa alla Commissione UE, escludendo la coesistenza con le disposizioni del preesistente disciplinare, e con il quale è stato previsto l'adeguamento delle situazioni pregresse, nel rispetto delle disposizioni procedurali di cui al richiamato art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Vista la domanda datata 14 marzo 2016 dall'Associazione dei Consorzio Vini Colli Bolognesi, con sede in Valsamoggia (BO), intesa ad ottenere l'adeguamento dell'autorizzazione all'etichettatura transitoria dei vini a DOCG «Colli Bolognesi Pignoletto», di cui al citato decreto 26 settembre 2014, alle disposizioni dell'art. 2 del richiamato decreto 23 dicembre 2015, al fine di evitare, seppure in via transitoria, la coesistenza delle disposizioni della proposta di modifica del disciplinare approvata con provvedimento ministeriale datato 28 agosto 2014 con le disposizioni del preesistente disciplinare;

Vista la nota n. PG/2016/206042 del 23 marzo 2016 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha espresso parere favorevole all'accoglimento della predetta richiesta di adeguamento dell'autorizzazione transitoria, da ritenersi valido ai fini dell'intesa con questo Ministero, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti giuridici e le condizioni per accogliere la predetta richiesta di adeguamento dell'autorizzazione all'etichettatura temporanea per i vini DOP «Colli Bolognesi Pignoletto» di cui al decreto ministeriale 26 settembre 2014 alle disposizioni di cui all'art. 2 del richiamato decreto ministeriale 23 dicembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 2015, richiamato in premessa, al decreto ministeriale 26 settembre 2014 richiamato in premessa, concernente l'autorizzazione all'etichettatura temporanea per i vini DOP «Colli Bolognesi Pignoletto», è soppresso l'art. 2.

2. In conformità al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorizzazione per l'etichettatura transitoria di cui al citato decreto mini-

steriale 26 settembre 2014 è riferita all'unico disciplinare di produzione della DOCG «Colli Bolognesi Pignoletto», così come risulta dalla proposta di modifica approvata con provvedimento ministeriale datato 28 agosto 2014, inviata alla Commissione UE e pubblicata sul sito internet del Ministero – Sezione prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP. È, pertanto, esclusa la coesistenza con le disposizioni del preesistente disciplinare.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2016

Il direttore generale: GATTO

16A04940

DECRETO 16 giugno 2016.

Approvazione delle Linee guida 2016 per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, con il quale è stato istituito il SIAN Sistema informativo agricolo nazionale e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che ha previsto l'unificazione nel SIAN dei servizi erogati dall'AIMA nonché l'obbligo per gli enti e le agenzie vigilate dal Ministero, le regioni e gli enti locali nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolc nel comparto agricolo, agroalimentare e della pesca, di avvalersi dei servizi del SIAN intesi quali servizi di interesse pubblico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1 dicembre 1999 n. 503 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'Anagrafe delle aziende agricole in attuazione dell'art. 14, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato e integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, che ha disposto la soppressione dell'AIMA e l'istituzione della Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ed il subentro all'AIMA in tutti i rapporti attivi e passivi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e le successive integrazioni e modifiche;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, ed in particolare l'art. 14, commi 9 e 10, concernenti il trasferimento all'AGEA dei compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2006, n. 233 ed in particolare l'art. 1, commi 1 2, 9, 9-*bis*, l 1 e 23;

Visto il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 recante "disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali, convertito con modificazione dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 ed in particolare l'art. 1, comma 6-*bis*;

Visto il decreto del Presidente della Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 ottobre 2005 recante "Adempimenti relativi alla gestione dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale - SIAN";

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 marzo 2008 recante l'approvazione delle Linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN e relativo allegato;

Visto il DM 29 aprile 2015 con il quale è stato costituito il gruppo di lavoro per l'elaborazione di proposte di riassetto complessivo che tengano conto dell'esigenza di aggiornare le Linee Guida per lo sviluppo del SIAN da sottoporre all'approvazione della Conferenza Stato - Regioni;

Visto il contratto di servizio quadro, sottoscritto il 30 gennaio 2006, con il quale l'Agenzia per l'erogazione in Agicoltura affida alla SIN S.r.l. la gestione e lo sviluppo del SIAN, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito con modificazioni con legge 11 novembre 2005, n. 231, la Società dovrà operare con l'obiettivo di garantire la fruizione nell'interesse pubblico dei servizi del SIAN migliorando la qualità e la quantità dei servizi erogati;

Ritenuto necessario adottare un aggiornamento delle suddette Linee Guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN in considerazione dell'evoluzione normativa di riferimento nonché delle innovazioni tecnologiche attuali e futuribili;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sancita nella riunione del 5 maggio 2016;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le Linee Guida 2016 per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN di cui all'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2016

Il Ministro: MARTINA

Linee Guida 2016 per lo sviluppo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN

Aprile 2016

Glossario

a) AGEA/AGEA Coordinamento: il soggetto incaricato di svolgere le funzioni di coordinamento di cui all'art. 7 del Reg. (UE) 1306/2013, o altro soggetto individuato a seguito delle attività di riordino di AGEA, come da delega al Governo, prevista all'art. 15, comma 1, lettera *d)*, del disegno di legge n. 1328-B c.d. Collegato Agricolo;

b) Anagrafe Unica delle Aziende Agricole: l'Anagrafe costituita nell'ambito del Sian in attuazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, comprensiva delle Anagrafi regionali e delle Province autonome ove costituite, definita altresì dal decreto ministeriale 12 gennaio 2015 n. 162 come «Anagrafe Nazionale delle Aziende Agricole»;

Sintesi del documento

Le Linee Guida SIAN del 2007 individuano direttrici dei servizi SIAN ancora efficaci e conservano tutt'oggi una validità di impostazione e di visione del sistema.

Tuttavia l'esistenza di numerosi sistemi informativi eterogenei presso Regioni e PPAA ed Organismi Pagatori comporta la realizzazione delle medesime funzioni software tante volte quanti sono i sistemi informativi e costringe ad aggregare i dati sul SIAN a posteriori e solo attraverso complessi meccanismi di interscambio.

Il nuovo contesto normativo e tecnologico offre l'opportunità di riorientare il SIAN verso nuovi obiettivi in un modello di servizio in cui il SIAN assume un ruolo di «gestore unico» di servizi «core« (Fascicolo e *GIS)* messi a fattor comune ma progettati e realizzati secondo paradigmi partecipativi e di condivisione.

Le componenti «line» sono curate e realizzate dai soggetti competenti (Regioni e PPAA e Organismi Pagatori) nella piena salvaguardia della loro autonomia gestionale e tenendo presente gli investimenti già attuati.

Sono definiti tre modelli di servizio (distribuito, centralizzato e misto) in cui, pur individuando nel modello centralizzato la soluzione che presenta complessivamente maggiori vantaggi, si prevede l'adesione e l'evoluzione progressiva ed incrementale da parte degli OP.

A livello organizzativo, viene costituito un Comitato Tecnico al quale partecipano MiPAAF, AGEA Coordinamento, il Coordinamento Tecnico Interregionale, le Regioni e gli Organismi Pagatori, con il compito di definire i contenuti e i requisiti funzionali della componente comune «core» del SIAN e definire regole comuni per i flussi di interscambio.

Parallelamente, viene introdotto un nuovo modello tecnologico e di fruizione dei dati con impostazione «open» che valorizzi l'importante patrimonio informativo del SIAN.

Sono individuati in 4 punti gli obiettivi di sviluppo del SIAN (allegato)

Premessa

L'approccio proposto è volto al soddisfacimento dell'esigenza di riorientare il SIAN verso nuovi obiettivi, cogliendo l'occasione dell'attuazione della nuova PAC e, soprattutto, del piano di crescita digitale, dove è delineata una strategia dinamica che si adegua alle nuove sfide, all'evoluzione tecnologica e al mercato, alla cui realizzazione è chiamata tutta la Pubblica amministrazione.

Il SIAN costituisce un sistema di servizi complesso ed interdisciplinare a supporto degli organi centrali e locali per le funzioni di indirizzo, coordinamento e gestione del settore e coopera con i sistemi con i quali le Regioni e le Province autonome e gli Organismi Pagatori svolgono gli adempimenti di propria competenza nel comparto, disponendo di una infrastruttura di dati e di servizi in cui sono detenute e costantemente aggiornate le informazioni relative alla conoscenza, alla consistenza e qualità delle produzioni agricole, agroalimentari, forestali e della pesca ed all'utilizzo del territorio.

Sia la nuova regolamentazione comunitaria sulla PAC, sia gli obiettivi di crescita digitale del Sistema Paese richiedono l'attuazione di procedimenti amministrativi che devono essere «semplici per il cittadino utente, anche se oggettivamente «complessi», poiché le fasi sono in tutto o in parte svolte da soggetti diversi (ad esempio gli Organismi Pagatori Regionali o le Regioni e PPAA) e si basano su un tempestivo allineamento dei dati e delle informazioni.

Atteso che oramai lo svolgimento dei procedimenti amministrativi è completamente informatizzato e che il SIAN costituisce la dorsale principale del comparto agricolo, agroalimentare forestale e della pesca, è ineludibile l'obiettivo strategico che il SIAN sia progettato e realizzato con un metodo «partecipativo» da parte degli attori coinvolti, facendo tesoro della esperienza maturata in questi anni e soprattutto nell'ultimo esercizio. Nel 2015, infatti, con l'avvio della PAC 2015-2020 e con l'attuazione del Decreto Agricoltura 2.0, è stata realizzata una prima fase della gestione partecipata tra AGEA e gli Organismi Pagatori Regionali.

Gli interventi di semplificazione assunti dal Governo (Campolibero), il Piano Agricoltura 2.0 e il Programma «Agricoltura Digitale» incluso nell'Agenda Digitale del Governo nonché la concomitante Riforma della PAC, sono elementi che concorrono alla piena attuazione della strategia dell'Unione Europea denominata «Europa 2020»(1)

Sono state pertanto già intraprese alcune iniziative comuni atte a valorizzare il patrimonio informativo del SIAN, in senso unitario a livello nazionale, come la realizzazione delle Anagrafe Unica delle Aziende (che al momento ha assunto particolare importanza risultando Banca Dati di interesse nazionale).

Il patrimonio informativo del SIAN, inoltre, rappresenta un unicum informativo nel panorama nazionale: l'approfondita conoscenza del territorio, dell'ambiente rurale e delle capacità produttive, la geolocalizzazione delle produzioni, i controlli qualitativi unitamente alle numerosissime banche dati disponibili (pesca, fitofarmaci, biologico, biomasse, registri di filiera, ecc.) possono agire da volano, se opportunamente valorizzati, per la realizzazione di servizi a valore aggiunto per il mercato privato.

(1) L'UE si è data cinque obiettivi quantitativi da realizzare entro la fine del 2020. Riguardano l'occupazione, la ricerca e sviluppo, il clima e l'energia, l'istruzione, l'integrazione sociale e la riduzione della povertà. La strategia comporta anche sette iniziative prioritarie che tracciano un quadro entro il quale l'UE e i governi nazionali sostengono reciprocamente i loro sforzi per realizzare le priorità di Europa 2020, quali l'innovazione, l'economia digitale, l'occupazione, i giovani, la politica industriale, la povertà e l'uso efficiente delle risorse. Altre leve dell'UE, come il mercato unico europeo, il bilancio europeo e le politiche estere contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020.

In ultimo deve essere presa in considerazione la scarsità di risorse finanziarie che gli Enti coinvolti nel SIAN devono fronteggiare e che dovrebbe stimolare una maggiore integrazione e cooperazione dei Sistemi Informativi sviluppati - pur mantenendo inalterate le responsabilità sui domini informativi di propria competenza -, ricercando sinergie ed economie di scala ed una maggiore condivisione delle soluzioni da adottare.

Per tali motivi è indispensabile procedere ad una revisione delle Linee Guida del SIAN aggiornandole alle nuove necessità dell'Amministrazione ma soprattutto in riguardo alle esigenze delle aziende agricole che devono essere maggiormente supportate limitando gli adempimenti burocratici e assicurando certezza e tempestività dell'intervento pubblico.

La gestione del SIAN e dell'Anagrafe Unica è in capo ad AGEA Coordinamento, il soggetto incaricato di svolgere le funzioni di coordinamento di cui all'art. 7 del Reg. (UE) 1306/2013, o altro soggetto individuato a seguito delle attività di riordino di AGEA, come da delega al Governo, prevista all'art. 15, comma 1, lettera *d)*, del disegno di legge n. 1328-B c.d. Collegato Agricolo.

Il presente documento espone i seguenti contenuti:

1. Linee guida del SIAN 2007: breve analisi;

2. Il nuovo Modello di SIAN: descrive le nuove modalità organizzative del SIAN e le modalità tecniche di utilizzo del SIAN, con particolare riferimento a:

Il Nuovo Modello del Servizio: descrive le modalità di funzionamento del SIAN basato sulle componenti core del SIAN;

Il Nuovo Modello di Governance: descrive come il SIAN deve essere gestito e gli attori coinvolti;

Il Nuovo Modello Tecnologico: descrive lo scenario tecnologico a tendere;

Il Nuovo Modello di fruizione delle informazioni e dei servizi del SIAN: descrive le modalità di accesso e fruizione del SIAN da parte di altre Pubbliche amministrazioni e dal mondo privato;

3. Nuove linee di intervento di evoluzione : descrive in 4 punti gli obiettivi di sviluppo del SIAN (in allegato).

Le linee guida SIAN del 2007

Una rilettura delle attuali Linee Guida SIAN del 2007 rileva come l'impostazione originaria del documento sia per molti aspetti ancora attuale.

In sostanza le Linee Guida del SIAN del 2007 prevedevano alcuni solidi concetti di base su cui costruire un sistema unitario a livello nazionale e condiviso. Tali componenti prevedevano in particolare che il SIAN fosse un sistema:

inter-organizzativo aperto e preordinato ad un uso condiviso da parte dei diversi attori istituzionali, «risultante» appunto dell'insieme dei sistemi informativi dei soggetti pubblici agricoli;

«aperto» non influenzabile dalle scelte tecnologiche dei singoli;

con un interlocutore unico per sviluppare l'interscambio dati con le altre PA e per la diffusione delle informazioni agli operatori del comparto agricolo ed in quanto tale «garante» dei processi di certificazione delle informazioni di diversa titolarità amministrativa;

di supporto alla «semplificazione amministrativa» come obiettivo strategico legato allo sviluppo dell'e-Government ed alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione;

contenente un catalogo di schemi di dati, di servizi, di applicazioni e di procedure da rendere disponibili nell'ambito dello sviluppo degli interventi di automazione, al fine di favorire ottimizzazioni basate sul riuso di applicazioni e dati.

Obiettivo del SIAN era inoltre fornire un sistema in cui la completezza e la fruibilità «universale» dei dati e dei servizi del SIAN comportasse una semplificazione degli adempimenti per i produttori agricoli e, più in generale, per gli utenti del comparto agroalimentare, forestale e della pesca, e la nascita della «Azienda Agricola Digitale».

Il principale elemento di riflessione è quindi costituito, più che dalla obsolescenza degli obiettivi, dall'esame della parziale o mancata attuazione degli stessi.

I limiti del modello attuale

Esistono 8 sistemi informativi differenti per i 7 Organismi Pagatori Regionali e per AGEA Pagatore (unica eccezione la Calabria ARCEA che utilizza il sistema di AGEA).

L'attuale moltiplicazione dei sistemi informativi eterogenei genera potenziali diseconomie principalmente per due ordini di motivi:

le funzioni software vengono realizzate tante volte quanti sono i sistemi informativi, con rischi di disallineamenti funzionali oltre che di inefficienza della spesa;

l'aggregazione dei dati sul SIAN viene effettuata a posteriori e, in particolare, l'allineamento dei dati viene oggi realizzato solo attraverso complessi meccanismi di interscambio (web services e la c.d. «sincronizzazione» di recente introduzione).

La complessità dell'operazione è amplificata dalla presenza di banche dati degli OP che seppur definite teoricamente in relazione alle medesime esigenze informative, di fatto presentano difformità importanti nei modelli dei dati.

Il modello attuale è schematizzato nella figura seguente:

Nel modello attuale ogni OP ha:

specifiche banche dati, applicazioni e meccanismi di interscambio;

libertà ed autonomia nelle scelte architetturali, tecnologiche ed applicative;

libertà ed autonomia su quando e cosa trasferire o leggere al sistema centrale.

Ne risulta una situazione di interscambio dati complesso per disomogeneità della struttura dei DB e della gestione dei dati nonché di costi complessivi elevati. Inoltre, alcuni ambiti applicativi risultano ripetuti e gestiti in modo diverso da ciascun OP.

Al punto di vista della business continuity ogni OP è autoconsistente; in caso di malfunzionamento di un sistema informativo di un OP locale, il resto del sistema nazionale continua a funzionare; nella fase di recovery i dati non trasferiti durante il guasto dovranno essere esplicitamente allineati.

Il nuovo contesto

Rispetto alla situazione del 2007, oggi si delinea un nuovo contesto dal punto di vista normativo, dell'azione di governo nazionale e, non da ultimo, tecnologico.

È cambiato il quadro regolamentare comunitario con l'avvio della nuova Riforma della PAC, l'Anagrafe delle Aziende Agricole Nazionale è stata inserita tra le Banche Dati di interesse nazionale, vanno tenuti in considerazione recenti interventi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quali «Campolibero» e la «Rete del Lavoro Agricolo di Qualità» finalizzati alla emersione del lavoro «nero».

Inoltre c'è l'azione strategica del Governo, volta in generale alla semplificazione che, nell'ambito del comparto ha sviluppato «Agricoltura Digitale» come Linea specifica del più ampio programma di Governo per la Crescita Digitale e, soprattutto, il progetto pluriennale «Agricoltura 2.0», che ha già visto nel 2015 le prime attuazioni.

C'è infine un nuovo contesto tecnologico, totalmente rivoluzionato rispetto al 2007, nel quale sono cambiati i dispositivi informatici (il primo tablet è stato introdotto nel 2010), la potenza elaborativa e le velocità di rete sono cresciute di diversi ordini di grandezza.

In tale contesto il cittadino e le imprese sono abituate ad accedere ai servizi di proprio interesse interagendo attraverso le applicazioni per smartphone, ad utilizzare comunicazioni di tipo social, e si aspettano di avere agile accesso ai dati della PA, avendo a disposizione strumenti di facile utilizzo e di rapida risposta.

Le linee guida 2016 e il nuovo modello di SIAN

Le nuove Linee Guida 2016 sono quindi un'opportunità per riorientare il SIAN nel senso di completare l'integrazione tra le diverse istituzioni che operano nel comparto al fine di evitare duplicate realizzazioni e gestioni di software analoghi e per risolvere gli attuali problemi di integrazione centro-periferia.

Il raggiungimento di detti obiettivi si ottiene individuando nuovi paradigmi di progettazione e realizzazione da attuare attraverso un progressivo percorso condiviso, tale da garantire l'effettiva rispondenza del sistema agli interessi dei vari soggetti coinvolti.

Si introduce quindi un nuovo modello del SIAN articolato come segue:

il Modello del Servizio;

il Modello di Governance;

il Modello Tecnologico;

il Modello di fruizione dei dati e dei servizi del sistema.

Il nuovo modello del servizio

Il nuovo modello di servizio si caratterizza per i seguenti aspetti peculiari:

il SIAN assume un ruolo di «gestore unico» di servizi a favore di tutti;

sono individuate le componenti «core» del SIAN da mettere a fattor comune a tutti gli OP;

vengono introdotti nuovi paradigmi di progettazione e realizzazione condivisa;

il modello deve rendere possibile l'adesione progressiva e incrementale al modello di riferimento da parte degli OP.

Il SIAN assume un ruolo di «gestore unico» di servizi a favore di tutti

Il quadro normativo comunitario e nazionale già riconosce al SIAN un ruolo di gestore centrale che deve essere consolidato ed reso maggiormente efficiente.

Il Regolamento UE 1306/2013 e i Regolamenti Delegati e di Esecuzione attualizzano il sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), istituito dal Regolamento (CEE) n. 3508/92 per tutti gli Stati membri; gli Organismi Pagatori dello Stato Membro stesso devono conformarvisi ai fini del pagamento degli aiuti unionali previsti per l'ambito agricolo. Il Sistema LPIS-SIPA (Land Parcel Identification System - Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole) è parte integrante del sistema SIGC e deve anch'esso essere unico ed indifferenziato a livello nazionale.

A partire dal 2016 la Riforma della PAC, come noto, impone l'utilizzo di informazioni fotocartografiche e geospaziali a supporto delle aziende agricole in fase di compilazione della domanda di aiuto (Domanda Grafica e Piano Colturale Grafico).

A quanto decritto si aggiungono le attività già svolte a livello centrale dall'AGEA in qualità di Organismo di Coordinamento che annualmente esegue trasversalmente alcune attività a fattor comune di tutti gli OP, con particolare riferimento alla esecuzione delle riprese aeree, alla produzione di ortofoto digitali, alla fornitura dello strato cartografico e degli strati tematici del «Refresh», del Registro dei Titoli e dei Prati Permanenti.

Annualmente, inoltre, alcune importanti attività di controllo vengono eseguite dall'AGEA e rese disponibili tramite il SIAN, su delega degli organismi pagatori.

Per quanto detto finora, si delinea quindi la necessità di un rafforzamento del ruolo del SIAN secondo un modello in cui il SIAN stesso, finalmente, possa rappresentare un «broker» di servizi centralizzato in favore gli OP, integrando al livello nazionale le banche dati e mettendo loro a disposizione di tutti gli OP prodotti, servizi, regole e componenti infrastrutturali comuni.

Sono individuate le componenti «core» del SIAN da mettere a fattor comune a tutti gli OP

Le componenti «core» devono evolvere sul SIAN in modo da essere messe a fattor comune per tutti gli Organismi Pagatori in modalità tali da essere utilizzate come strumento/servizio principale (on line) e non solamente aggiornate ex-post.

La realizzazione e l'aggiornamento generale di tali componenti è posta finanziariamente a carico di AGEA Coordinamento.

Rimangono a carico degli Organismi Pagatori, o delle Regioni e PPAA, la realizzazione e gestione delle componenti specifiche di «line» (ad esempio domande di aiuto, di sostegno e pagamento, …), oltre alle ulteriori esigenze di personalizzazione funzionali a ciascun OP.

Le prime componenti «core» del SIAN sono:

Fascicolo Aziendale (piano di coltivazione grafico e alfanumerico, anagrafe, etc. come previsto dal decreto ministeriale Semplificazione del 12 gennaio 2015);

GIS - Sistema Informativo Geografico (ortofoto digitali, immagini da satellite, catasto, refresh - uso del suolo, EFA - aree di interesse ecologico, *etc)*.

Ulteriori componenti «core» potranno essere individuate:

Registri nazionali (Registro Nazionale Titoli, Registro Nazionale Debiti, ecc.)

Applicazioni orientate alla gestione delle funzioni attualmente delegate dagli Organismi Pagatori ad AGEA Coordinamento (SIGECO, piattaforma CAI, etc.)

Ulteriori applicazioni per l'erogazione di servizi informatici che abbiano alta valenza di riuso o di orchestrazione inter-amministrativa (ad esempio Piano Assicurativo Individuale nonché il servizio di collegamento a banche dati di altri Enti e Amministrazioni -ad es. Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, Agenzia delle Entrate, Enti contributivi, ecc..-).

GIS
FASCICOLO AZIENDALE
SIAN

AGEA ARPEA AGREA
OPLO ARTEA OPPAB
APPAG AVEPA
SISTEMA VERTICALE OP

Il Fascicolo Aziendale rappresenta la principale banca dati del SIAN racchiudendo al suo interno la totalità delle informazioni afferenti ciascuna azienda agricola: consistenza aziendale, colture prodotte, numero dei capi di bestiame detenuti, superfici e riferimenti catastali, titoli di conduzione, EFA, strutture aziendali, ecc., sono tracciati nella banca dati, permanentemente disponibili ed elaborati al fine di verificarne e certificarne la valenza tecnico amministrativa.

Attraverso le informazioni del Fascicolo vengono eseguite numerose funzioni a supporto del processo amministrativo quali i controlli amministrativi previsti dal SIGC, l'effettuazione dei pagamenti, il calcolo dei Titoli, la gestione dei Piani di Coltivazione e i Piani Assicurativi,

Vengono altresì aggiornati i Registri (Quote Latte, Debiti, ecc.), gestiti i Diritti di Impianto e le iscrizioni agli Albi DO, classificate le aziende (es. Agricoltore attivo) verificata l'eleggibilità degli aiuti richiesti, ecc.

A partire dalla campagna 2016, secondo le prescrizioni della regolamentazione comunitaria, nel Fascicolo Aziendale verranno integrati nativamente i dati fotocartografici del SIAN a supporto della gestione del Piano di Coltivazione Grafico e della Domanda Grafica per almeno il 25% del territorio italiano. In quest'ottica il Fascicolo risulterà sempre più centrale nei processi amministrativi del SIAN.

In altri termini il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe delle aziende agricole, controllate e certificate dagli Organismi pagatori e, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 4 aprile 2012, n. 35, delle informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN e comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), istituito ai sensi dell'art. 67 del reg. UE 1306/2013 con gli elementi di cui all'art. 68 del medesimo regolamento. Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'art. 25, comma 2, del citato decreto legge n. 5/2012, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale.

Il fascicolo contiene le informazioni certificate dei soggetti iscritti all'Anagrafe, incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore:

a) composizione strutturale;

b) piano di coltivazione;

c) composizione zootecnica;

d) composizione dei beni immateriali;

e) adesioni ad organismi associativi;

f) iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni.

Per i soggetti diversi dagli agricoltori viene costituito un fascicolo semplificato il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio è limitato alle informazioni anagrafiche e, ove pertinenti ai procedimenti attivati, alle informazioni relative al patrimonio produttivo dell'azienda, a seconda del soggetto richiedente e ai procedimenti attivati.

L'accesso ai dati del fascicolo aziendale contenuti nel SIAN è consentito ai soggetti e alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ovvero alle Istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.

I dati contenuti nel Fascicolo Aziendale e integrati con i dati contenuti nell'Anagrafe delle aziende agricole, sono trattati in particolare per le seguenti finalità:

a) svolgimento di attività connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative all'azienda, per lo svolgimento dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione, la gestione dei procedimenti relativi ad istanze per la richiesta aiuti, il controllo e l'erogazione di contributi e premi;

b) accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;

c) adempimento di disposizioni comunitarie, nazionali e regionali anche attraverso l'incrocio con altre banche dati;

d) obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente e per altre finalità istituzionali;

e) gestione delle autorizzazioni all'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.

I trattamenti dei dati personali vengono effettuati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione ai procedimenti amministrativi gestiti.

I dati e le informazioni presenti nel fascicolo aziendale sono rese fruibili a tutte le Pubbliche Amministrazioni secondo le modalità di cui all'art. 58 e la cooperazione applicativa di cui all'art. 72, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.

Sono resi pubblici i dati aggregati a livello comunale secondo le disposizioni di cui all'art. 68, comma 3, del decreto legislativo n. 82/2005, nonché quelli relativi ai beneficiari degli stanziamenti, regionali, nazionali e unionali con riferimento agli importi percepiti che debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN, e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Unione Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Il GiS del SIAN rappresenta una componente strategica del SIAN in quanto attua e gestisce il sistema LPIS che rappresenta una parte integrante del Sistema Integrato di Gestione e Controllo. Mette a disposizione degli OP una serie di prodotti e di servizi a fattor comune assicurando alla UE l'uniformità dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei controlli, in particolare:

Prodotto	Descrizione	Caratteristiche tecniche
Riprese aeree	Riprese aeree del territorio nazionale finalizzate al controllo dell'uso del suolo delle aziende agricole; le riprese aeree interessano annualmente circa il 30% del territorio italiano in modo tale che ogni triennio sia disponibile una copertura aggiornata a livello nazionale. Le riprese aeree vengono eseguite nel periodo dell'anno (estate) più idoneo all'esecuzione dei controlli.	* Riprese: a colori * Precisione massima: pixel 20 cm
Immagini Satellitari	Immagini satellitari, messe a disposizione dalla Commissione UE, relative a porzioni di territorio finalizzate al controllo dell'eleggibilità dell'aiuto alle aziende agricole.	Immagini VHR a diversi livelli di risoluzione
Ortofoto	Ortofoto relative al territorio nazionale derivanti dalle riprese aeree eseguite nell'anno.	* Ortofoto a colori * Scala 1:5.000 * 100.000 km^2/anno (ogni tre anni viene ricoperto tutto il territorio nazionale)
Cartografia Catastale	Aggiornamento delle mappe catastali vettoriali relative al territorio oggetto di riprese aeree ed aggiornamento delle informazioni catastali alfanumeriche.	* Mappe catastali in formato .cxf * Scala 1:2.000, 1:1.000, 1:500 * Sistema di interscambio SIAN-MEF
Refresh e EFA	Rilevazione e aggiornamento dell'uso del suolo a diversi livelli di approfondimento sulla base delle ortofoto prodotte nell'anno in corso. Le EFA (Ecological Focus Area) vengono rilevate annualmente tramite fotointerpretazione nel corso delle operazioni di aggiornamento dell'uso del suolo per le aziende con superficie maggiore di 15 ettari. Le EFA rappresentano alcune aree aziendali aventi specifiche caratteristiche quali i terreni a riposo, i terrazzamenti, elementi caratteristici del paesaggio, fasce tampone, superfici oggetto di imboschimento, ai sensi dei PSR, superfici con colture azotofissatrici, ecc.	Informazioni tematiche digitali relativi ai macroutilizzi del suolo
Cartografia	Prodotti cartografici di base per la gestione dei dati geografici. Comprendono prodotti digitali relativi a diversi tematismi territoriali ovvero prodotti digitali intermedi necessari alle diverse fasi di lavorazione. Rientrano tra questi prodotti ad esempio le aree interessate da colture a Denominazione di Origine, le are di interesse comunitario, i modelli digitali derivanti dalla produzione delle ortofoto, ecc.	DEM Centroidi DTM Aree SIC, ZPS, DOC, DOP, ecc.

Vengono introdotti nuovi paradigmi di progettazione e realizzazione condivisa che garantiscano l'effettiva interazione e partecipazione degli OP.

Se da un lato l'attuazione del nuovo modello di servizio prevede componenti realizzate a fattor comune ed una sola volta (la realizzazione spetta ad AGEA in quanto soggetto responsabile della gestione e dello sviluppo del SIAN), è d'altro canto indispensabile che tutti i fruitori del sistema partecipino alla pianificazione ed alla progettazione, compresa la definizione dei requisiti.

Il modello deve rendere possibile l'adesione progressiva e incrementale al modello di riferimento da parte degli OP

Sono definiti tre possibili modelli di servizio (distribuito, centralizzato e misto) descritti di seguito:

Modello distribuito:

il centro sviluppa, aggiorna e distribuisce in riuso le applicazioni e le banche dati «core» agli OP;

interscambio semplificato dall'omogeneità delle strutture dati e dal metodo di sincronizzazione;

costi contenuti sulla parte «core» perché esiste un solo software di gestione distribuito; rimangono costi hardware, di integrazione e di gestione su ogni OP; va gestito il versioning ed il delivery degli applicativi sugli OP

ogni OP è «autoconsistente»; in caso di «guasto» di un OP locale il resto del sistema nazionale continua a funzionare; nella fase di recovery i dati non trasferiti durante il guasto dovranno essere esplicitamente allineati.

Modello centralizzato

Ogni OP ha banche dati ed applicazioni «core» identiche a quelle del centro; il meccanismo di interscambio è basato sulla sincronizzazione delle basi dati. Ogni OP ha anche applicazioni specifiche. In particolare:

il centro sviluppa, aggiorna e rende disponibile agli OP le applicazioni e le banche dati «core»;

interscambio semplificato: sugli OP i dati «core» vengono scaricati dal centro e sono in sola lettura; gli altri dati, non «core», sono gestiti con il metodo della sincronizzazione;

costi contenuti sulla parte «core» perché i dati e gli applicativi agiscono solo al centro;

ogni OP dipende per i dati e le applicazioni «core» dal centro; il centro è un single point of failure, per tale motivo va adeguatamente dimensionato e garantito con meccanismi di business continuity; nella eventuale fase di recovery i dati «core» non letti dal centro ed i dati non «core», non trasferiti durante il guasto, verranno allineati dai meccanismi di sincronizzazione.

Modello misto

Un modello misto tra i due modelli precedenti

Modello misto

Un modello misto tra i due modelli precedenti

Pur individuando nel modello centralizzato la soluzione che presenta complessivamente maggiori vantaggi, si prevede l'adesione e l'evoluzione progressiva ed incrementale da parte degli OP sulla base di fattori che possono essere organizzativi, finanziari, tecnologici.

Ciò anche perché occorre considerare che sul territorio si sono nel tempo sviluppati sistemi informativi molto eterogenei, per lo sviluppo dei quali i diversi attori hanno investito notevoli risorse economiche, che devono essere salvaguardate.

Di riflesso il modello funziona al meglio solo se a fronte di una condivisione nella pianificazione e progettazione c'è il massimo sforzo degli OP ad utilizzare la funzione SIAN in via principale.

Il nuovo modello di Governance

Tale aspetto è strettamente legato al precedente. Per l'attuazione del nuovo modello di servizio in cui si prevede che la componente «core» del sistema, nonché le eventuali ulteriori componenti, siano realizzate a fattor comune ed una sola volta, è al contempo indispensabile che tutti i fruitori di tale componente «core» partecipino alla pianificazione ed alla progettazione, compresa la definizione dei requisiti.

Infatti, se da un lato si vuole evitare, anche per evidenti motivi di efficienza della spesa, che vengano duplicate, da parte degli OP, realizzazioni e gestioni di software analoghi e di banche dati, dall'altro devono essere inseriti nel processo di definizione dei requisiti e di progettazione i vari fruitori (OP) delle componenti «core» realizzate a fattor comune.

La fase di pianificazione e progettazione deve essere condivisa e la realizzazione spetta ad AGEA in quanto soggetto responsabile della gestione e dello sviluppo del SIAN.

A livello organizzativo, devono essere adottati strumenti operativi che assicurino la partecipazione/cooperazione di tutte le componenti.

Viene quindi costituito un Comitato Tecnico al quale partecipino il MiPAAF, l'AGEA Coordinamento, le Regioni e PPAA e gli Organismi Pagatori che utilizzano le componenti «core» a fattor comune.

Tale Comitato, che dovrà dotarsi di un proprio regolamento in modo da assicurare l'assunzione di decisioni in tempi compatibili con il rispetto dei termini comunitari e nazionali, ha il compito di:

definire i contenuti e i requisiti funzionali della "componente comune (core)" del SIAN, nel rispetto dei livelli di autonomia gestionale e di responsabilità dei diversi attori che partecipano al suo aggiornamento.

definire i flussi di interscambio in tempo reale, tra il SIAN ed i diversi attori coinvolti, comprese le regole di correttezza e completezza della trasmissione ed i vincoli temporali che ciascun soggetto è tenuto a rispettare

proporre eventuali «regole comuni» o «standard di progettazione» che devono essere adottati da tutti gli OP, anche con un piano progressivo di attuazione.

coordinare e armonizzare le componenti «core» rispetto alle esigenze informative dei processi di line e rispetto alle eventuali personalizzazioni nell'ottica della valorizzazione delle best practices già realizzate sia a livello nazionale che territoriale.

Il nuovo modello tecnologico

Il nuovo SIAN dovrà essere un sistema in grado di integrare «a impatto minimo» i vari sistemi informativi presenti nel comparto. Tale concetto è diffusamente espresso nelle linee di intervento allegate, ma dovrà acquisire una dignità superiore, rispetto alla semplice esigenza di evoluzione dell'attuale livello tecnologico del SIAN.

In altri termini, va ridotto al minimo l'impatto dell'integrazione. Se il nuovo modello del servizio ed il nuovo modello di Governance contribuiscono in tal senso, si ritiene che la tecnologia possa giocare un ruolo determinante.

Le scelte tecnologiche di sviluppo del SIAN dovranno essere improntate ad ottenere un sistema aperto che faciliti l'integrazione funzionale ed informativa, ad esempio individuando «soluzioni open», in grado di minimizzare i costi a livello locale.

Come detto in precedenza, ciò faciliterebbe da parte degli OP l'adozione degli standard tecnologici individuati dal Comitato tecnico.

Considerato che sul datacenter SIAN è stato appena avviato un importante intervento di potenziamento, consolidamento e virtualizzazione, si ritiene che un modello di riferimento possibile per il SIAN sia quello del cloud privato o del cloud ibrido, intendendo in tal modo salvaguardare l'investimento fatto ed, al contempo, coniugare i benefici derivanti dall'adozione delle tipiche tecnologie di «cloud computing».

Tipicamente gli aspetti tecnologici riguardano la virtualizzazione delle risorse e dei servizi, la standardizzandone della gestione, l'adozione di modelli operativi «IT agili», l'apertura all'interscambio dei dati e comportano vantaggi immediati quali ad esempio:

maggiore flessibilità e scalabilità, intese come possibilità di un rapido e semplice adeguamento dell'infrastruttura di supporto ai servizi in funzione di specifiche esigenze contingenti;

provisioning semplificato e configurabile, inteso come possibilità di servire on-demand gli utenti (unità aziendali, clienti, …) in base alle loro effettive necessità;

accesso in mobilità, inteso come possibilità di accedere facilmente ai dati «anywhere & anytime»;

indipendenza dai dispositivi, intesa come possibilità per qualsiasi dispositivo fisso o mobile di connettersi ai dati.

Dall'altra parte, poter operare su sistemi già di proprietà, comunque adeguati in termini di capacità computazionale e di alta affidabilità, oltre alla salvaguardia degli investimenti consente un controllo diretto dell'infrastruttura ed induce ulteriori vantaggi quali ad esempio:

Governance dei dati e policy di sicurezza proprietarie

in generale minore rischio di violazione della privacy

L'evoluzione del datacenter del SIAN verso un cloud privato o ibrido permette di offrire pieno e agile supporto a tutte le nuove tipologie di servizi illustrate precedentemente, in quanto si tratta di un'architettura nativamente aperta ad integrazioni tecnico-funzionali, a logiche di condivisione e riuso, a semplificazioni gestionali ed operative, all'adozione di smart technologies e prodotti innovativi. Il tutto sempre mantenendo l'appropriato livello di sicurezza, di certificazione e di garanzia del servizio che il particolare patrimonio informativo del SIAN richiede.

Sul versante Sicurezza, tale impostazione consente di affrontare poi in maniera trasversale il tema del Disaster Recovery che rappresenta un intervento evolutivo fondamentale e indispensabile per il SIAN, anche e soprattutto ai sensi di quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale «di cui al decreto legislativo. n. 235/2010 che obbliga le Amministrazioni Pubbliche a «stabilire le misure tecniche e organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione».

In merito vale osservare come il processo, sopra indicato, di consolidamento dell'infrastruttura e di virtualizzazione del parco sistemi rappresenti di fatto uno step propedeutico e fondamentale a favore, in generale, della continuità operativa e, in particolare, del nuovo modello di Disaster Recovery prevedibile per il CED del SIAN.

Il principale obiettivo è il ripristino operativo pressoché «a caldo» e su sito secondario di tutte le banche dati e le procedure (batch e interattive) del SIAN a fronte di eventi disastrosi che portano all'indisponibilità dell'intero CED.

Il nuovo modello di fruizione delle informazioni e dei servizi

Il SIAN detiene certamente un patrimonio informativo di prim'ordine. Poche altre Amministrazioni dispongono di un tale patrimonio di dati e, soprattutto, di servizi atti a gestirli ed a fruirne. Ciò nonostante, il SIAN è ancora un «sistema chiuso»: è difficile interrogare il sistema, ricevere i dati, avere gli aggiornamenti.

Si ritiene pertanto che la componente di «apertura» e «fruizione» del sistema sia cruciale per referenziare il nuovo SIAN, finalmente, come un sistema aperto e comunicante, in grado di rendere disponibili le informazioni ed i dati non solamente agli «addetti ai lavori», ma anche ad una platea di soggetti potenzialmente interessati.

5. Nuove linee guida di intervento e di evoluzione

In base all'attuale quadro normativo ed all'impostazione fin qui descritta, sono identificati 4 macro -obiettivi di evoluzione e sviluppo del SIAN, come da tabella seguente:

1	Agricoltura Digitale: Impostazione di “Agricoltura Digitale” nell’ambito della Agenda Digitale del Governo.
2	I dati del SIAN: Interscambio, Certificazione e Diffusione: Reimpostazione tecnica, funzionale ed organizzativa dell’interscambio tra SIAN centrale e sistemi informativi agricoli periferici (OP, Regioni e PPAA). Certificazione dei dati del SIAN, e dei sistemi agricoli con esso integrati, al fine di conferire “validità amministrativa” alle informazioni detenute dal sistema. Nuovo modello di diffusione dei dati con adeguata capacità di creare e rendere fruibili “servizi a valore aggiunto” per l’utenza sia aggregata (PP.AA., enti) che diffusa (cittadini e imprese).
3	Sistema Territoriale e Ambientale: Reale centralità di processo e tecnica del dato territoriale, disponibilità alle altre PP.AA. esterne al comparto. Ampliamento della componente “ambientale” del sistema sia per i dati gestiti/prodotti che per i servizi erogati.
4	Infrastruttura del SIAN: Evoluzione dell’infrastruttura informatica finalizzata ad un’architettura tecnica innovativa, in grado di integrarsi “a costi aggiuntivi minimi” con i vari sistemi informativi. Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni conforme alla ISO27001. Il Codice dell’Amministrazione digitale, decreto legislativo n. 82/2005 (CAD) ha subito diverse integrazioni e modifiche rispetto alle quali occorre mantenere la conformità (SPID, Pagamenti elettronici alla PA, *etc)*.

Ciascuno dei quattro macro-oiettivi viene descritto nel documento allegato.

Allegato 1

Obiettivi del SIAN

1	Agricoltura Digitale: Impostazione di “Agricoltura Digitale” nell’ambito della Agenda Digitale del Governo.
2	I dati del SIAN: Interscambio, Certificazione e Diffusione: Reimpostazione tecnica, funzionale ed organizzativa dell’interscambio tra SIAN centrale e sistemi informativi agricoli periferici (OP, Regioni e PPAA). Certificazione dei dati del SIAN, e dei sistemi agricoli con esso integrati, al fine di conferire “validità amministrativa” alle informazioni detenute dal sistema. Nuovo modello di diffusione dei dati con adeguata capacità di creare e rendere fruibili “servizi a valore aggiunto” per l’utenza sia aggregata (PP.AA., enti) che diffusa (cittadini e imprese).
3	Sistema Territoriale e Ambientale: Reale centralità di processo e tecnica del dato territoriale, disponibilità alle altre PP.AA. esterne al comparto. Ampliamento della componente “ambientale” del sistema sia per i dati gestiti/prodotti che per i servizi erogati.
4	Infrastruttura del SIAN: Evoluzione dell’infrastruttura informatica finalizzata ad un’architettura tecnica innovativa, in grado di integrarsi “a costi aggiuntivi minimi” con i vari sistemi informativi. Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni conforme alla ISO27001. Il Codice dell’Amministrazione digitale, decreto legislativo n. 82/2005 (CAD) ha subito diverse integrazioni e modifiche rispetto alle quali occorre mantenere la conformità (SPID, Pagamenti elettronici alla PA, *etc)*.

1. Agricoltura digitale

In data 25 febbraio il progetto «Agricoltura Digitale» veniva integrato nell’ambito del programma «Strategia per la Crescita Digitale» curata dalla Presidenza del Consiglio. Il programma comprendeva al suo interno una serie di interventi finalizzati all’ammodernamento del comparto agricolo attraverso il ricorso a strumenti tecnologi ed innovativi nonché alla informatizzazione di processi gestititi manualmente.

In particolare Agricoltura Digitale prevede 3 diverse linee di intervento:

agricoltura 2.0

servizi di innovazione per l’Amministrazione

servizi di innovazione per le imprese agricole

Agricoltura 2.0

Il Piano «Agricoltura 2.0» e la relativa norma attuativa «D.M. Semplificazione» n. 162 del 12 gennaio 2015 applicativo prevedono i seguenti interventi:

a. anagrafe unica delle aziende agricole;

b. domanda PAC precompilata;

c. pagamento anticipato fondi europei;

d. integrazione Fascicolo aziendale, Piano di coltivazione e Quaderno di campagna;

e. Repository unico dei certificati;

f. domanda unificata;

g. Rete rurale nazionale;

h. osservatorio meteorologico;

i. monitoraggio apistico-ambientale

j. monitoraggio dell’agricoltura - AGRIT;

k. monitoraggio unitario fondi SIE;

l. zone agricole svantaggiate per l’agricoltura;

m. domanda di aiuto PSR;

n. produzione integrata (SQNPI);

o. servizi di OpenData.

La Campagna 2015 è stata la prima in cui si è registrata una prima applicazione di quanto previsto dal Piano Agricoltura 2.0. A partire dal gennaio 2015 sono state infatti avviate alcune attività tra quelle previste, in particolare è stato possibile per le imprese agricole presentare per la prima volta la dichiarazione precompilata anche accedendo direttamente dai servizi del SIAN (senza recarsi al Centro di Assistenza Agricola) e sono state avviate con gli Organismi Pagatori Regionali le attività di sincronizzazione delle base dati.

Nel seguito una descrizione dei progetti previsti dal Piano.

a. Anagrafica unica delle Aziende agricole

In data 21 dicembre 2014 è stato emanato dal Ministro delle Politiche Agricole un apposito Decreto di semplificazione della gestione della Politica agricola comune 2014-2020 finalizzato all’attuazione degli interventi previsti nel Piano Agricoltura 2.0. Tra gli interventi previsti dal DM di semplificazione è prevista la realizzazione dell’Anagrafe Unica delle Aziende Agricole attraverso la realizzazione di una Anagrafe Unica a livello nazionale, integrata dalle Anagrafi regionali, finalizzata ad una maggiore efficienza del sistema di controllo delle domande di aiuto. Ciascun OP regionale tuttavia mantiene inalterata la responsabilità sui domini informativi di propria competenza.

Inoltre con specifica disposizione normativa è stato modificato l’articolo 60, comma 3-*bis*, del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: dopo la lettera f-*bis*) è aggiunta la seguente:

«f-*ter*) Anagrafe delle Aziende Agricole di cui all’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503». Pertanto a far data dal Dicembre 2014 l’Anagrafe delle Aziende Agricole è una delle banche dati di interesse nazionale.

Sulla base del quadro normativo sopra delineato a partire dal gennaio 2016 è stato attivato un progetto condiviso da tutti gli Organismi Pagatori attraverso il quale interscambiare le diverse informazioni disponibili sui diversi sistemi degli OP.

I vantaggi che conseguono sono:

informazioni sempre aggiornate sia al centro sia in periferia;

completa disponibilità delle informazioni di pertinenza per ogni singolo OP (compresi ad esempio i terreni delle aziende ricadenti fuori del territorio provinciale);

efficientamento del sistema di controllo degli aiuti;

autonomia gestionale delle banche dati;

piena e corretta applicazione delle disposizioni unionali relative alla Riforma della PAC per la programmazione 2015-2020.

È pertanto stata individuata la soluzione tecnica più adeguata ad assicurare real time l'integrazione delle diverse banche dati, realizzando una gestione informativa unificata ed orientata a soddisfare nel contempo le esigenze dei diversi OP.

FA Fascicolo Aziendale	DU Domanda Unica	GIS Aggiornamento GIS	PAI Piano Assicurativo Individuale	Titoli Registro Titoli	AA Agricoltore in Attività	MI Manifestazione di Interesse	Installazione Sw

b. Domanda PAC Precompilata

Per l'accesso agli aiuti previsti dalla normativa comunitaria ciascun anno i produttori devono obbligatoriamente presentare una domanda di aiuto agli OP comprendente le informazioni comprovanti il diritto all'aiuto.

Il servizio oggi disponibile sul portale AGEA consente di presentare la DU precompilata, accedendo alle informazioni già presenti nel Fascicolo Aziendale e con la semplice accettazione della proposta fornita dal sistema.

Nel corso del 2015 su iniziativa di AGEA e del MiPAAF le piccole aziende (circa 550.000 su un totale di circa 1.000.000) sono state iscritte d'ufficio al regime dei «piccoli agricoltori» (potranno percepire fino a 1.250 euro di aiuti - o fino a 5.000 euro in zone svantaggiate -) e saranno sottoposte, in base alla normativa comunitaria, a minori controlli obbligatori nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo.

Gli aderenti al regime dei piccoli agricoltori potranno presentare la Domanda Unica Precompilata e avranno la possibilità di confermare i dati pre-inseriti, oppure integrare o perfezionare le informazioni in modo tale da completare la domanda con tutti i dati richiesti.

In tutti i casi la dichiarazione è soggetta ad una prima dematerializzazione infatti, la domanda non viene stampata ma firmata direttamente on line - con un meccanismo basato su firma elettronica a norma.

c. Pagamento anticipato Fondi europei

Le sovvenzioni comunitarie rappresentano un importante voce del bilancio aziendale costituendone parte sostanziale.

La disponibilità dei fondi è tuttavia subordinata alla tempistica indicata dai Regolamenti comunitari che prevedono un pagamento di «anticipo» ed un pagamento di «saldo». Per alcune aziende (in particolare per le aziende «a campione») soggette ad un maggior numero di controlli, comprese le verifiche in situ, l'erogazione dell'aiuto può avvenire anche ad un anno dalla presentazione della domanda.

Sulla base di ciò è previsto un meccanismo per cui sarà possibile per le imprese agricole che richiedono aiuti diretti accedere ad un sistema di pagamento anticipato delle proprie domande.

d. Integrazione Fascicolo aziendale, Piano di coltivazione e Quaderno di campagna

Il Piano di Coltivazione, per tutti gli adempimenti conseguibili nell'ambito della politica agricola comunitaria, descrive l'utilizzo agricolo annuale delle superfici aziendali suddiviso per coltura praticata. In sostanza per ciascun anno e per ciascuna particella coltivata, viene indicata la specie presente oppure quella che si intende seminare nel corso dell'annata agraria. Il Piano Colturale rappresenta una foto della diversificazione colturale pratica dall'azienda agricola ed indirizza le scelte della stessa per l'accesso agli aiuti previsti.

Il Decreto attuativo della Riforma della PAC prevede l'inserimento obbligatorio del Piano Colturale dell'azienda agricola all'interno del Fascicolo Aziendale.

Il «Fascicolo Aziendale» rappresenta l'atto amministrativo propedeutico alla presentazione di un qualsiasi Atto Dichiarativo volto al riconoscimento di un premio/contributo/diritto ed è sostanziato dalla raccolta dei necessari documenti presentati dall'imprenditore agricolo. La conservazione del Fascicolo, e quindi dei documenti che lo compongono, avviene a cura del CAA (Centro di Assistenza Agricola) a cui l'imprenditore agricolo conferisce mandato.

Il Piano di Coltivazione è pertanto Unico per tutte le domande di aiuto nazionali e comunitarie e per tutti gli altri adempimento previsti dai regolamenti comunitari e normativa nazionale per le quali le aziende devono dichiarare l'utilizzo delle superfici agricole, quali ad esempio il Piano Individuale di Assicurazione necessario per accedere alle misure comunitarie previste nell'ambito della Gestione del Rischio.

Il Quaderno di campagna (QdC) descrive gli interventi eseguiti dell'agricoltore nella propria azienda, nel corso dell'annata agraria, dalla semina alla raccolta. Al fine di facilitare le attività dell'agricoltore e migliorare l'azione di controllo dell'Amministrazione, il QdC viene definito a partire dal Piano di Coltivazione realizzato dall'agricoltore nell'ambito del Fascicolo Aziendale. Il Piano di Coltivazione rappresenta quindi la base informativa a partire dalla quale l'agricoltore può, coltura per coltura, particella per particella, registrare tutte le operazioni agronomiche eseguite in azienda (trattamenti, fertilizzazioni, irrigazioni, lavorazioni, ecc.).

Tale modalità operativa comporta il vantaggio di gestire in maniera omogenea e congruente la base informativa dell'azienda in termini di colture praticate e superfici coltivate.

Il Quaderno di Campagna integra al suo interno il Registro dei Trattamenti, obbligatorio per le aziende agricole che cedono la propria produzione a terzi, ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. La conservazione del Registro dei Trattamenti persegue finalità di verifica nell'ambito dei piani di monitoraggio e controllo ufficiale realizzati sul territorio.

Per quanto riguarda specificatamente l'impiego dei prodotti fitosanitari l'applicazione software accede alla banca dati relativa al Registro dei Fitofarmaci del MiPAAF in modo da facilitare e controllare l'immissione dei nomi dei prodotti fitosanitari utilizzati in azienda che in tal modo risultano standardizzati a livello nazionale.

e. Repository Unico dei Certificati

L'attuazione della Politica agricola comunitaria è basata su un sistema di controllo estremamente articolato che richiede alle aziende di produrre tutta la documentazione comprovante il diritto all'aiuto. Ogni anno ciascuna azienda è tenuta a produrre e consegnare all'Amministrazione, direttamente o tramite i CAA, un gran numero di documenti, spesso più volte, costringendo le aziende stesse a lunghe file agli sportelli e a sostenere costi elevati. Poiché il carico burocratico a carico delle imprese agricole è ormai giunto a livelli non più sostenibili viene proposta una soluzione che semplifichi al massimo la presentazione dei certificati e dei documenti richiesti attraverso il reperimento diretto presso le Amministrazioni ed eliminando le «doppie» consegne.

Attualmente la maggior parte dei certificati e documenti che vengono presentati dalle aziende a supporto di una domanda o ad un integrazione/modifica del fascicolo vengono presentati al CAA che ne certifica l'acquisizione a sistema e ne conserva la copia cartacea.

Altri documenti invece vengono acquisiti direttamente dai funzionari delle Autorità di Gestione, dell'Organismo Pagatore o della Regione durante i processi di istruttoria e/o approvazione (es. antimafia).

Oltre ai documenti e certificati prodotti ad uso delle domande o del Fascicolo, esiste un grande numero di documenti di differenti tipologie che potrebbero essere messi a fattor comune in un repository unico nel SIAN, in modo tale da poter essere utilizzati da tutti gli Organismi Pagatori e dalle altre Amministrazioni dell'ambito agricolo che a diverso titolo operano nel SIAN.

L'intervento prevede quindi la realizzazione di una Banca Dati Unica dei Certificati che possa essere utilizzata nell'ambito del SIAN da tutte le Amministrazione coinvolte e consentire l'immediato e facile reperimento dei documenti in ogni fase del procedimento amministrativo in formato digitale.

Anche le imprese agricole conseguiranno dei vantaggi dal sistema in quanto non dovranno più presentare la stessa documentazione nello stesso anno ad Amministrazioni diverse.

Ciò è particolarmente vero nel caso in cui i certificati siano reperiti attraverso servizi di cooperazione applicativa con altri enti oppure possono essere caricati a sistema dalle componenti amministrative che operano nel SIAN che ne certificano così la validità. Anche questi una volta caricati nel repository unico potranno essere facilmente consultati dai diversi OP.

f. Domanda Unificata

L'intervento delinea una strategia finalizzata ad una concreta semplificazione per le imprese agricole basata sulla «unificazione» dei procedimenti, degli strumenti e dei controlli e su una ripartizione dei ruoli istituzionali della PA orientata a sfruttare economie di scala negli adempimenti amministrativi.

La Domanda Unificata consiste in una comunicazione annuale una tantum da parte dell'azienda agricola al SIAN per l'accesso al sistema degli aiuti previsti nell'ambito agricolo dalla normativa nazionale e comunitaria. Il sistema attuale prevede che l'azienda presenti domande separate per ciascuna misura a cui intende aderire (es. Domanda Unica, Sviluppo Rurale, OCM vino, UMA, ecc.). La presentazione di istanze diverse all'Amministrazione richiede all'azienda non solo di recarsi più volte presso gli uffici competenti (CAA o Provincia/Regione) ma di fornire le medesime informazioni e presentare la stessa documentazione (es. DURC, certificati catastali, contratti di affitto, ecc.) con un inutile incremento del carico burocratico e dei costi relativi.

Attraverso la Domanda Unificata è invece possibile fornire una sola volta le informazioni necessarie (nonché i relativi documenti richiesti) all'espletamento dei procedimenti a cui l'azienda è interessata, attraverso:

l'aggiornamento del Fascicolo aziendale;

il Piano unico di coltivazione;

il Piano assicurativo individuale (eventuale)

il Quaderno di campagna.

L'obiettivo principale è quello di facilitare la richiesta di aiuti riducendo il carico burocratico alle aziende; in particolare l'intervento prevede di:

1. Uniformare i modelli di richiesta degli aiuti razionalizzando la raccolta delle informazioni nonché delle relative certificazioni;

2. Realizzare un workflow dei processi amministrativi attraverso i quali provvedere a suddividere le domande alle diverse Amministrazioni coinvolte e a monitorare lo stato avanzamento delle pratiche in maniera trasversale a tutte le Amministrazioni;

3. Integrare il sistema di gestione delle domande per fornire al punto di accesso prescelto dall'azienda le informazioni richieste.

g. Rete Rurale Nazionale

La Rete Rurale Nazionale è il programma con cui l'Italia partecipa al più ampio progetto europeo (Rete Rurale Europea - *RRE)* che accompagna e integra tutte le attività legate allo sviluppo delle aree rurali.

Il programma punta a supportare le politiche di sviluppo delle aree agricole con il fine ultimo di favorire scambi di esperienze e conoscenze tra gli operatori del settore e le istituzioni e di tutti i soggetti che operano e vivono nelle aree rurali.

La Rete Rurale Nazionale (RRN), gestita dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, prevede una serie di attività obbligatorie, come da normativa comunitaria (articolo 68 del regolamento CE 1698/05) ed altre necessarie per superare la frammentazione e l'isolamento delle politiche di sviluppo rurale. Tra le attività cosiddette obbligatorie, vi sono: l'identificazione e l'analisi delle buone pratiche, l'organizzazione di scambi di esperienze e competenze, la preparazione di programmi di formazione per i Gruppi di Azione Locale (GAL), l'assistenza tecnica alla cooperazione interterritoriale e transnazionale.

Le altre attività previste dal Programma svolgono un importante ruolo collegando la strategia nazionale, definita con il Piano Strategico Nazionale ed attuata da 21 Programmi regionali di Sviluppo Rurale (PSR), con gli obiettivi comuni stabiliti dagli Orientamenti Strategici Comunitari e dalla Rete Rurale Europea.

La Rete Rurale Nazionale vuole essere un veicolo di informazioni condivise e, allo stesso tempo, un luogo di connessione e convergenza tra le tante realtà esistenti nell'ambito rurale. Se da un lato rappresenta una risorsa in grado di valorizzare le potenzialità del nostro territorio, dall'altro ne individua i punti critici, consentendo un miglioramento della Governance.

Il primo programma RRN ha avuto esecuzione nel periodo 2007-2013.

A partire dal 2014 l'Unione Europea ha dato avvio al secondo programma RRN per il periodo 2014-2020.

La strategia descritta dal Mipaaf nelle linee di indirizzo della Rete rurale nazionale per il periodo 2014-2020, prevede un approccio strategico focalizzato:

sugli obiettivi regolamentari di cui all'art. 54 del Reg. UE 1305/14,

sulle esigenze espresse dai soggetti coinvolti nella gestione dei PSR e dal sistema produttivo e territoriale;

nonché sugli aspetti di fondo che differenziano l'impostazione del ciclo 2014-2020 dalla programmazione 2007-2013, finalizzati al rafforzamento della valenza strategica nel contesto amministrativo-territoriale e della capacità di indirizzo del Programma.

La strategia è orientata fortemente alla governance del programma attraverso un forte coordinamento tra Centro e Regioni+PPAA, per garantire un disegno unitario nell'attuazione degli interventi delle Politiche dello Sviluppo Rurale e, alle funzioni di indirizzo del programma, che individuano i tre target di destinatari principali delle azioni della RRN, i quali rappresentano i soggetti beneficiari a cui sono ricollegabili le azioni e i fabbisogni di intervento, contenuti nel Programma di Sviluppo Rurale.

La strategia è articolata secondo Priorità Strategiche che concorrono al raggiungimento degli obiettivi regolamentari; secondo Obiettivi Specifici da perseguire, definiti sulla base dei fabbisogni di intervento emersi e secondo Azioni che rappresentano il mezzo con cui si intende raggiungere i risultati attesi.

21 diversi Piani di Sviluppo Rurale gestiti da 21 Autorità di Gestione (AdG) corrispondenti agli uffici regionali;

1 Programma Rete Rurale Nazionale gestito dall'Autorità di Gestione centrale del MiPAAF;

1 Programmi di Sviluppo Rurale Nazionale anch'esso gestito dall'AdG centrale del MiPAAF per le misure di Gestione del Rischio, Biodiversità e Gestione delle Infrastrutture Irrigue;

8 OP che operano a livello regionale (6 regioni e 2 Province Autonome);

1 OP centrale (AGEA) che opera sulle restanti 13 regioni oltre che sui programmi nazionali.

h. Osservatorio meteorologico

Le nuove tecniche agronomiche propongono soluzioni compatibili con il modello di sviluppo rurale incentivato dall'UE tramite il FEASR (Reg. (CE) 1305/2013). L'uso efficiente delle nuove tecnologie offerte dall'industria e le applicazioni di specifici processi di coltivazione e di allevamento zootecnico richiedono una maggiore preparazione tecnica dell'agricoltore e dell'allevatore e un'adeguata conoscenza dello stato agrometeorologico locale e dell'evoluzione a breve tempo di alcune variabili meteorologiche quali, per esempio, la temperatura e le precipitazioni. La conoscenza di queste due importanti variabili meteorologiche è necessaria per ottimizzare l'irrigazione, i trattamenti fitosanitari e le concimazioni ma anche nella lavorabilità del terreno e l'attivazione dei sistemi di condizionamento delle stalle.

L'obiettivo è, riusando le banche dati già esistenti nel SIAN e quelle degli Enti Istituzionali Italiani (Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, Servizi Agrometeorologici Regionali, ecc.), realizzare un sistema prototipale per il monitoraggio meteorologico italiano, a scala nazionale e regionale, con particolare focus alle pratiche agronomiche e zootecniche.

L'intervento prevede di realizzare servizi per:

l'interscambio continuo dei dati meteorologici tra il SIAN e i servizi agrometeorologici regionali;

il controllo di qualità dei dati agrometeorologici acquisiti dal SIAN;

la ricostruzione delle variabili meteorologiche al suolo per il monitoraggio nazione e regionale del sistema atmosfera-superficie terrestre;

la previsione meteorologica a scala nazionale e regionale;

la diffusione e la pubblicazione dei risultati del monitoraggio agrometeorologico.

i. Monitoraggio apistico-ambientale

La rete di monitoraggio si estende su tutto il territorio nazionale ed è costituita da un apparato organizzativo composto da una sessantina di moduli con circa 300 postazioni di rilevamento, costituite da 10 alveari ciascuna, per un totale di circa 3.000 alveari dislocati in tutte le regioni e province autonome italiane. L'impostazione e il controllo operativo delle attività del monitoraggio apistico sono eseguiti dalle seguenti istituzioni: l'Unità di ricerca di Apicoltura e Bachicoltura del CREA (CREA-API), il Dipartimento di Scienze Agraria «Alma Mater Studiorum» Università di Bologna (DipSA-BO), l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVE); mentre la SIN assicura i servizi informativi a supporto delle attività di monitoraggio.

Per l'uniforme distribuzione geografica delle postazioni apistiche, il MiPAAF ha chiesto al CREA-API di riusare l'apparato organizzativo di cui si dispone per supportare le indagini sulla biodiversità degli insetti impollinatori e della flora mellifera, oltre che per continuare ad assicurare il monitoraggio apistico. A partire dal 2016 la rete di monitoraggio BeeNet sarà, quindi, utilizzata sia per misurare le variazioni delle popolazioni di apoidei sia per l'indagine sulla biodiversità degli insetti impollinatori e della flora mellifera.

Le attività, a supporto del monitoraggio apistico, assicureranno:

l'adeguamento dei servizi informativi al nuovo protocollo di rilevamento e allo sviluppo di nuovi servizi informativi per la sperimentazione nella rete BeeNet delle arnie tecnologiche per il rilevamento automatico di alcune variabili biofisiche, sulla base di quanto definito dal CREA-API e dal DipSA-BO;

lo sviluppo di servizi informativi per il censimento degli pronubi insetti impollinatori e della flora mellifera e per il calcolo di indicatori di biodiversità;

lo sviluppo di servizi informativi per il monitoraggio fenologico e la previsione della fioritura delle specie nettarifere (Robinia pseudoacacia e la Castanea sativa);

lo sviluppo di servizi informativi per la diffusione e la pubblicazione dei risultati delle indagini apistico-ambientali (tendenze geografiche e temporali delle variabili rilevate e degli indicatori calcolati). Rientra nell'intervento la realizzazione di una nuova sezione del portale internet della Rete Rurale per la diffusione dei risultati delle indagini alle Amministrazioni, agli apicoltori e cittadino.

j. Monitoraggio dell'agricoltura - AGRIT

L'intervento prevede di costituire nell'ambito dei progetti sviluppati dalla RRN 2014-2020, un nuovo servizio che trova il suo fondamento nel riuso e nell'evoluzione dell'indagine statistica AGRIT.

Adoperando in maniera sinergica le basi dati della pubblica amministrazione residenti nel SIAN si implementa lo sviluppo di strumenti che grazie ad una solida base statistica consentono l'integrazione delle informazioni territoriali non rilevabili con le normali attività di fotointerpretazione, con le banche dati del SIAN ed in particolare con i dati dichiarativi relativi ai piani di coltivazione (definiti nel Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n.162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

L'insieme di queste informazioni opportunamente integrate ed elaborate con strumenti innovativi consente, di ottenere informazioni rappresentative utili per indagini volte alla conoscenza del territorio, per la stima delle superfici agricole, della produzione e delle rese di alcune colture.

L'obiettivo fondamentale è quello di fornire ai vari target group previsti nel Programma della RRN, informazioni rappresentative utili per la valutazione dell'impatto previste della PAC, con particolare riferimento alla gestione sostenibile delle risorse naturali, alla biodiversità, alle emissioni di gas serra, al suolo e alle acque, nonché a quelle climatiche.

Servizi per lo sviluppo della cooperazione con enti intermedi che svolgono attività di presidio sul territorio - Consorzi.

Nell'ambito del Programma RRN 2007-2013 sono stati realizzati servizi per l'interscambio di dati territoriali tra il SIAN e i Consorzi di Bonifica. L'accesso ai servizi d'interscambio dati territoriali è riservato ai soli utenti registrati nel SIAN.

I servizi messi a disposizione dei Consorzi di Bonifica e delle Amministrazioni permettono di fornire la necessaria assistenza tecnica specialistica ai Consorzi di Bonifica già registrati nel SIAN e affiancare e supportare i nuovi Consorzi di Bonifica, che chiederanno di accedere ai servizi d'interscambio territoriale con il SIAN per le operazioni di delimitazione geografica e per la registrazione del dominio amministrativo di competenza del consorzio.

L'uso della Base Dati Catastale del SIAN (geometrie e titolarità delle particelle catastali interne al dominio geografico di competenza) avviene coerentemente con le condizioni riportate nell'Atto di proroga del protocollo d'intesa tra l'Agenzia delle Entrate e il MiPAAF del 17-12-2013 con scadenza Gennaio 2017.

Servizi per l'uso dei droni in agricoltura

La necessità di disporre di informazioni «territoriali» ad altissima risoluzione, estremamente dettagliate e a costi contenuti, ha consentito l'utilizzo dei droni in agricoltura

L'intervento proposto prevede:

la definizione di un piano di sperimentazioni volte a espandere i possibili ambiti di utilizzo di tecnologie avanzate atte a identificare e controllare ambiti considerati strategici quali: cambiamenti climatici, agroambiente, biodiversità, sostenibilità, come già accaduto in cooperazione con JRC di ISPRA,

l'esecuzione di rilievi di precisione che consentano accuratezza del rilievo non apprezzabili con le attuali ortofoto,

l'utilizzo delle riprese come supporto cartografico per la compilazione delle domande aumentandone considerevolmente la precisione, al fine di sostituire la modalità dichiarativa passando dall'elencazione di dati alla rappresentazione grafica degli stessi;

il controllo di manufatti al servizio dell'agricoltura quali le infrastrutture irrigue (canali di irrigazione, pipeline, ecc.).

Servizi per migliorare l'applicazione della politica agricola dello sviluppo rurale

k. Monitoraggio unitario fondi SIE

L'intervento si compone di due attività complementari e parallele finalizzate alla realizzazione e promozione di servizi atti ad alimentare il sistema di monitoraggio unitario, per fornire una visione integrata dell'andamento complessivo degli interventi nell'ambito della Politica Comunitaria attuata attraverso il finanziamento dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo (di seguito *SIE)*.

La prima attività rappresenta la partecipazione attiva al gruppo di lavoro costituito in ambito RRN, per supportare il MiPAAF e gli altri soggetti attuatori del programma della RRN, durante le sessioni organizzate in seno al MEF-IGRUE per la definizione del Protocollo Unico di Colloquio, delle regole di trasmissione delle informazioni dai sistemi regionali/centrale del FEASR verso il sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (di seguito *MIP)* e al Sistema Unico di Monitoraggio di IGRUE, delle attività di analisi e valutazione delle differenti realtà procedurali ed informatiche adottate dalle Amministrazioni regionali del PSR, nonché della progettazione e condivisione degli output richiesti dalla normativa vigente comunitaria e nazionale in materia di monitoraggio degli interventi.

L'altra attività riguarda un supporto tecnico-informatico che assicurando una storicizzazione delle informazioni fornite dal Monitoraggio unitario consenta la realizzazione di un repository degli Output, fruibile da diverse tipologie di utenti e contenente informazioni omogenee rappresentabili ai diversi livelli di governance, adempiendo laddove possibile, alle comunicazioni previste dalla normativa comunitaria.

Ciò premesso, si prevede un intervento articolato nelle seguenti componenti:

servizi di cooperazione applicativa con il sistema unitario di monitoraggio di IGRUE del PUC;

servizi informativi volti all'acquisizione di un sub-set informativo composto da output predefiniti e metadati relativi a progetti finanziabili e finanziati con il fondo FEASR e di interesse per le Autorità di Gestione dei Piani di Sviluppo Rurale e Nazionale e per gli Organismi Pagatori regionali e nazionale;

servizi per la costituzione di un repository, atto alla raccolta degli output prodotti dal Sistema Unitario di Monitoraggio, al fine di riusi specifici per valutazioni di dettaglio;

servizi dedicati alla pubblicazione/consultazione delle informazioni contenute nel repository, in modalità servizi open;

servizi software di business intelligence per la rappresentazione integrata delle informazioni alfanumeriche e geografiche, attraverso soluzioni di infografica.

l. Zone agricole svantaggiate per l'agricoltura

Il Regolamento (UE) 1305/2013 prevede un'indennità a favore degli agricoltori delle zone di montagna e delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici (art. 31 del Reg. (CE) 1305/2013) per compensare l'incremento sistematico dei costi di produzione e l'altrettanta sistematica riduzione della resa agraria (riduzione dei ricavi per l'agricoltore). Lo stesso regolamento prescrive agli Stati membri di applicare i criteri biofisici definiti dagli uffici tecnici della CE per caratterizzare i territori nazionali non di montagna al fine d'individuare le nuove zone soggette a vincoli naturali per l'agricoltura e, eventualmente, estendere l'analisi territoriale per aggiornare le zone soggette a vincoli specifici (art. 32 del Reg. (CE) 1305/2013).

L'obiettivo dell'intervento è realizzare un sistema informativo completamente integrato, riusando le banche dati del SIAN per la mappatura degli indicatori biofisici e la stima della percentuale di superficie agricola comunale con handicap naturali (Less Favoured Areas).

L'intervento riguarderà la realizzazione della banca dati del Sistema Informativo delle Zone Svantaggiate per l'agricoltura, nonché la realizzazione dei servizi connessi al suddetto sistema per:

stimare la percentuale di superficie agricola

stimare gli indicatori agrometeorologici;

acquisire gli indicatori chimico-fisici sullo svantaggio pedologico (dati elaborati e forniti dal Centro di Ricerca per l'Agrobiologia e la Pedologia del CREA);

stimare l'indicatore morfologico (territorio con pendenza massima maggiore del 15%);

stimare la percentuale di superficie agricola comunale svantaggiata;

diffondere e pubblicare i risultati dell'analisi territoriale per lo svantaggio biofisico in modalità servizi open.

m. Domanda di aiuto PSR

L'intervento, collegato agli interventi «Verificabilità e controllabilità delle misure dei PSR - VCM2» e al «Monitoraggio dei fondi SIE», è indirizzato al miglioramento del sistema di gestione utilizzato nella programmazione 2007-2013, anche in considerazione delle osservazioni avanzate dai servizi della Commissione UE nel corso degli audit eseguiti e riguarda:

lo sviluppo di funzionalità a supporto della presentazione delle domande di aiuto, che consentano una veloce istruttoria dei progetti presentati, un'efficace gestione delle graduatorie relative ai progetti da ammettere al finanziamento sulla base dei criteri previsti dal bando e/o presenti nel sistema «VCM», semplici strumenti di consultazione dei procedimenti e del singolo progetto finanziabile;

il sistema di monitoraggio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1503/2013, che ad integrazione di quanto previsto nell'intervento di monitoraggio dei fondi SIE, rende disponibile l'insieme delle informazioni di base per poter seguire l'andamento delle pratiche in tutte le fasi a cui sono sottoposte;

il sistema di elaborazione delle informazioni desumibili sia dal monitoraggio unitario fondi SIE sia dal monitoraggio dei procedimenti amministrativi che consentono la predisposizione della Relazione Annuale ai sensi del Reg. (UE) n. 1503/2013;

servizi di cooperazione con i sistemi regionali preesistenti.

L'intervento ha come obiettivo di contribuire al rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate per un'amministrazione pubblica efficiente, descritto nell'Obiettivo tematico 11, al fine di:

migliorare la qualità dei servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione;

rafforzare la capacità degli organismi coinvolti nella gestione ed erogazione dei Fondi FEASR, non solo con riferimento alle Autorità di Gestione al Coordinamento e agli Organismi pagatori, ma anche agli Organismi Intermedi ed ai Beneficiari.

n. Produzione integrata (SQNPI)

Il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI), istituito con la legge del 3 febbraio 2011 n. 4, che precrive le tecniche di coltivazione delle specie erbacee e arboree e di produzione agroalimentare per garantire la qualità del prodotto a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, è stato attuato dal (MiPAAF) con i DM n. 4890 dell'8 maggio 2014 e DM n. 1347 del 28 aprile 2015. L'adesione al SQNPI consente alle aziende di ottenere un riconoscimento finanziario nell'ambito delle misure agro-climatico-ambientale dello Sviluppo Rurale e di etichettare i propri prodotti con uno specifico marchio per distinguerli nella commercializzazione dai prodotti ordinari.

Tale sistema è quindi utilizzato da alcune Autorità di Gestione (AdG) Regionali e dall'Agea quale strumento di controllo per le aziende che aderiscono allo stesso ai fini del riconoscimento del premio. Detta utilizzazione è fondata dalla comunanza dei principi ecosostenibili che hanno ispirato sia il SQNPI sia il modello di sviluppo delle zone rurali, per ridurre l'impatto dell'agricoltura sull'ambiente incentivato dallo Sviluppo Rurale (Reg. (CE) 1305/2013). Pertanto in alcune regionali il rispetto dei requisiti fissati dal SQNPI consentirà alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatiche-ambientali di ottenere un riconoscimento finanziario nell'ambito dello Sviluppo Rurale.

L'obiettivo dell'intervento, in continuità con quanto già realizzato nell'ambito del Programma della Rete rurale della precedente programmazione, è di realizzare ulteriori servizi atti a favorire la diffusione delle tecniche agronomiche e agroindustriali ecosostenibili e promuovere i prodotti certificati commercializzati dalle aziende agricole e agroindustriali italiane.

In particolare, gli ulteriori servizi riguardano:

la registrazione degli autocontrolli per la verifica del processo di certificazione adottato dalle Organizzazioni di Produttori per controllare le aziende associate. Il servizio sarà integrato nel servizio di registrazione dei controlli per la verifica di conformità dei processi di produzione agricola e agroindustriale;

la registrazione dei lotti certificati delle produzioni agricole e agroindustriali;

l'interscambio di informazioni con il servizio di presentazione delle domande di pagamento e di aiuto dello Sviluppo Rurale sulle misure agro-climatiche-ambientali;

la diffusione delle produzioni certificate e la pubblicazione di un bollettino periodico con le statistiche sulla produzione integrata.

Comunicazione al grande pubblico

o. Servizi di OpenData

Per rendere consapevoli dei vantaggi generati dalla politica di sviluppo rurale, attraverso elementi visibili e concreti rivolti ai cittadini potenziali beneficiari, agli Stakeholder, nonché alla società civile, la soluzione proposta consente di rendere disponibili liberamente le informazioni relative alla Programmazione dello Sviluppo Rurale (FEASR), nonché dei servizi intelligenti di navigazione che permettono di indagare in profondità lo stato di avanzamento con diversi criteri di approfondimento conoscitivo.

Tale intervento, peraltro, è sviluppato in sinergia con quanto prodotto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che da alcuni anni si è dotato di uno specifico portale

«Opendata Agricoltura» disponibile all'indirizzo:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/699

Tutte le informazioni verranno pubblicate nel pieno rispetto della privacy secondo quanto regolamentato dall'art. 111 del REG (UE) n. 1306/13.

Per la pubblicazione degli Open Data, che di volta in volta sono citati nei diversi paragrafi del presente documento, ci si avvale di quanto già disponibile nell'ambito dell'infrastruttura del SIAN, (portale «Opendata Agricoltura») progettato per ospitare i dati nei formati aperti secondo i paradigmi dei Linked Open Data.

La situazione consta quindi di 8 OP che operano su un rapporto di 1:1 tra OP e ADG del PSR, mentre per l'AGEA ci sono 13 ADG coinvolte, ciascuna per il rispettivo PSR. Ne consegue che il sistema informativo di AGEA deve essere predisposto in maniera parametrica, tale da accogliere le domande di diversi PSR mentre gli restanti 8 sistemi sono definiti per la gestione dello specifico PSR della regione di pertinenza dell'OP.

Servizi di innovazione per l'amministrazione

Rientrano all'interno dei servizi innovativi previsti a supporto dell'Amministrazione i seguenti:

a. domanda di Aiuto grafica;

b. semplificazione dei Piani di Sviluppo Rurale (sistema ex ante di verifica dei bandi regionali);

c. semplificazione Piani di Sviluppo Rurale (sistema unico per la gestione delle domande di aiuto regionali);

d. Semplificazione e automazione del Piano Assicurativo individuale;

e. Innovazione dei processi (Enterprise Architecture);

f. Promozione sui mercati dei Paesi esteri dell'OCM Vino;

g. Riconoscimento e controllo delle Organizzazioni dei produttori(O.P.), delle loro associazioni (A.O.P.) e degli organismi interprofessionali(O.I.).

a. Domanda di Aiuto Grafica

Il Regolamento (UE) n. 809/2014 stabilisce che, ai fini dell'identificazione di tutte le parcelle agricole dell'azienda e/o terreni non agricoli, l'Amministrazione fornisca al beneficiario il materiale grafico - attraverso un'interfaccia basata su GIS -, per consentire la verifica «grafica» e «preventiva» delle superfici dichiarate.

La Domanda Grafica ai sensi del Reg. 1306/13 è compilata dall'agricoltore mediante uno specifico «modulo per le richieste di aiuto basate su strumenti geospaziali» come previsto dal Reg. 640/2014.

Il Reg.UE 1306/2013 stabilisce che, ai fini dell'identificazione di tutte le parcelle agricole dell'azienda, l'amministrazione fornisca al beneficiario il materiale grafico - attraverso una interfaccia basata sul GIS per consentire la verifica «grafica« e preventiva delle superfici dichiarate.

Dalla lettura poi del Reg 809/2014 risulta Inoltre, che «le informazioni spaziali più accurate fornite tramite i moduli per le domande di aiuto basate su strumenti geospaziali forniranno dati più affidabili ai fini del monitoraggio e della valutazione

A partire dal 2016, su disposizione della Commissione UE almeno il 25% delle domande di aiuto diretto (in termini di superficie) presentate dalle imprese agricole dovrà essere effettuato «a partire dalla grafica» e non - come è oggi - essere semplicemente «supportato» da una applicazione grafica. In altri termini, la base di partenza della dichiarazione è il territorio (ortofoto, catasto con overlapping, refresh, *EFA)* e non è possibile dichiarare in domanda una superficie che non è presente nella base informativa territoriale della Amministrazione.

Il radicale «cambio di logica dichiarativa» consentirà una eliminazione ex ante dei motivi di contenzioso/anomalia, ma è subordinata alla efficiente gestione dei dati territoriali della Amministrazione.

La Domanda Grafica si sostanzia nella elaborazione di un Piano Colturale Grafico sulla base del quale vengono predisposte le domande dei beneficiari.

Il Piano Colturale Grafico si sostanzia nel dettagliare i poligoni corrispondenti alle coltivazioni previste nell'azienda individuando per ciascuno di essi le informazioni previste dal D.M. 162/2015 e dagli atti applicativi successivi. Come definito dal decreto ministeriale 162/2015 art. 9 i poligoni disegnati costituiscono la «parcella agricola» come definito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, art 67. Il dettaglio del Piano Colturale grafico è previsto in relazione alle informazioni necessarie per la compilazione delle domande sulla base del catalogo nazionale di occupazione del suolo.

I poligoni di ciascuna parcella agricola sono disegnati all'interno di una isola derivata dal riporto grafico indicativo dei mappali relativi alle particelle catastali presenti in fascicolo.

Il disegno dei poligoni di ciascuna parcella agricola è inoltre supportato dai layer georeferenziati disponibili e di volta in volta necessari, ad esempio: uso del suolo all'interno del SIPA (refresh), delimitazione zone svantaggiate, delimitazione aree protette, delimitazione zone DOP o IGP, EFA etc. in ottemperanza a quanto disposto dal Reg. (UE) 640/2014 relativo alla predisposizione della domanda supportata da informazioni geospaziali e alla Direttiva INSPIRE n. 2/2007.

Secondo le diverse disposizioni nazionali e regionali, il Piano Colturale grafico potrà essere utilizzato per le domande riferite a:

Regime Pagamenti Diretti (Reg. (UE) 1307/2013);

Misure a Superficie PSR (misure 10, 11, 13);

Rilascio autorizzazione carburante ad accisa agevolata (UMA);

PAI Piano Assicurativo Individuale;

Altri procedimenti unionali, nazionali e regionali che fanno riferimento al Piano Colturale per l'identificazione delle colture (es. agriturismo, *IAP)*.

b. Semplificazione dei Piani di Sviluppo Rurale (sistema ex ante di verifica dei bandi regionali)

L'intervento nasce come naturale evoluzione della piattaforma VCM realizzata nel 2014 dalla Rete Rurale Nazionale, in risposta a quanto disposto dall'art. 62 del Reg. 1305/2013, per supportare gli OP nelle loro attività di valutazione della controllabilità e verificabilità delle Misure PSR predisposte per il periodo 2014-2020 ed in linea con le esigenze di miglioramento della capacità amministrativa e di semplificazione della Pubblica amministrazione.

A questo scopo è necessario attivare un unico Sistema Informativo a livello nazionale con nuovi moduli applicativi e gestionali, con priorità legate all'implementazione di un Sistema Unico Nazionale per la gestione del Tasso di Errore, al fine di non incorrere nella riduzione/sospensione degli aiuti dei PSR per le Regioni coinvolte.

L'approccio di integrare la piattaforma VCM, che già opera per la Nuova Programmazione UE 2014-2020 in ottica di riduzione e semplificazione delle procedure dei PSR, con i nuovi sistemi gestionali, consentirà di conseguire anche significativi risparmi in termini di riuso delle soluzioni già adottate in termini architetturali e di funzioni di base già disponibili.

c. Semplificazione dei Piani di Sviluppo Rurale (sistema unico per la gestione delle domande di aiuto regionali)

Per la gestione del secondo pilastro della PAC, il Sostegno allo Sviluppo Rurale, è necessario sviluppare un sistema informativo complesso per consentire l'erogazione di contributi comunitari, nazionali e regionali per le diverse Regioni e PPAA, attraverso la raccolta delle richieste di finanziamento, il loro controllo e pagamento, nonché il monitoraggio dell'andamento dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) regionali.

L'attuale congiuntura economica, ma anche le performance sempre più stringenti richieste dalla nuova regolamentazione comunitaria, impongono una tempistica di gestione delle domande, di concessione dei finanziamenti e di liquidazione dei contributi estremamente ridotta. Questi elementi comportano la necessità di realizzare un sistema informativo per il PSR al fine di evitare, come accaduto nel corso della precedente programmazione, che molte misure fossero gestite prevalentemente in modalità «cartacea» e manuale, in modo particolare nella fase di concessione dei finanziamenti.

d. Semplificazione e automazione del Piano Assicurativo Individuale

La principale novità introdotta nel Sistema di Gestione del Rischio in agricoltura (Reg. UE 1306/2014) è rappresentata dalla predisposizione, per ciascuna campagna, di uno o più Piani Assicurativi Individuali (PAI) strettamente vincolati al Piano di Coltivazione e più in generale alle informazioni del Fascicolo Aziendale.

Proprio questo legame tra Fascicolo Aziendale e PAI garantisce la coerenza tra prodotti assicurati e consistenza aziendale, eliminando le discordanze che si rilevano frequentemente nell'attuale sistema di gestione delle Assicurazioni Agricole Agevolate in cui tali controlli di congruenza vengono fatti successivamente alla presentazione.

Ciascun produttore che intende stipulare una polizza, ai fini del rimborso del contributo sul premio pagato, deve quindi preventivamente aggiornare il proprio Fascicolo Aziendale, compilare il proprio Piano di Coltivazione Annuale, certificare e sottoscrivere la consistenza zootecnica e strutturale che intende assicurare. Il produttore deve inoltre configurarsi come «Agricoltore Attivo», secondo quanto previsto dalla Riforma della Politica Agricola Comune 2014 - 2020.

Solo dopo aver svolto tali adempimenti l'agricoltore viene guidato nella compilazione dei propri Piani Assicurativi, a partire dalla predisposizione automatica del proprio potenziale assicurabile (Piano dei Rischi Individuale).

Il Piano dei Rischi Individuale ha lo scopo di proporre all'agricoltore tutti le produzioni aziendali assicurabili predisponendo le informazioni già in possesso del sistema e guidando l'agricoltore nelle scelte degli ulteriori elementi, in modo da ridurre al minimo la possibilità di errore. Le informazioni proposte nel Piano dei Rischi vengono prese, oltre che dal Fascicolo Aziendale e dal Piano di Coltivazione, dai cataloghi degli interventi assicurabili, delle avversità assicurabili, dei Prezzi/Varietà, delle rese regionali e delle basi associative degli Organismi di difesa. Quest'ultime sono tenute aggiornate dagli organismi di difesa e vincolano l'agricoltore nella scelta dell'Organismo di difesa indicato nel PAI.

Nell'ambito del sistema di gestione dei rischi (SGR), di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, dovranno transitare anche le polizze assicurative a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali; in particolare, la predisposizione ed il rilascio del piano assicurativo agricolo individuale, il caricamento delle polizze a sistema, il ricevimento delle domande, i controlli amministrativi per l'ammissibilità al sostegno, la determinazione della spesa ammessa ed il pagamento dell'aiuto, verranno gestiti all'interno del sistema (non essendo possibile imputare ad altra fonte di finanziamento il costo del sistema, ed essendo necessario demarcare il costo dell'attività svolta su questa misura di aiuto dalle altre misure finanziate con risorse unionali, è necessario prevedere questa attività separatamente, sostenendone i costi con risorse nazionali).

Un analogo discorso va fatto per quanto concerne la quota parte del costo del sistema informativo afferente le polizze a copertura dei rischi sull'uva da vino finanziata con l'Ocm Vitivinicola (art. 49 del Reg. (UE) n. 1308/2013) fino alla completa utilizzazione delle risorse disponibili e poi finanziate con la misura 17.1 del PSRN (il costo da imputare alla gestione dell'Ocm sarebbe circa 1/3 di quello complessivo delle polizze uva da vino)

e. Innovazione dei processi (Enterprise Architecture)

L'Enterprise Architecture (di seguito *EA)* è una disciplina che studia come descrivere la struttura di un'organizzazione, raccogliendo in un unico repository, conoscenze complesse sui suoi processi, i sistemi informativi a supporto, i flussi informativi e le tecnologie utilizzate, consentendo di tradurre in maniera efficiente ed efficace le scelte strategiche in effettivi e reali cambiamenti.

L'allineamento tra i processi di business e il portfolio delle applicazioni IT è un fattore di successo nella business transformation. Process Modelling e mappe architetturali si integrano per tradurre il piano strategico di business nel piano strategico IT.

Attraverso la conoscenza architetturale di un'organizzazione complessa, quale un ente istituzionale, è possibile:

regolare i processi di crescita ed efficientamento, incrementando la coerenza fra gli obiettivi di business e gli investimenti IT;

controllare e gestire i rischi operativi;

garantire la qualità dei processi, identificando da un lato come incrementare i benefici derivanti dall'innovazione e dall'altro le aree in cui poter ridurre i costi;

verificare la conformità alle normative;

migliorare la capacità decisionale del management, gestendo al meglio i cambiamenti di strategia e le attività di trasformazione del business.

Per gestire le informazioni architetturali di un ente, è necessario avere a disposizione un framework architetturale di riferimento. La metodologia proposta, il TOGAF (The Open Group Architecture Framework) è un insieme di best practices di supporto per descrivere, ottimizzare e consolidare l'Enterprise Architecture di un ente, basato sullo sviluppo di quattro domini architetturali:

Business Architecture - strategia, governance, organizzazione e processi chiave di business;

Data Architecture - struttura degli strumenti di gestione dei dati fisici e logici di un'organizzazione;

Application Architecture - panoramica sulle singole applicazioni di sistema, le loro interazioni e relazioni con i processi di business dell'organizzazione;

Technology Architecture - funzionalità software e hardware che sono necessarie per sostenere l'implementazione di attività, dati e servizi applicativi.

Il supporto metodologico dovrà favorire la progettazione, la valutazione e la realizzazione dell'architettura applicativa del contesto istituzionale ICT dell'ente. Inoltre, dovrà sostenere l'attività di definizione del futuro assetto ottimale del sistema informatico e descrivere il formalismo di comparazione tra stato attuale e stato futuro, supportando infine la produzione del piano di evoluzione per il raggiungimento degli obiettivi.

f. Promozione sui mercati dei Paesi esteri dell'OCM Vino

In attuazione della misura «Promozione sui mercati dei Paesi esteri» dell'OCM Vino (Regolamento (CE) 555/2008), stante la numerosità degli utenti e l'entità delle risorse attivate, è necessario procedere alla:

standardizzazione delle procedure di selezione dei beneficiari;

standardizzazione dei criteri di valutazione dei programmi di promozione;

semplificazione degli oneri a carico delle aziende.

Occorre pertanto informatizzare le predette procedure atteso l'elevato coinvolgimento delle strutture regionali attraverso un portale di gestione di tutte le fasi del procedimento amministrativo, dalle istanze presentate dai soggetti interessati alle agevolazioni previste, alla stipula del contratto, alle fasi di rendicontazioni e alle attività di monitoraggio dell'intero regolamento.

g. Riconoscimento e controllo delle Organizzazioni dei produttori(O.P.), delle loro associazioni (A.O.P.) e degli organismi interprofessionali(O.I.).

In attuazione della normativa nazionale e comunitaria relativa al riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori(O.P.), delle loro associazioni (A.O.P.) e degli organismi interprofessionali(O.I.) (Regolamento (UE) 1308/2013) , è necessario disporre di un sistema informatico a supporto delle attività di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni dei produttori e loro forme associate.

L'applicativo è finalizzato alla gestione di tutte le organizzazioni dei produttori (non solamente per quelle delle O.C.M.) volto alla verifica:

a. delle basi associative;

b. dei criteri e requisiti di riconoscimento;

c. delle provvidenze percepite;

d. delle ulteriori attività indicate nella normativa nazionale di recepimento ed attuazione dei regolamenti comunitari.

Servizi di innovazione per le imprese agricole e agroalimentari

Rientrano all'interno dei servizi innovativi previsti a supporto dell'imprese agricole i seguenti interventi:

a. Carta AgriPay;

b. Servizi a valore aggiunto per le imprese (Farmer's Tool: Managing Support System, Business Plan);

c. Gestione sistemi di qualità (Sistema di qualità integrata, Sistema di produzione biologica, Portale DOP-IGP; altri regimi di qualità);

d. Portale e servizi e-commerce;

e. Comunicazione e innovazione;

a. Carta AgriPay.

L'intervento, gestito da ISMEA, consiste nel rilascio di una carta di credito, a titolo gratuito, a circa 1.000.000 di agricoltori del tipo «PostePay».

La Carta, oltre alle funzioni standard, integra al proprio interno una Identità Digitale (di tipo SPID) e servizi di firma elettronica e pagamento anche attraverso l'integrazione di una SIM telefonica.

La Carta di Credito gestita, del genere PostePay, viene rilasciata a tutte le aziende agricole dal CAA di appartenenza che effettuano anche il riconoscimento del produttore per l'attribuzione dell'Identità Digitale.

Attraverso la Carta, a discrezione del produttore, possono essere accreditati gli importi, o parte di essi, spettanti in base alle domande presentate. La Carta oltre all'uso corrente di una Carta prepagata standard, consente di effettuare pagamenti anche verso quelle PA che si sono dotate di un sistema di pagamento elettronico.

b. Servizi a valore aggiunto per le imprese (Farmer's Tool)

I Farmer's tool sono rappresentati da una serie di servizi, disponibili sul portale SIAN e utilizzabili delle aziende agricole, per supportare e facilitare l'operatività dell'azienda stessa e per fornire strumenti per la valutazione delle opportunità offerte dalla normativa comunitaria.

In particolare questi strumenti sono pensati da un lato per fornire alle aziende una serie di indicatori necessari per «pesare» e collocare le stesse aziende nel mercato di riferimento, fornendo altresì gli strumenti per poter migliorare il proprio posizionamento e ricercare le possibili e migliori opportunità offerti dalle politiche comunitarie; dall'altro lato tali strumenti agevolano per quanto possibile le attività burocratiche delle aziende attraverso servizi web che consentano un facile accesso ed elaborazione delle informazioni acquisite.

La disponibilità degli strumenti aziendali nel sistema del SIAN, e quindi in ambiente congruente ed omogeneo, consente di limitare gli errori, acquisire le informazioni di base in modo univoco, accedere via internet alle proprie informazioni, conseguire economicità relative alla mancata acquisizione di pacchetti software equivalenti.

L'obiettivo è quello di raccogliere un insieme di informazioni sui cicli produttivi, sui controlli applicati al fine di avere tempestività sugli andamenti e sui correttivi da apportare per ottimizzare i processi e quindi risparmiare tempo e denaro. In questo ambito rientrano, per esempio, i servizi di rilevamento dei prezzi settimanali di alcuni cereali sulle principali piazze italiane e delle carcasse bovine comunicati dagli stabilimenti di macellazione oppure l'individuazione dei centri di imballaggio uova autorizzati sul territorio nazionale

Vanno anche annoverati taluni sistemi già in essere come le banche dati dei mezzi tecnici per l'agricoltura (fertilizzanti, fitofarmaci e registri delle varietà vegetali) viene regolato nei suoi diversi ambiti dall'Amministrazione che ha reso disponibile una serie di servizi informatici di registrazione e tracciatura di aziende, prodotti e sostanze utilizzabili nonché varietà vegetali interessate.

Nel seguito viene fornita una descrizione dei servizi che saranno resi disponibili sul Portale del SIAN per le aziende agricole.

Managing Support System: È rappresentato da un sistema evoluto che elabora le informazioni aziendali disponibili nel SIAN al fine di fornire alle aziende suggerimenti personalizzati per l'accesso agli aiuti comunitari, la gestione delle pratiche agricole e il supporto alle scelte colturali.

Attraverso questo strumento risulta possibile pertanto, a partire dai dati aziendali del Fascicolo Aziendale e da quelli disponibili nel SIAN, classificare l'azienda e fornire suggerimenti in merito alle migliori scelte per quanto riguarda l'accesso ai Fondi europei. All'azienda verrà fornito un cruscotto informativo contenente le diverse opportunità offerte in base alle caratteristiche aziendali, attraverso il quale potrà selezionare l'ambito di intervento più opportuno e le misure a cui accedere.

Attraverso lo stesso strumento potrà poi analizzare la propria situazione aziendale in merito ai contributi ricevuti e conseguentemente ottimizzare le scelte colturali con particolare riferimento alle modifiche del Piano di Coltivazione dal quale dipende la modalità di accesso agli aiuti. Inoltre tramite la stessa simulazione l'azienda sarà in grado di verificare la possibilità di essere soggetta a vincoli o meno (es. greening).

Sarà possibile valutare le opportunità offerte dai diversi Bandi regionali attraverso l'analisi delle misure adottate e scegliere in tal modo gli investimenti maggiormente remunerativi dal punto di vista dei finanziamenti comunitari.

Business Plan: il Business Plan, una cui prima realizzazione è stata effettuata nell'ambito del Programma RRN 2007-2013, è un servizio dedicato alla redazione di Business Plan per progetti di impresa nel settore agricolo ed agroalimentare che offre la possibilità ricostruire e archiviare i bilanci delle aziende. Il BP è stato adottato come strumento obbligatorio per l'accesso ad alcune misure previste nei Piani di sviluppo rurale 2007-2013 ed il suo utilizzo è previsto anche dalla nuova programmazione 2014 - 2020.

c. Gestione sistemi di qualità

Sistema di qualità integrata

L'agricoltura integrata è un sistema agricolo di produzione a basso impatto ambientale, in quanto prevede l'uso coordinato e razionale di tutti i fattori della produzione allo scopo di ridurre al minimo il ricorso a mezzi tecnici che hanno un impatto sull'ambiente o sulla salute dei consumatori.

Sistema di Produzione Biologica

Il settore biologico italiano unisce la qualità dell'immenso patrimonio agroalimentare del paese con un sistema produttivo che rispetta i cicli naturali e il benessere animale. In base alla normativa comunitaria e nazionale, a partire dal 2009 il Mipaaf ha avviato un processo di informatizzazione del settore Biologico teso all'istituzione e gestione di un Elenco Nazionale delle aziende riconosciute idonee all'attività Biologica.

Portale DOP/IGP

Il Portale ha come obiettivo semplificare e standardizzare le informazioni riguardanti le DOP e IGP al fine valorizzazione il patrimonio produttivo e semplificare le attività di controllo a tutela del consumatore. In particolare, l'intervento si pone l'obiettivo di trasformare quella che è oggi una mera attività amministrativa con costi onerosi per le imprese, in strumento di valorizzazione e tutela del consumatore di produzioni che sono rigorosamente controllate.

Altri sistemi di qualità riconosciuti

Il riferimento è ai regimi di qualità indicati all'l'articolo 16, lettera *b)* e *c)* del Regolamento (UE) 1305/2013, ivi compresa la gestione informatizzata dei controlli e della attività di vigilanza sugli organismi di certificazione.

Trasformare, quindi, un «onere burocratico» in asset di promozione commerciale sui mercati internazionali. L'accesso sul portale da parte di consumatori, in area appositamente dedicata, consente la piena conoscenza dei processi e delle attività di controllo e certificazione dallo Stato.

d. Portale e servizi e-commerce

Fino ad oggi l'e-commerce è stato inteso, semplicemente, come un servizio veloce grazie al quale un cliente poteva accedere in un sito e realizzare un acquisto. Nell'ultimo periodo è maturato un nuovo approccio, che sta interessando sempre più le organizzazioni: il Social - Commerce (s-commerce).

Il Social-Commerce è tutto ciò che riguarda l'interesse, l'acquisto, la scoperta ed eventualmente il «passa-parola» di un prodotto. Di prodotti se ne discute sui social e gli utenti sono interessati ad ascoltare i consigli dei propri followers, a cui spesso rilanciano ulteriori richieste di consigli all'acquisto. Oltre che alla ricerca della qualità, del biologico e di specifici target, gli utenti sono interessati all'acquisto tramite deals, coupons che arrivano direttamente sul loro device mobile. Tutta questa attività di engagement e di promozione coinvolge direttamente le aziende e le amministrazioni, desiderose di innescare uno sviluppo economico sempre più crescente e competitivo delle proprie aree geografiche di riferimento

Il Social commerce, abbreviato in «s-ecommerce», è un termine usato per descrivere modelli di vendita on-line che incorporano social networks a servizi di e-commerce; viene generalmente definito «social media meets shopping». Secondo Gartner (USA) il 74% dei consumatori utilizza i pareri espressi sui social networks per indirizzare i propri acquisiti.

Le piattaforme di social commerce possono essere usate con successo a realtà rurali connotate da caratteristiche peculiari ed omogenee (es. Chianti, Langhe, Cinqueterre, ecc.). L'iniziativa consiste nel creare un «gruppo» di utenti interessato alle produzioni nazionali (prodotti tipici, agriturismo, eventi culturali, ecc.) e un gruppo di imprese ed operatori interessati a valorizzare e/o a far conoscere la propria presenza sul territorio in termini di offerta turistica, commerciale e di produzione, eventi, ecc.

Le piattaforme di Social Commerce offrono una soluzione moderna ed efficace per le aziende agricole consentendo a gruppi di persone di interagire su argomenti di proprio interesse e acquistare prodotti di eccellenza agroalimentare, direttamente dal territorio, senza intermediazione commerciale; in sostanza un marketplace dedicato alla commercializzazione e promozione del prodotto agroalimentare made in Italy.

Attraverso la Piattaforma sarà possibile creare uno spazio on line dove poter enfatizzare la qualità insita nei prodotti agricoli, anche in termini di sicurezza, eticità e sostenibilità. Grazie al sistema proposto le aziende potranno:

operare in piena autonomia una gestione digitale della propria produzione sul mercato nazionale ed internazionale in un ambito rigorosamente dedicato al mondo produttivo toscano (o di una particolare zona: es. Chianti, Garfagnana, Casentino, ecc.)

condividere idee, buone prassi, progetti innovativi, ecc., mentre i consumatori saranno in grado di poter acquistare in modo sicuro e controllato, scambiare opinioni sui prodotti, offrire consigli sugli acquisti, valutare l'azienda con la quale vengono in contatto («farmer reputation»), da un punto di vista sia della qualità del prodotto, sia delle politiche di commercializzazione, enfatizzando la coerenza dei comportamenti dell'impresa con i segnali inviati e contenuti nel sito web, nelle campagne pubblicitarie, ecc.

e. Comunicazione e innovazione

Il ricorso diffuso alle più moderne tecnologie informatiche e di comunicazione, per quanto riguarda le modalità di accesso ai dati del SIAN, consentirà di migliorare la trasparenza dell'operato della PA e fornire informazioni aggiornate ed in tempo reale alle aziende agricole. A tal proposito dovranno essere realizzati appositi strumenti di informazione e comunicazione attraverso il ricorso ai più moderni strumenti e tecnologie presenti sul mercato in modo tale da far conoscere alle aziende con tempestività le opportunità offerte dalla normativa comunitaria nonché la propria situazione aziendale in ogni momento della Campagna.

2. I dati del SIAN: interscambio, certificazione e diffusione

L'interscambio e la cooperazione applicativa

Nel SIAN è presente un sistema di cooperazione estremamente articolato che consente di eseguire lo scambio di informazioni tra il SIAN stesso ed altri enti/organismi.

L'architettura informativa tra gli OP e SIAN, che rappresenta la parte più consistente e critica del sistema, prevede un'infrastruttura di web services correlati con cui vengono scambiati i dati del fascicolo: atti amministrativi, titoli, polizze assicurative, controlli in campo, lavorazioni grafiche. In totale i ws di interscambio con gli OP sono circa 300 e trattano soltanto informazioni alfanumeriche (quelle grafiche sono scambiate utilizzando lo standard GML di OpenGIS). I servizi di cui sopra sono utilizzati solo su richiesta, per cui nel tempo la banca dati centrale «Fascicolo Aziendale Nazionale» dell'Organismo di Coordinamento risulta incompleta e non aggiornata. Le informazioni alla situazione attuale vengono fornite dagli OP in modo parziale ed intempestivo ciò può comportare che i dati pervengano al centro anche dopo oltre 1 anno la loro acquisizione.

A partire dal 2015, proprio per ovviare a quanto sopra rappresentato, la componente di interscambio con le Regioni/OP ha subito una evoluzione attraverso l'adozione di strumenti di Master Data Management che consentono la «sincronizzazione» delle informazioni near real time.

Per il deployment del nuovo modello funzionale è stato necessario adottare un nuovo modello organizzativo e di ridisegno dei processi - per lo scambio delle informazioni con valore amministrativo - reso possibile dal Piano Agricoltura 2.0 e da una fattiva collaborazione tra tutti i diversi OP coinvolti nello scambio dati.

La Riforma della PAC, relativa al periodo 2014 - 2020, ha introdotto nuove modalità di accesso e fruizione dei principali Fondi comunitari (FEAGA e FESR) previsti per il comparto agricolo e conseguentemente richiesto all'Amministrazione ed alle imprese agricole nuovi modelli da seguire. La nuova PAC comporta inoltre un notevole incremento del carico burocratico alle aziende agricole per la presentazione delle domande di accesso ai Fondi comunitari. Si fa riferimento in particolare ai vincoli comunitari imposti per l'accesso agli aiuti quali, il «capping» (tetto ai premi ottenibili annualmente da ciascuna impresa agricola) e la possibilità di accedere agli aiuti solo nel caso in cui il conduttore sia «Agricoltore Attivo». Quindi ciascun agricoltore in base alla normativa comunitaria avrebbe dovuto fornire gli elementi comprovanti il diritto all'aiuto ovvero il diritto ad avere un «tetto» più alto. Al fine di semplificare l'attività di presentazione delle domande l'AGEA ha avviato un processo di colloquio con altre PA al fine di reperire le informazioni direttamente presso le PA detentrici dell'infor-

mazione. In particolare sono stati firmati protocolli di interscambio con alcune Amministrazioni con l'INPS (DURC, numero salariati), la Camera di Commercio (iscrizione), il MEF (reddito derivante dall'attività agricola) per la determinazione dei parametri da applicare alle aziende agricole per l'acceso ai fondi.

Il modello di interscambio adottato ha sicuramente portato ad un minor carico burocratico alle aziende agricole e una minore necessità di controllo per l'Amministrazione tento conto che le informazioni fornite sono certificate direttamente dalle Amministrazioni detentrici dell'informazione. L'accesso alle banche dati di altre Amministrazioni (INPS, MEF - Agenzia del Territorio e Anagrafe Tributaria -, Ministeri della Giustizia, Interno e Salute) ha quindi rappresentato una componente indispensabile e strategica per la certificazione delle informazioni per il comparto agricolo e per la sburocratizzazione del sistema.

È inoltre necessario individuare ulteriori percorsi per l'acquisizione di informazioni in modo da semplificare notevolmente le informazioni che l'azienda dichiarante deve fornire.

Si ritiene che lo stesso modello possa essere applicato anche generando un flusso inverso dal SIAN ad altre Pubbliche Amministrazioni.

Il Ministero, inoltre, in attuazione a quanto previsto dall'art. 50 del decreto legislativo n. 82/2005, rende disponibili appositi «Servizi di Cooperazione Applicativa» per l'accesso e l'interscambio delle informazioni presenti nelle banche dati del SIAN.

Tali servizi, erogati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 del Decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono messi a disposizione, previa sottoscrizione di apposita convenzione, alle Pubbliche amministrazioni ed Enti di diritto privato che in forza di disposizioni normative devono cooperare con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'accreditamento dell'Ente è il primo passo da effettuare per poter procedere alla richiesta e successiva stipula di Convenzione per l'accesso ai servizi standard di Cooperazione informatica erogati dal Ministero. Per accedere ai servizi di cooperazione applicativa occorre effettuare la «Richiesta di Convenzione», indicando la norma di riferimento, che prevede il diritto a fruire dei dati nonché le finalità istituzionali cui i dati richiesti sono strumentali.

Per operare un decisivo cambio di passo nell'ottica della dematerializzazione, dell'interscambio e della cooperazione è tuttavia necessario rafforzare la collaborazione tra le Amministrazioni a vario titolo coinvolte nel sistema tale da mettere a fattor comune i servizi e le informazioni esistenti e creare le massime sinergie operative ed economie di scala possibili.

Oggi la grande disponibilità di informazioni presenti nel SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) ed i servizi da esso erogati rappresentano una straordinaria opportunità di condivisione e collaborazione con altre Amministrazioni. Basti pensare che l'Anagrafe delle Aziende Agricole è tra le banche dati di interesse nazionale individuate dal Codice dell'Amministrazione Digitale e rappresenta la più completa, aggiornata e organica raccolta di dati analitici, certi e certificati, disponibili in ambito agricoltura a livello nazionale. Attraverso le informazioni gestite vengono erogati oltre 8 miliardi di aiuti comunitari ogni anno. Tale banca dati contiene, in serie storica, infatti per oltre 1.500.000 aziende agricole, la consistenza aziendale in termini di superfici coltivate, numero di capi bestiame, coltivazioni effettuate, aiuti percepiti, informazioni catastali, macchine agricole, ecc. sono altresì disponibili informazioni georiferite dell'uso del suolo a livello nazionale, elaborate sulla base di materiali fotocartografici (foto aeree ad alta risoluzione) aggiornati ogni tre anni.

La disponibilità di informazioni gioca quindi un ruolo essenziale per le P.A.: è necessario considerare le informazioni non come semplice risultato dell'attività istituzionale ma come potenziale risorsa a disposizione delle Amministrazioni da utilizzare per realizzare, a costi marginali, azioni di efficientamento della macchina pubblica.

Il reperimento e la conseguente successiva valorizzazione delle informazioni è pertanto fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Agenda Digitale, e rappresenta una opportunità reale per la creazione di valore aggiunto per la P.A, la diminuzione dei costi ed il contenimento dell'illegalità.

Poiché la cooperazione applicativa tra Amministrazione è regolata a livello istituzionale attraverso specifici Accordi di Servizio, che contengono in modo strutturato e concordato tra le parti i diversi impegni e modalità di scambio delle informazioni, risulta evidente che la sottoscrizione di Protocolli di Intesa rappresenta una componente fondamentale per il reperimento delle informazioni e lo scambio inter amministrativo.

Processo di certificazione dei dati

Le linee Guida del SIAN del 2008 indicavano un modello di certificazione delle informazioni basato sull'identificazione delle Amministrazioni pubbliche «titolari» di ciascuna categoria di dati e di conseguenza responsabili della certificazione dei dati stessi. Il valore aggiunto del SIAN dovrà concretizzarsi nella sua capacità di «mettere a sistema le informazioni», ma soprattutto nel certificare il livello qualitativo e di controllo delle stesse, perseguendo contemporaneamente il contenimento dei costi necessari ai controlli mediante una loro razionalizzazione e sinergia. In tale contesto, in particolare, si dovrà: sviluppare un modello che metta a sistema e coordini l'insieme delle attività di controllo e certificazione eseguite dalle varie PA per la realizzazione di un sistema unico di controllo e certificazione dei dati sanitari, territoriali e ambientali derivanti dalle attività istituzionali; definire regole comuni di controllo e di certificazione dei dati compresi nel SIAN; contribuire, negli opportuni contesti istituzionali, a rilevare le esigenze di utilizzo delle informazioni e dei servizi del SIAN da parte delle altre amministrazioni, esterne al comparto agricolo e rurale, per i fini istituzionali delle stesse.

Lo strumento amministrativo identificato è rappresentato dagli Accordi di Servizio che contengono in modo strutturato e concordato tra le parti i diversi impegni e modalità di scambio delle informazioni oggetto di certificazione, individuando anche percorsi che possono semplificare notevolmente le informazioni che l'azienda dichiarante deve fornire.

Tale sistema di certificazione tuttavia, dipendendo esclusivamente dalla fornitura di dati detenuti da un'altra Amministrazione, esclude la certificazioni delle informazioni quando derivanti da altra fonte. Pertanto risulta indispensabile adottare un modello che consenta di definire un sistema unico basato su regole e procedure coordinate di controllo e certificazione dei dati affinché il SIAN possa conferire "validità amministrativa" a diversi livelli di certificazione, a tutte le informazioni contenute nel sistema.

Tale modello dovrà definire le regole comuni di controllo e di certificazione dei dati del SIAN stabilendo un livello «gerarchico» della certificazione stessa in base alla fonte del dato; in sostanza potranno convivere all'interno del SIAN informazioni a diverso gradiente di certificazione. Ogni livello di certificazione dovrà esser reso noto all'utenza in modo tale che l'utente stesso possa aver piena percezione del livello di affidabilità dell'informazione nel momento che l'utilizzo del dato sia relativo ad applicazioni esterne al SIAN.

Diffusione dei dati

Il SIAN dispone di un vastissimo patrimonio informativo che dovrà essere reso fruibile all'esterno e che rappresenta un potenziale volano per la realizzazione di "servizi a valore aggiunto" per il mercato. Inoltre è opportuno dare visibilità, negli opportuni contesti istituzionali, a tutte quelle informazioni che possono essere fornite alle altre Pubbliche amministrazioni (es. INPS), anche esterne al comparto agricolo, e che possono rappresentare un importante valore aggiunto per attività di verifica e controllo di specifici settori ovvero a supporto delle attività necessarie all'espletamento di propri fini istituzionali.

Le modalità previste per la diffusione delle informazioni del SIAN possono essere suddivise nelle seguenti 2 categorie:

Open data: attraverso la pubblicazioni in formato open sul sito pubblico del MiPAAF e/o dell'AGEA;

Accesso diretto per autorità competenti;

Interscambio con le altre PA: Attraverso cooperazione applicativa con altre amministrazioni (es. INPS, MEF, ecc.) a supporto dei fini istituzionali delle stesse.

Open data

Obiettivo dell'intervento è la pubblicazione delle banche dati afferenti al contesto della AGEA secondo i paradigmi degli Open Data, così come definiti dalla Agenda Digitale del Governo Italiano, intende rispondere alla doppia esigenza di:

incrementare una maggiore diffusione delle informazioni garantendo i criteri di accessibilità e trasparenza propri dell'Open Government;

favorire la creazione di nuovo valore a partire da dati pubblici tramite la pubblicazione degli stessi con licenze d'uso orientate al riutilizzo e in formati non proprietari e processabili in modo automatico da elaboratori elettronici.

Un fondamentale beneficio per l'Amministrazione che pubblica i dati sono i risparmi derivanti dalla minore richiesta di applicazioni e servizi da parte dei propri stakeholder - ovvero l'apertura delle banche dati consente lo sviluppo di un «mercato» esterno alla PA che può soddisfare le necessità informative del comparto a costi marginali per l'Amministrazione. Tali azioni possono portare vantaggi in termini di maggiore efficacia ed efficienza degli stessi processi interni della PA, ma anche potenzialmente maggiori entrate derivanti da «vendita» parziale/totale dei dati.

Come benefici «non monetari» possono essere individuati un incremento della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali ed una spinta alla innovazione da parte di soggetti imprenditoriali (imprese, cittadini, organizzazioni) presenti nella società.

I principi alla base del concetto di Open Data sono:

Disponibilità e accesso: i dati devono essere disponibili nel loro complesso, ad un prezzo non superiore a un ragionevole costo di riproduzione, preferibilmente mediante scaricamento da Internet. I dati devono essere inoltre disponibili in un formato utile e modificabile.

Riutilizzo e ridistribuzione: i dati devono essere forniti a condizioni tali da permetterne il riutilizzo e la ridistribuzione. Ciò comprende la possibilità di combinarli con altre basi di dati.

Partecipazione universale: tutti devono essere in grado di usare, riutilizzare e ridistribuire i dati. Non devono essere poste discriminazioni di ambiti di iniziativa in riferimento a soggetti o gruppi. Per esempio, il divieto di utilizzare i dati per scopi commerciali o le restrizioni che permettono l'uso solo per determinati fini (quale quello educativo) non sono contemplabili.

Per garantire il rispetto di tali principi è necessario che i dati siano:

Completi, primari e tempestivi: con tutte le componenti che consentano di esportarli, utilizzarli on-line e off-line, integrarli e aggregarli con altre risorse e diffonderli in rete; strutturati in modo che possano essere utilizzati dagli utenti per integrarle e aggregarle con altri dati e contenuti in formato digitale; messi a disposizione in modo rapido e immediato, massimizzando il valore e l'utilità derivanti da accesso e uso di queste risorse.

Accessibili, leggibili da computer e ricercabili: resi disponibili al maggior numero possibile di utenti (es. HTTP) senza barriere all'utilizzo e senza il ricorso a piattaforme proprietarie; processabili in automatico da computer (machine-readable); facilmente identificabili in rete, grazie a cataloghi e archivi indicizzabili dai motori di ricerca.

In formati non proprietari e liberi da limitazioni d'uso: codificati in formati aperti e pubblici, sui quali non vi siano entità (aziende o organizzazioni) che ne abbiano il controllo esclusivo. I dati aperti devono essere caratterizzati da licenze che non ne limitino l'uso, la diffusione o la redistribuzione.

Sarà pertanto opportuno identificare attentamente il formato in cui pubblicare i diversi dataset limitando la pubblicazione nei formati più complessi a quelli con maggiore valenza per il contesto dei possibili utilizzatori esterni.

La finalità è quindi quella di pubblicare i dataset di informazioni identificati nell'ambito della esistente infrastruttura di pubblicazione in formati aperti del MiPAAF (Open agricoltura) in cui risultano già presenti alcuni dataset pubblicati dal MiPAAF stesso.

3. Sistema territoriale ed ambientale

Evoluzione degli strumenti di rilievo del territorio

Le informazioni territoriali disponibili nel SIAN, utilizzate oggi quasi esclusivamente per la verifica di ammissibilità delle superfici agricole ai diversi regimi di aiuto comunitari, costituiscono senz'altro la più vasta e qualificata base dati geografica esistente a livello nazionale, anche in ragione della frequenza di aggiornamento dei dati stessi.

Il mantenimento del livello qualitativo delle basi dati territoriali del SIAN comprende la pianificazione degli interventi, il continuo monitoraggio delle attività, ed un lavoro costante finalizzato all'aggiornamento ed alla verifica della qualità delle informazioni. I dati territoriali sono gestiti in ambito SIAN in quanto parte integrante del Sistema di Gestione e Controllo (SIGC) richiesto dalla normativa comunitaria. In particolare i dati territoriali costituiscono una parte fondamentale del SIGC: il LPIS (Land Parcel Identification System). Le specifiche tecniche di contesto del LPIS sono determinate dalla UE e il sistema è costantemente controllato dai servizi tecnici della Commissione UE (JRC di ISPRA).

A partire dal 2016 i dati territoriali del SIAN assumono una importanza particolare in quanto la Riforma della PAC ribalta la logica finora adottata di utilizzo ex-post dei dati territoriali per l'esecuzione dei controlli prevedendone un utilizzo anticipata già in fase di compilazione della domanda di aiuto del I Pilastro. Infatti per il 25% del territorio italiano, dalla prossima campagna la determinazione delle superfici eleggibili e quindi dichiarabili potrà avvenire esclusivamente attraverso la Domanda Grafica che sarà realizzata proprio a partire dai dati territoriali del SIAN. In quest'ottica la componente territoriale assume una importante strategica fondamentale in quanto consente l'anticipazione dei controlli con evidenti economie per l'Amministrazione e aumenta per l'azienda la possibilità di ottenere l'aiuto richiesto.

Entro la data del 2018 il 100% delle domande di aiuto del I Pilastro dovranno essere presentate secondo la modalità descritta.

L'adozione di questo nuovo sistema dichiarativo consentirà di avere dati sempre più aggiornati e rispondenti alla realtà in particolare per quanto riguarda la destinazione dell'uso del suolo aziendale.

Le banche dati del SIAN utilizzabili per la gestione del territorio sono:

Ortofoto digitali HD a colori: ogni anno il territorio italiano viene volato per un terzo della sua estensione ciò significa che ciascuna zona geografica dispone ogni tre anni di riprese aggiornate di altissima qualità. Oltre a quello agricolo le ortofoto possono essere utilizzate per numerose attività cartografiche trasversali ai diversi settori delle Amministrazioni (Agricoltura, Urbanistica, Ambiente, Demanio, ecc.);

Uso del suolo (Refresh): i dati di aggiornamento tecnico dell'uso del suolo riguardano tutto il territorio italiano e vengono elaborati in modo coerente con le ortofoto digitali, pertanto un aggiornamento del territorio è disponibile ogni 3 anni;

Controlli oggettivi: le attività di controllo riguardano ogni anno l'1% delle aziende che presentano la Domanda Unica; ulteriori controlli sono realizzati nell'ambito delle domande PSR.

Ecological Focus Area (EFA): vengono rilevate annualmente tramite fotointerpretazione nel corso delle operazioni di aggiornamento dell'uso del suolo per le aziende con superficie maggiore di 15 ettari.

Rilievi in campo, foto di campo, rilievi GPS: nell'ambito del SIAN sono disponibili le informazioni relative alle indagini in loco richieste dalla normativa comunitaria nell'ambito dei diversi controlli. In particolare le informazioni acquisite riguardano gli esiti delle verifiche in campo (es. accertamenti della esistenza della coltura), le foto realizzate nel corso dei controlli in campo, i tracciati GPS rilevati nel corso delle visite in campo.

Dati catastali: rappresentano lo strato cartografico-amministrativo a base per la realizzazione del sistema LPIS. Attraverso i servizi d interscambio attivi con il MEF - Dipartimento del Territorio vengono continuamente aggiornati nel SIAN. Per l'utilizzo corrente del SIAN lo strato catastale viene sovrapposto alle ortofoto digitali al fine di relazionare lo strato oggettivo dell'ortofoto con lo strato amministrativo del Catasto e consentire al corretta identificazione delle superfici aziendali oggetto di controllo. A partire dal 2015 la sovrapposizione tra ortofoto digitale e strato catastale sarà disponibile con una migliore coerenza topologica in seguito ad operazioni di eliminazione di fenomeni di overlapping (sovrapposizione tra particelle catastali contigue) presenti in passato.

I dati territoriali del SIAN rappresentano uno strumento unico a livello nazionale tenuto conto della copertura offerta (tutto il territorio ad esclusione delle aree ubicate oltre ai 2.000 *slm)* e della qualità offerta; inoltre i dati vengono aggiornati su base triennale e sono altresì disponibili su base storica a almeno a partire dagli primi anni 2000. Pertanto potranno essere messi a disposizione a tutti gli utenti istituzionali interessati al mero costo di riproduzione ovvero attraverso specifici servizi a valore aggiunto il cui costo potrà essere determinato in base alle richieste pervenute. I possibili utenti sono:

Regioni e PPAA per migliorare la pianificazione territoriale non solo nell'ambito dello Sviluppo Rurale;

MISE per le attività connesse allo sviluppo e diffusione della Banda Larga;

MEF - Agenzia delle Entrate - per l'aggiornamento catastale grafico e reddituale. Per la ricognizione dei beni di proprietà pubblica, per la verifica dei fabbricati non censiti, ecc.

Ministero dell'Ambiente per gli aggiornamenti del Geoportale nazionale;

ISTAT per le attività statistiche e per quelle connesse al censimento dell'agricoltura;

Forze di polizia, VVFF e GdF per il supporto nelle attività di intervento e monitoraggio del territorio.

Oltre agli utenti istituzionali i servizi potranno essere estesi in maniera capillare alle aziende agricole a supporto delle attività di pianificazione, ed ai professionisti che operano sul territorio.

Sviluppo degli aspetti ambientali

Il SIAN contiene numerose informazioni di valore ambientale che possono essere messe a disposizione di altre Amministrazioni per la gestione di numerosi contesti e per la definizione di strategie e politiche ambientali. Di sicuro interesse è pertanto l'ampliamento della platea e degli utenti della componente «ambientale» del SIAN sia con riferimento al patrimonio informativo già disponibile anche attraverso un incremento dei servizi erogati.

L'agricoltura italiana ha subito negli ultimi anni profonde trasformazioni di tipo economico, tecnologico, produttivo e sociale; cresce in particolare una visione multifunzionale dell'agricoltura come nesso fondamentale tra agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare, equilibrio sociale e territoriale, conservazione del paesaggio e dell'ambiente, nonché garanzia dell'approvvigionamento alimentare. In questo senso, i dati raccolti nel SIAN possono fornire, ad una granularità di livello subaziendale, una serie di informazioni da cui ricavare indicatori e politiche di sviluppo ambientale complete a livello nazionale.

Sulla base di quanto ottenibile dall'analisi dei materiali fotocartografici (immagini aeree e satellitari, mappe catastali, DEM e DTM, ecc.) disponibili nel SIAN, anche a livello storico, è possibile ottenere un contributo determinante per l'analisi di alcuni fenomeni ambientali (e anche urbanistici).

In particolare nel SIAN annualmente vengono raccolte e gestite le seguenti informazioni a valore ambientale:

Aree di interesse ecologico (EFA): si tratta di superfici aziendali (*cfr.* paragrafo precedente) digitalizzate (tematismo *GIS)* non sottoposte a coltivazione intensiva ovvero interessate da colture miglioratrici del suolo. La loro importanza da un punto di vista ambientale risiede nel fatto che occupano porzioni di territorio particolari (es. in prossimità di boschi o scoline) che possono fornire un habitat ideale a numerose specie di animali concorrendo al mantenimento della biodiversità. Inoltre rappresentano elementi caratteristici del paesaggio agrario (es. terrazzamenti) e concorrono a limitare il depauperamento della sostanza organica nei terreni e l'inquinamento delle falde non essendo interessate da trattamenti chimici e concimazioni minerali. Tali aree sono disponibili in formato digitale (tematismo *GIS)* nel SIAN e riguardano tutto il territorio nazionale.

Greening: Il greening o pagamento ecologico è una delle sette componenti introdotte dalla Riforma della PAC e rientra nel cosiddetto processo di inverdimento del sostegno all'agricoltura. Ciascuna azienda per accedere a tale pagamento è tenuta ad applicare alle proprie superfici coltivate tre pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente: 1) diversificazione delle colture; 2) mantenimento dei prati permanenti; 3) presenza di aree di interesse ecologico (EFA). Tali aree sono disponibili in formato digitale (tematismo *GIS)* nel SIAN e riguardano tutto il territorio nazionale.

Condizionalità: può essere definita come un insieme di regole da applicare per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente e attenta alla salubrità dei prodotti e del benessere degli animali e rappresenta uno dei principali pilastri della Politica Agricola Comunitaria. Attiva dal 2005, essa si articola in una serie di impegni riguardanti rispettivamente i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA). Una delle caratteristiche peculiari della «Condizionalità» è la multidisciplinarietà, in quanto mette in relazione il fattore produttivo agricolo con le tematiche ambientali e sanitarie, ponendo al centro la salvaguardia delle risorse primarie come il suolo, l'acqua, il paesaggio. Tali informazioni sono disponibili in formato digitale alfanumerico e riguardano le sole aziende oggetto di controllo a campione della condizionalità.

Fitopatie e calamità naturali: occorre definire un sistema di rilevazione e gestione delle informazioni annuali inerenti le fitopatie, le epizoozie e le calamità naturali dichiarate. Il carattere ricorrente di detti eventi comporta l'attivazione di una banca dati che supporti i relativi livelli decisionali.

Materiali fotocartografici: si tratta dei prodotti realizzati dall'AGEA a supporto dei controlli oggettivi, consistenti in immagini aeree o satellitari digitali a colori ad alta definizione (HD), cartografia catastale (mappe catastali, Quadri di Unione), prodotti della fotointerpretazione (Tematismi relativi all'uso del suolo) e di prodotti da questi derivati come il Modello Digitale del Terreno (DTM) ed il Modello Digitale di Elevazione (DEM). Tutti i materiali fotocartografici sono aggiornati su base triennale e referenziati in un sistema unico di riferimento (coordinate Gauss-Boaga) e digitalizzate.

Il SIAN dovrà promuovere l'utilizzo di tali dati attraverso la messa a disposizione tal quale delle informazioni alle Amministrazioni interessate ovvero attraverso lo sviluppo di servizi che elaborando gli elementi disponibili possano fornire un valore aggiunto per gli utenti.

I possibili utenti del sistema sono:

Regioni e PPAA ed Agenzie regionali per l'Ambiente per migliorare il controllo e la pianificazione territoriale;

Ministero dell'Ambiente per gli aggiornamenti del Geo-portale nazionale e per la definizione di policy ambientali;

Forze di polizia, VVFF e GdF per il supporto nelle attività di monitoraggio del territorio.

Università per lo svolgimento di attività di ricerca.

4. Infrastruttura del SIAN

Evoluzione dell'infrastruttura SIAN

È stato predisposto un progetto complessivo per l'adeguamento del CED SIAN, su base pluriennale, con interventi di evoluzione articolati secondo tre direttrici principali: Infrastruttura, Sicurezza e Servizi CED, con maggiore focalizzazione su alcuni argomenti:

rinnovo tecnologico della Server Farm con azioni consistenti di consolidamento e virtualizzazione

potenziamento della componete dedicata alle banche dati

adeguamento servizi di Rete e Sicurezza perimetrale

potenziamento e ridisegno delle componenti di Disaster Recovery, anche alla luce dei risultati della BIA (Business Impact Analysis) al fine di garantire la continuità dei servizi in caso di emergenze.

Alle azioni sopracitate si affianca il monitoraggio applicativo finalizzato ad una significativa evoluzione del monitoraggio applicativo tradizionale verso un nuovo modello di monitoraggio con approccio olistico orientato al servizio/business, forte incremento delle funzionalità offerte ed ampliamento delle applicazioni controllate, in aderenza alle best practices proprie dell'Application Performance Management (APM).

Il punto di partenza del percorso di adeguamento è rappresentato dal consolidamento dell'infrastruttura fisica e dalla virtualizzazione, soluzione che consente di non compromettere e, anzi, dove possibile valorizzare, gli investimenti fin qui effettuati anche con l'obiettivo di rendere tutta l'infrastruttura server virtuale (a meno di specifici vincoli applicativi).

Si prevede la realizzazione di una architettura tecnologica innovativa, potenziata e razionalizzata secondo le linee guida Agid (Consolidamento, Virtualizzazione, Continuità operativa) con il fine di perseguire i seguenti vantaggi:

gestione semplificata delle risorse indipendentemente dalla loro caratteristica tecnologica

semplificazione tecnologica che migliora la disponibilità e fruibilità dei servizi

riduzione dei consumi del data center

automazione e rapido «provisioning» delle risorse

ridondanza nelle componenti fisiche per garantire la continuità dei servizi.

Sicurezza del sistema per la gestione delle informazioni

Il Regolamento Delegato(2) n. 907/2014 della Commissione Europea dell'11 marzo 2014 ed il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162(3) relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-

---

(2) Reg.UE 907/2014 - Allegato I, punto 3., parte B), punto ii): «A decorrere dal 16 ottobre 2016 la sicurezza dei sistemi d'informazione è certificata in conformità con l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione 27001: Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni - Requisiti (ISO)».

(3) decreto ministeriale 12 gennaio 2015 n. 162 all'art. 2 comma 2 recita: «A tale fine, gli Organismi Pagatori hanno l'obbligo, dal 2016, di attuare la certificazione delle informazioni secondo la norma ISO/IEC 27001.

2020, come ribadito dalla Commissione Europea nella nota «Memorandum trasmesso al comitato dei fondi agricoli - Certificazione degli organismi pagatori secondo la norma ISO 27001» (nota AGRI/2015/agri.ddg4.j.1(2015)1359224-IT-MEMO - AGRI-2015-61091-00-00-IT-TRA-00), prevedono la certificazione ISO 27001:2013 dei sistemi di gestione delle informazioni degli Organismi Pagatori. L'obiettivo di tale certificazione è quello di garantire che le informazioni inerenti gli aiuti comunitari gestite dall'OP, sia direttamente che tramite organismi delegati (CAA, Regioni e PPAA, *ecc)*, siano gestite attraverso processi e procedure atti a minimizzare i rischi associati alla perdita di riservatezza (es: divulgazione non autorizzata), di integrità (es: perdita di dati) e di disponibilità (es: accessibilità) delle informazioni.

L'obiettivo del Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni è quindi quello di garantire un adeguato livello di sicurezza dei dati e delle informazioni gestite nell'ambito dei diversi processi, anche attraverso l'identificazione, la valutazione e il trattamento dei rischi ai quali le informazioni sono soggette

Il SIAN deve quindi evolvere in modo da garantire una sempre maggiore conformità ai requisiti ISO27001, sia in termini di infrastruttura tecnologica che in termini di software applicativo e sicurezza delle banche dati, nonché dei processi di gestione ed evoluzione a supporto, al fine di mantenere la certificazione ISO27001 degli OP che ne utilizzano le funzionalità. Tale obiettivo, per le sue finalità, è strettamente connesso con l'obiettivo di prevenzione delle frodi e con quello di data mask di seguito descritti.

È attualmente in corso il progetto per la certificazione ISO27001 dell'OP AGEA, anche attraverso un opportuno risk assettment, che vede anche l'adeguamento delle procedure organizzative e tecniche del SIAN. Tale progetto dovrà essere mantenuto ed esteso ai servizi di business ritenuti critici per la sicurezza delle informazioni.

È necessario inoltre affrontare in maniera trasversale il tema del Disaster Recovery che rappresenta un intervento evolutivo fondamentale e indispensabile per il SIAN, anche e soprattutto ai sensi di quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale» di cui al decreto legislativo n. 235/2010 che obbliga le Amministrazioni pubbliche a «stabilire le misure tecniche e organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione». A tale proposito è necessario valutare la possibilità di assumere il ruolo di nodo nazionale di Disaster Recovery (art. 50-*bis* del Codice dell'amministrazione digitale).

Antifrode

Il sistema agricolo rappresenta, considerata la numerosità dei settori di intervento, la complessità e interdisciplinarietà dei processi amministrativi, l'eterogeneità dell'utenza e la sua articolazione territoriale nonché la rilevanza dell'intervento economico complessivamente erogato, una opportunità concreta per le potenziali frodi interne ed esterne.

Il contesto amministrativo-organizzativo e tecnico-infrastrutturale in cui opera il SIAN delinea infatti a questo riguardo uno scenario di rischio particolarmente significativo, sia per la numerosità dei soggetti coinvolti (Organismi Comunitari, Pubbliche Amministrazioni operanti nel comparto agricolo, forestale, agroalimentare e della pesca, AGEA, MIPAAF, Forze di Polizia, Ispettorato Centrale Controllo Qualità Prodotti Agroalimentari, Regioni e Province Autonome, Enti Locali, Organismi pagatori riconosciuti, soggetti con i quali AGEA e MIPAAF stipulano contratti di servizio), che per le variabili che potrebbero influenzare l'operatività dell'Amministrazione (come, ad esempio, la gestione di ingenti somme di denaro, l'eterogeneità degli aiuti in agricoltura e la polverizzazione delle somme erogate, il numero elevato di attori coinvolti).

La difficoltà di accesso ad informazioni detenute da altre Amministrazioni (es. INPS, Conservatorie) unitamente alla enorme disponibilità di informazioni territoriali a disposizione dell'utenza, ha permesso inoltre nel passato recente il verificarsi di frodi in numerosi settori che accurate indagini di Polizia hanno successivamente evidenziato.

Tale complessità di contesto determina concrete possibilità di compiere frodi che in estrema sintesi si possono sviluppare su due principali direttrici:

furto di informazioni e di risultanze dalle banche dati del SIAN;

erogazione di aiuti a soggetti non aventi titolo.

Il SIAN dovrà pertanto evolvere la soluzione di tracciabilità e antifrode attualmente disponibile su tutti i procedimenti e le aree critiche del SIAN soggette a rischio di frode. In questo perimetro le fasi dell'intervento dovranno riguardare:

approfondimento delle criticità rilevate;

verifica delle politiche, codici etici e di condotta per gli operatori;

analisi delle motivazioni e delle opportunità che caratterizzano la tipologia delle frodi commesse nel passato (indagine sulle c.d. «precondizioni» della frode);

estensione e messa in opera, per tutte le applicazioni (bacth e online) che afferiscono alle aree critiche, della soluzione tecnologica antifrode del SIAN per una prevenzione completa dei fenomeni fraudolenti e per consentire di evidenziare real time eventuali incidenti su tutta la possibile superficie di attacco;

analisi completa delle anomalie e degli eventi critici rilevati dalla piattaforma allo scopo di confermare o confutare tentativi di frode;

comunicazione con gli enti istituzionali preposti per l'eventuale denuncia di illeciti.

Riservatezza dei dati

In determinate circostanze la normativa comunitaria richiede precise misure di sicurezza che riguardano la limitazione, l'offuscamento o l'anonimizzazione per gli accessi che gli utenti effettuano su particolari dati (intesi come contenuti).

In particolare tali misure vanno applicate nel caso di:

trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi della normativa sulla privacy negli ambienti di sviluppo e test delle applicazioni del sistema informativo;

necessità di offuscamento/mascheramento dei dati per andare incontro a specifici requisiti normativi.

Il SIAN dovrà pertanto dotarsi di una soluzione infrastrutturale di Data Masking che consenta il mascheramento selettivo statico dei dati/documenti in ambiente di esercizio, sviluppo e test sulla base di regole predefinite. La soluzione deve consentire la gestione di workflow in grado di definire per ogni tipologia di dato un processo che permetta di mitigare i rischi di accesso da parte di utenti non autorizzati a determinate classi di dati appartenenti alle tipologie sopra delineate.

Riuso e messa a disposizione di servizi comuni

I recenti aggiornamenti del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e *smi)* relativi, in particolare, al Capo VI «Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni», hanno dato nuovo impulso alla pratica del riuso:

estendendo l'istituto del riuso a «parti» di programmi informatici ed alle pratiche tecnologiche ed organizzative adottate dalle pubbliche amministrazioni;

obbligando le PA a comunicare tempestivamente a DigitPA l'adozione di applicazioni informatiche e delle pratiche tecnologiche ed organizzative adottate e dei risultati ottenuti anche per favorire il riuso;

prevedendo:

la definizione di linee guida da utilizzare nella redazione di capitolati per l'acquisizione di software riusabile da parte di altre amministrazioni;

la verifica della presenza dei requisiti per il riuso di cui sopra in sede di redazione del parere degli atti di gara da parte di DigitPA;

allargando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le soluzioni disponibili sul mercato che le amministrazioni pubbliche devono eseguire prima della acquisizione di programmi informatici, ai programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero.

Nello scenario attuale di evoluzione dei sistemi informativi pubblici il riuso di programmi informatici o di parte di essi (di seguito «Oggetti»), siano essi programmi di proprietà della PA, o moduli appartenenti alla categoria del software libero o a Codice sorgente aperto, è considerato un tema prioritario dato che le pubbliche amministrazioni italiane dispongono di un patrimonio applicativo esteso a molteplici settori dell'azione amministrativa che rappresenta un bene pubblico rilevante sotto il profilo economico e tecnologico.

Incentivare la pratica del riuso significa quindi favorire la riduzione dei costi di acquisto di prodotti e servizi in ambito ICT nella pubblica amministrazione e la disponibilità di software di qualità.

Attuazione del cad

È in vigore, dal 25 gennaio 2011, il nuovo CAD, il Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo n. 235/2010) che fornisce gli elementi necessari al processo di rinnovamento della Pubblica Amministrazione. Il nuovo Codice, in continua evoluzione, ha introdotto nel tempo un insieme di innovazioni normative che vanno a incidere

concretamente sui comportamenti e sulle prassi delle amministrazioni e sulla qualità dei servizi resi. È pertanto fondamentale che l'Amministrazione mantenga la conformità alle nuove disposizioni per le iniziative già intraprese e che introduca gli elementi non presenti. In particolare gli interventi da prevedere riguardano l'introduzione del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID) e la possibilità di eseguire Pagamenti Elettronici.

Sistema Pubblico di Identità digitale

L'esigenza di un sistema unico a livello nazionale per la gestione delle Identità Digitali nasce da Cittadini e Imprese che sperimentano quotidianamente la necessità di semplificare l'interazione in rete con la Pubblica Amministrazione, sia Centrale sia Locale, per esigenze informative o transazionali nell'ambito di diversi eventi nell'ambito della propria vita personale e/o lavorativa. Finora infatti ogni entità che offre servizi in rete (pubblica amministrazione centrale e locale, servizi finanziari, di trasporto o energia, servizi di acquisti online, etc.) richiede tipicamente un proprio sistema di riconoscimento proprietario e differente da quello degli altri, moltiplicando così strumenti e metodi di accesso e di verifica dell'identità che ogni utente deve utilizzare, dalla userid e password, al token che genera una one time password, alla firma elettronica, ai sistemi biometrici o smart card con certificati digitali.

Per dare una risposta alla esigenza di semplificazione, alla fine del 2014 il Governo ha pubblicato il DPCM 24.10.2014 che definisce le caratteristiche, i tempi e le modalità di adozione del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID). Tale Sistema è stato istituito proprio per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolarne l'accesso da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità. Con Identità Digitale si intende la rappresentazione informatica della corrispondenza biunivoca tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale e secondo modalità stabilite.

SPID costituisce un ecosistema aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AGID, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete anche le imprese possono di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti per quanto riguarda gli accessi ai propri servizi. I soggetti che partecipano al Sistema sono:

gli utenti,

i gestori dell'identità digitale,

i fornitori di servizi,

i gestori di attributi qualificati,

AGID.

Con l'adozione di SPID sarà quindi possibile accedere in maniera sicura a qualsiasi fornitore di servizio attraverso l'utilizzo di una Identità Digitale SPID.

L'Amministrazione agricola è impegnata in un importante Progetto di semplificazione dei servizi del comparto agricolo che prevede sia l'implementazione di soluzioni tecnologiche innovative sia l'adeguamento del piano normativo attuale attraverso l'emanazione di leggi/decreti *ad hoc*. Gli interventi previsti riguardano principalmente la realizzazione di servizi in rete tra cui la messa a disposizione delle domande di aiuto precompilate (in analogia con il mod. 730 previsto dal MEF per il 2015), le anticipazioni degli aiuti integrando nel sistema i servizi creditizi e informativi erogati da enti quali Ismea e altri servizi specifici per le aziende agricole (Piano di coltivazione unico, Quaderno di Campagna, Business Plan, ecc.).

La numerosità degli utenti coinvolti dal sistema agricolo (circa 1.400.000 aziende) rappresenta uno dei punti critici del Progetto; gli utenti del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) per poter accedere in modo sicuro ai nuovi servizi in rete devono infatti poter disporre di una propria identità digitale.

Il «sistema agricoltura» si candida quindi a rappresentare un banco di prova estremamente rilevante a livello nazionale a disposizione di AgID dove poter verificare e sperimentare le soluzioni più opportune su un insieme significativo di utenti, in tempi anche anticipati rispetto a quanto previsto per il pieno dispiegamento dell'intero Sistema per l'Identità Digitale a livello nazionale.

Pagamenti elettronici alla PA

AgID ha predisposto le Linee Guida che definiscono regole e modalità di effettuazione dei pagamenti elettronici e ha realizzato il Nodo dei Pagamenti-SPC, la piattaforma tecnologica che assicura l'interoperabilità tra pubbliche amministrazioni e Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), già operativa e funzionante dal giugno 2012. Ciò consente a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica.

Il sistema di offrire a cittadini e imprese nuove possibilità di pagamento che consentono:

semplicità ed economicità di fruizione dei servizi, grazie ai nuovi canali telematici.

libertà di scelta del canale e del PSP attraverso il quale eseguire l'operazione;

trasparenza sui costi e garanzia dell'importo da pagare sempre attualizzato;

valore liberatorio della ricevuta rilasciata.

Significativi sono anche i vantaggi per le amministrazioni interessate:

efficientamento dei sistemi di riscossione nel rispetto della normativa vigente;

rapidità degli incassi, rendicontazione in tempo reale e riconciliazione certa ed automatica;

riduzione dei costi e dei tempi di sviluppo, grazie all'utilizzo di soluzioni/esperienze riusabili;

eliminazione della necessità di stipulare specifici accordi con i prestatori di servizi di pagamento.

16A04969

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 giugno 2016.

Nomina del commissario straordinario del Cefop (Centro di formazione professionale), in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013 — «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

Visto il decreto del Tribunale di Palermo in data 26 gennaio 2012, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per Cefop (Centro di formazione professionale);

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 2012, con il quale sono stati nominati commissari straordinari della sopra citata procedura, l'avv. Giuseppe Benedetto, l'avv. Ciro Falanga e l'avv. Bartolo Antoniolli;

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 2012 con il quale è stato nominato il Comitato di sorveglianza della sopra citata procedura;

Vista la comunicazione in data 4 febbraio 2014 con la quale il senatore Ciro Falanga si è dimesso dalla carica di commissario straordinario;

Vista la comunicazione in data 22 aprile 2016 con la quale l'avv. Giuseppe Benedetto si è dimesso dalla carica di commissario straordinario;

Ritenuto di rideterminare l'organo commissariale da collegiale a monocratico in considerazione dell'attuale stato della procedura che, a seguito della cessione del complesso aziendale, è ormai nella fase liquidatoria;

Ritenuto altresì di nominare commissario l'avv. Bartolo Antoniolli, già componente della terna nominata a far data dal 10 febbraio 2012;

Considerato che il predetto professionista risponde ai requisiti di cui al decreto ministeriale 10 aprile 2013 sopra citato;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria del Cefop è nominato commissario straordinario, l'avv. Bartolo Antoniolli, nato ad Alassio (Savona) il 21 settembre 1958.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Palermo;

alla Camera di commercio di Palermo;

alla Regione Siciliana;

al Comune di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 giugno 2016

Il Ministro: CALENDA

16A04949

DECRETO 9 giugno 2016.

Nomina del commissario straordinario della «Paritel Immobiliare S.r.l.» in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Bologna in data 20 marzo 2015, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società I.M.T. S.p.A.;

Visto il decreto del Tribunale di Bologna in data 12 aprile 2016, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società Paritel Immobiliare S.r.l.;

Visto il proprio decreto in data 26 marzo 2015 con il quale il prof. Umberto Tombari è stato nominato commissario straordinario della procedura madre I.M.T. S.p.a.;

Visto il proprio decreto in data 5 maggio 2015 con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza della I.M.T. S.p.a. in amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della Paritel Immobiliare S.r.l. in amministrazione straordinaria;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Paritel Immobiliare S.r.l., codice fiscale 02264591203, è nominato commissario straordinario il dott. Umberto Tombari, nato a Grosseto, il 18 giugno 1966 ed è preposto il comitato di sorveglianza nominato per la procedura madre.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Bologna;

alla Camera di commercio di Bologna ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Emilia-Romagna;

al Comune di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 giugno 2016

Il Ministro: CALENDA

16A04950

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Remifentanil Mylan Generics».

Estratto determina V&A n. 1057/2016 del 7 giugno 2016

Sono autorizzate le seguenti variazioni: B.II.b.3.b) B.II.a.3.b.1) B.II.b.5.a) B.II.b.5.a) B.II.b.5.z) B.II.b.4.d) B.II.b.3.a) B.II.b.3.a) Modifiche al processo di fabbricazione (maggiori e minori), modifica alle dimensioni del lotto, modifica alla composizione del medicinale (eccipienti), modifica alle prove in corso di fabbricazione o dei limiti relativamente al medicinale REMIFENTANIL MYLAN GENERICS ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedure: DE/H/2342/001-002/II/006/G e DE/H/2342/003/II/007/G.

Titolare AIC: Mylan S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A04924

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pneumovax»

Estratto determina V&A n. 1058/2016 del 7 giugno 2016

È autorizzata la seguente variazione: modifica dei paragrafi 1, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 6.6, 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo relativamente al medicinale PNEUMOVAX, nelle seguenti forme e confezioni, di cui si modifica la descrizione, per adeguamento agli standard terms:

da:

034933010 - 1 flaconcino (vetro) di soluzione iniettabile da 0.5 ml;

034933022 - 10 flaconcini (vetro) di soluzione iniettabile da 0.5 ml;

034933034 - 20 flaconcini (vetro) di soluzione iniettabile da 0.5 ml;

a:

034933010 - «soluzione iniettabile in flaconcino» 1 flaconcino da 0.5 ml;

034933022 - «soluzione iniettabile in flaconcino» 10 flaconcini da 0.5 ml;

034933034 - «soluzione iniettabile in flaconcino» 20 flaconcini da 0.5 ml.

Procedura: UK/H/0399/002/II/051/G

Titolare AIC: SANOFI PASTEUR MSD SNC

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04925

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amidolite»

Estratto determina V&A n. 1059/2016 del 7 giugno 2016

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale AMIDOLITE

È autorizzata la seguente variazione: C.I.4 Presentazione dei protocolli di due studi randomizzati di fase IV (RCT)

relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: SE/H/xxxx/WS/100.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AS.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n.371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione:

la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A04926

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril Idroclorotiazide Teva».

Estratto determina V&A n. 1060/2016 del 7 giugno 2016

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE TEVA

È autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento del Ph. Eur. Certificate of suitability R1-CEP 2001-304-Rev 07 per la sostanza attiva Idroclorotiazide, fabbricata dal produttore già approvato «Teva Pharmaceutical Industries Ltd. - API Division (TAPI)»; aggiunta del parametro «qualità microbiologica» tra le specifiche della sostanza attiva, con relativo metodo

relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento

Procedura: UK/H/0626/001-002/II/028/G

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione:

la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A04927

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan Aurobindo»

Estratto determina V&A n. 1061/2016 del 7 giugno 2016

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale CANDESARTAN AUROBINDO

È autorizzata la seguente variazione: B.II.d.1. *e)*: - Allargamento dei limiti per la specifica del prodotto finito «impurezze», al di fuori dei limiti di specifica approvati alla fine del periodo di validità.

relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento

Procedura: PT/H/0905/001-003/II/005.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.,

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione:

la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A04928

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ecutol»

Estratto determina V&A n. 1062/2016 del 7 giugno 2016

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale ECUTOL

È autorizzata la seguente variazione: B.II.b.4 *d)* Modifiche alle dimensioni del lotto del prodotto finito: dimensioni del lotto del prodotto finito Da «20 litri» a «20 litri e 75 litri»

relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: DE/H/3022/001/II/004.

Titolare A.I.C.: Ecupharma S.r.l.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione:

la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A04929

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vaxigrip»

Estratto determina V&A n. 1063/2016 del 7 giugno 2016

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale VAXIGRIP

È autorizzata la seguente variazione: B.II.b.3.b) Modifiche qualitative del prodotto finito.

Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito.

Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito.

relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento

relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento

Procedura: FR/H/xxxx/WS/051

Titolare AIC: SANOFI PASTEUR MSD SNC

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A04930

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iopamigita»

Estratto determina V&A n. 1064/2016 del 7 giugno 2016

Autorizzazione della variazione relativamente ai medicinali IOPAMIGITA

È autorizzata la seguente variazione: Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti al rilascio e alla shelf-life.

Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati.

DA	A
9.5 a 13.5 mPa·s a37 °C	8.0 a 13.5 mPa a 37 °C.

In accordo a tale modifica si aggiorna il riassunto delle caratteristiche del prodotto (paragrafo 3) e il corrispondente paragrafo del foglio illustrativo (paragrafo 6) come segue:

DA	A
Viscosità [mPa.s]	Viscosità [mPa.s]
20°C 13,25	
37°C 12,5	37°C 10,75

relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedure: DE/H/1782/002/II/015

Titolare AIC: AGFA HEALTHCARE IMAGING AGENTS GMBH

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A04931

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Dotagita» e «Dotamulti».

Estratto determina V&A n. 1065/2016 del 7 giugno 2016

Autorizzazione della variazione relativamente ai medicinali DOTAGITA e DOTAMULTI.

È autorizzata la seguente variazione: B.I.b.1 *f)* Ampliamento della specifica Endotossine batteriche per la sostanza attiva da NMT 8 EU/g a NMT 19.2 EU/g relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo riconoscimento.

Procedure: DE/H/3604/001/II/004 - DE/H/3605/001/II/004.

Titolare AIC: Agfa Healthcare Imaging Agents GMBH.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A04944

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Octagam»

Estratto determina V&A n. 1066/2016 del 7 giugno 2016

Autorizzazione della variazione relativamente alla specialità medicinale OCTAGAM.

È autorizzata la seguente variazione: B.II.e.z) «Modifica del sistema di chiusura del contenitore del prodotto finito – Altra variazione».

Utilizzo alternativo di bottiglie di vetro di tipo II non siliconate per il confezionamento del prodotto finito nei siti produttivi OPG di Vienna e OSA di Lingolsheim relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo riconoscimento.

Procedura: UK/H/0325/001/II/072.

Titolare AIC: Octapharma LTD.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A04945

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Neurontin» e «Gabapentin Pfizer».

Estratto determina V&A n. 1067/2016 del 7 giugno 2016

Autorizzazione della variazione relativamente alle specialità medicinali «NEURONTIN» e «GABAPENTIN PFIZER».

È autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento dei paragrafi 4.4 e 4.8 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto; modifiche editoriali minori al Foglio illustrativo relativamente ai medicinali «NEURONTIN» e «GABAPENTIN PFIZER» nelle seguenti forme e confezioni:

(AIC 028740) «Neurontin»:

028740013 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule;

028740025 - «300 mg capsule rigide» 50 capsule;

028740037 - «400 mg capsule rigide» 30 capsule.

(AIC 040150) «Gabapentin Pfizer»:

040150017 - «100 mg capsule rigide» 20 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150029 - «100 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150031 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150043 - «100 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150056 - «100 mg capsule rigide» 84 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150068 - «100 mg capsule rigide» 90 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150070 - «100 mg capsule rigide» 98 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150082 - «100 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150094 - «100 mg capsule rigide» 200 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150106 - «100 mg capsule rigide» 500 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150118 - «100 mg capsule rigide» 1000 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150120 - «300 mg capsule rigide» 20 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150132 - «300 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150144 - «300 mg capsule rigide» 50 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150157 - «300 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150169 - «300 mg capsule rigide» 84 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150171 - «300 mg capsule rigide» 90 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150183 - «300 mg capsule rigide» 98 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150195 - «300 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150207 - «300 mg capsule rigide» 200 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150219 - «300 mg capsule rigide» 500 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150221 - «300 mg capsule rigide» 1000 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150233 - «400 mg capsule rigide» 20 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150245 - «400 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150258 - «400 mg capsule rigide» 50 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150260 - «400 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150272 - «400 mg capsule rigide» 84 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150284 - «400 mg capsule rigide» 90 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150296 - «400 mg capsule rigide» 98 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150308 - «400 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150310 - «400 mg capsule rigide» 200 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150322 - «400 mg capsule rigide» 500 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150334 - «400 mg capsule rigide» 1000 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150346 - «600 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

040150359 - «600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

040150361 - «600 mg compresse rivestite con film» 45 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

040150373 - «600 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

040150385 - «600 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

040150397 - «600 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

040150409 - «600 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

040150411 - «600 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

040150423 - «600 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

040150435 - «600 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

040150447 - «600 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150450 - «600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150462 - «600 mg compresse rivestite con film» 45 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150474 - «600 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150486 - «600 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150498 - «600 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150500 - «600 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150512 - «600 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150524 - «600 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150536 - «600 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150548 - «800 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

040150551 - «800 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

040150563 - «800 mg compresse rivestite con film» 45 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

040150575 - «800 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

040150587 - «800 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

040150599 - «800 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

040150601 - «800 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

040150613 - «800 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

040150625 - «800 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

040150637 - «800 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

040150649 - «800 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150652 - «800 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150664 - «800 mg compresse rivestite con film» 45 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150676 - «800 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150688 - «800 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150690 - «800 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150702 - «800 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150714 - «800 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150726 - «800 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040150738 - «800 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al.

Procedura: DE/H/xxxx/WS/307.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l.

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04946

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Interceptor Plus compresse per cani».

Estratto provvedimento n. 388 del 31 maggio 2016

Medicinale veterinario INTERCEPTOR PLUS compresse per cani (A.I.C. n. 102569).

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.A. Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

Oggetto del provvedimento:

Raggruppamento variazioni tipo IA: Procedura n. IT/V/xxxx/IA/016/G.

Interceptor Plus procedura n. IT/V/0106/001-004/IA/020/G.

Variazione IA_{IN}: A.1 Modifica del nome e dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica del nome e dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

da:

Novartis Animal Health S.p.A.
Largo Umberto Boccioni, 1
21040 Origgio (Varese)

a:

Elanco Italia S.p.A.
via Gramsci, 731/733
50019 Sesto Fiorentino (Firenze)

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A04935

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Interceptor Flavor compresse per cani».

Estratto del provvedimento n. 387 del 30 maggio 2016

Medicinale veterinario INTERCEPTOR FLAVOR compresse per cani (A.I.C. n. 104293).

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.A. Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

Oggetto del provvedimento:

Raggruppamento variazioni tipo IA: Procedura n. IT/V/xxxx/IA/016/G.

Interceptor Flavor procedura n. IT/V/0124/001-004/IA/009/G.

Variazione IA_{IN}:

A.1 Modifica del nome e dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica del nome e dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

da:

Novartis Animal Health S.p.A.
Largo Umberto Boccioni, 1
21040 Origgio (Varese)

a:

Elanco Italia S.p.A.
Via Gramsci, 731/733
50019 Sesto Fiorentino (Firenze)

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A04936

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della denominazione «CHAPON DU PERIGORD» ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 205 del 9 giugno 2016 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta della denominazione «CHAPON DU PERIGORD», presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Carni fresche (e frattaglie)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI IV, Via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

16A04947

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo di abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici rilasciato alla «Tuvi S.r.l.», in Cosenza.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Tuvi S.r.l. — Via Guido Dorso, 23 — Cosenza

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 21 aprile 2016.

16A04948

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-155) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.